



Ordine del Giorno del 25/2/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 3

Deliberazione n° 18 del 25/2/2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RESPONSABILITA' CIVILE AUTOBUS E RISCHI DIVERSI. APPROVAZIONE CAPITOLATO

Il Direttore generale, d'intesa con il Responsabile Area Contratti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione n. 85 del 21/12/2007 il C.d.A. deliberava di esperire una procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 163 del 12/04/06, per la collocazione dei rischi aziendali riferiti al periodo (ore 24.00 del 31.3.2008 – ore 24.00 del 31.3.2011), approvando il bando di gara integrale e l'avviso per estratto, da pubblicare ai sensi del predetto testo unico;
- a seguito delle avvenute pubblicazioni sono pervenute al protocollo aziendale, nel termine previsto del 18/02/2008, n. 3 istanze di partecipazione, che di seguito si riportano:
 - GENERALI ASSICURAZIONI..... prot. 3248 del 14/02/2008 (allegato 1);
 - NATIONALE SUISSE.....prot. 3401 del 18/02/2008 (allegato 2);
 - NAVALE ASSICURAZIONI..... prot. 3386 del 18/02/2008 (allegato 3);
- che l'istanza della Compagnia Nazionale Suisse, che attualmente assicura il rischio RC autobus, ha dichiarato di essere disponibile a quotare i rischi aziendali per la durata annuale e non triennale;
- nelle more della ricezione delle richieste di partecipazione alla gara la società Iacobino Insurance Broker (convenzionata per la collocazione dei rischi aziendali), ha provveduto a stilare, d'intesa con l'azienda, il capitolato-lettera d'invito nonché il disciplinare tecnico riferito alle otto diverse coperture assicurative previste, con relativi modelli di "Scheda-offerta" (allegato 4);

Tanto premesso si propone:

- a) di approvare l'allegato capitolato-lettera d'invito nonché il disciplinare tecnico riferito alle otto diverse coperture assicurative previste in gara con relative "Scheda-offerta", da pubblicare

- sul sito www.amat.ta.it;
- b) di rivolgere invito di partecipazione alla gara alle tre compagnie di assicurazione, riportate in premessa, che hanno proposto la relativa istanza;
 - c) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà nominata.
 - d) di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti al compimento di ogni adempimento connesso e conseguente;
 - e) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006.

Il Responsabile Area contratti ed appalti _____

Il Direttore generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata la necessità di provvedere all'espletamento della procedura di gara indicata in proposta;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato capitolato-lettera d'invito nonché il disciplinare tecnico riferito alle otto diverse coperture assicurative previste in gara con relative "Scheda-offerta", da pubblicare sul sito www.amat.ta.it;
- 2) di rivolgere invito di partecipazione alla gara alle tre compagnie di assicurazione, riportate in premessa, che hanno proposto la relativa istanza;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 4) di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti al compimento di ogni adempimento connesso e conseguente;
- 5) di nominare il _____ Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 163/2006

N° 18 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 18 del **25.02.2008**

O G G E T T O

COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RESPONSABILITA' CIVILE AUTOBUS E RISCHI DIVERSI. APPROVAZIONE CAPITOLATO.

L'anno duemilaotto, il giorno 25 (venticinque) del mese di Febbraio, alle ore 13.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia – Direttore Generale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore generale, d'intesa con il Responsabile Area Contratti ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione n. 85 del 21/12/2007 il C.d.A. deliberava di esperire una procedura ristretta ai sensi del D.lgs. 163 del 12/04/06, per la collocazione dei rischi aziendali riferiti al periodo (ore 24.00 del 31.3.2008 – ore 24.00 del 31.3.2011), approvando il bando di gara integrale e l'avviso per estratto, da pubblicare ai sensi del predetto testo unico;
- a seguito delle avvenute pubblicazioni sono pervenute al protocollo aziendale, nel termine previsto del 18/02/2008, n. 3 istanze di partecipazione, che di seguito si riportano:
 - GENERALI ASSICURAZIONI..... prot. 3248 del 14/02/2008 (allegato 1);
 - NATIONALE SUISSE.....prot. 3401 del 18/02/2008 (allegato 2);
 - NAVALE ASSICURAZIONI..... prot. 3386 del 18/02/2008 (allegato 3);
- la Compagnia Nazionale Suisse, che attualmente assicura il rischio RC autobus, ha dichiarato di essere disponibile a quotare i rischi aziendali per la durata annuale e non triennale;
- nelle more della ricezione delle richieste di partecipazione alla gara la società Iacobino Insurance Broker (convenzionata per la collocazione dei rischi aziendali), ha provveduto a stilare, d'intesa con l'azienda, il capitolato-lettera d'invito nonché il disciplinare tecnico riferito alle otto diverse coperture assicurative previste, con relativi modelli di "Scheda-offerta" (allegato 4);

Tanto premesso si propone:

- a) di approvare l'allegato capitolato-lettera d'invito nonché il disciplinare tecnico riferito alle otto diverse coperture assicurative previste in gara con relative "Scheda-offerta", da pubblicare sul sito www.amat.ta.it;
- b) di rivolgere invito di partecipazione alla gara alle tre compagnie di assicurazione, riportate in premessa, che hanno proposto la relativa istanza;
- c) di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà nominata;
- d) di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti al compimento di ogni adempimento connesso e conseguente;
- e) di nominare il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006.

Firmato: il Responsabile Area contratti ed appalti – Dott. Bruno Ancarola

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata la necessità di provvedere all'espletamento della procedura di gara indicata in proposta;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato capitolato-lettera d'invito nonché il disciplinare tecnico riferito alle otto diverse coperture assicurative previste in gara con relative "Scheda-offerta", da pubblicare sul sito www.amat.ta.it.
- 2) Di rivolgere invito di partecipazione alla gara alle tre compagnie di assicurazione, riportate in premessa, che hanno proposto la relativa istanza.
- 3) Di rinviare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva della gara che sarà formulata, in via provvisoria, dalla Commissione di gara che, decorso il termine ultimo per la ricezione delle offerte, sarà opportunamente nominata.
- 4) Di autorizzare l'Area Contratti ed Acquisti al compimento di ogni adempimento connesso e conseguente;
- 5) Di nominare il Dott. Bruno Ancarola Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006

firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**
Ing. Giovanni Matichecchia

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. **3248**
14 FEB. 2008

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uLPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uLRG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA' ☐

Agenzia Principale di Mazara del Vallo

Rappresentante Procuratore

Nicolò Genna

SPETT. LE
AMAT S.P.A.
VIA C. BATTISTI 657
74100 TARANTO

Mazara del Vallo 13/02/2008
Riferimento

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto **Nicolò Genna**, nato a Mazara del Vallo (TP) il 24.10.1944, residente a Mazara del Vallo Via G. Vasari 11/B, **nella qualità di titolare dell'Agenzia di Mazara del Vallo (TP)** nonché **Procuratore Speciale** delle **"ASSICURAZIONI GENERALI Società per Azioni"** con sede Legale in Trieste P.za Duca degli Abruzzi 2 P.I., C.F. e n. d'iscrizione al registro delle Imprese di Trieste 00079760328, **chiede** di partecipare alla procedura ristretta per la collocazione del rischio RC Autobus e dei rischi diversi riferiti al periodo 31.03.2008 – 31.03.2011

A tal uopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. e che la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni comporta la decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 stesso decreto),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- a) Che la Compagnia è autorizzata all'esercizio in Italia dei rami assicurativi indicati nei Lotti di gara con provvedimento pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana n. 357 del 31 dicembre 1984;
- b) Che sussiste capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c, del D.lgs n.163/2006, con l'indicazione della raccolta premi negli ultimi tre esercizi (2004-2005-2006) (in milioni di euro)
- | 2004 | 2005 | 2006 |
|---------|---------|---------|
| 2.679,9 | 2.774,3 | 3.018,7 |
- c) Che sussiste capacità tecnica ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) del D.lgs n.163/2006 (**vedi allegato elenco Clienti Enti Pubblici**);
- d) Che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A di Trieste per la categoria afferente l'appalto, e indica tutti i Legali Rappresentanti della Compagnia e tutti gli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza:

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Carica
Antoine Bernheim	Parigi - 04/09/1924	Presidente
Gabriele Galateri di Genola	Roma - 11/01/1947	Vicepresidente
Sergio Balbinot	Tarvisio (UD) - 08/09/1958	Amm. Delegato e Dir. Gen.
Giovanni Perissinotto	Conselice (RA) - 06/12/1953	Amm. Delegato e Dir. Gen.

Agenzia Principale di Mazara del Vallo - Via G.C. Adria, 49 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - Tel. +39 0923 942 277 / +39 0923 909 008 - Fax +39 0923 933911
generalimazara@genna.it - mazaradelvallo@agenzie.generalis.it - www.genna.it - Partita IVA agenziale 00298620816



Assicurazioni Generali S.p.a. - Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.278.247.445,00 int. vers. - Sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 2 C.F., P. IVA e Reg. Impr. Trieste: 00079760328 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del RDL 29 aprile 1923 n. 966



e) che l'Agenzia incaricata della prestazione del servizio è: Agenzia Principale di Mazara del Vallo – Via G.G. Adria 49 – 91026 Mazara del Vallo (TP) – tel. 0923/909008 – fax 0923/933911 – Agente Sig. Nicolò Genna nato a Mazara del Vallo (TP) il 24.10.1944, residente a Mazara del Vallo Via G. Vasari 11/B, C.F. GNNNCL44R24F061R.



Allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- Procura Speciale rilasciata dalla Società al dichiarante;
- Elenco Clienti Enti Pubblici

13:00

1/1

ALL. 2

nationale
suisse

Vostro interlocutore
Dott. Leandro Giacobbi
Direzione Tecnica
Responsabile Servizi Tecnici Auto
Tel. +39 02 51603 260
Fax +39 02 51603 328
leandro.giacobbi@nationale.suisse.it

'Racc.A.R.

Spettabile
AMAT Spa
Via C.Battisti, 657
74100 Taranto

c.a. Egr.Ing. G. Matichecchia

anticipata via fax 0997/794247

San Donato Milanese, 18.02.2008

Bando di gara - Gara numero 001/2008 - AC

In relazione al bando di gara indicato in oggetto, presentiamo la nostra domanda di partecipazione.

In tale sede, ci preme sottolineare che ci riserviamo di esaminare il capitolato e la documentazione complementare prima di procedere a qualsiasi offerta, sottolineando che la durata dell'appalto, triennale, è in contrasto con le nostre politiche assuntive e riassicurative.

Pertanto, indipendentemente, dal bando di gara suindicato, quali attuali assicuratori della responsabilità civile auto dei veicoli della spettabile AMAT Spa, è nostra intenzione presentare una quotazione per la sola annualità 31.03.2008/31.03.2009.

L'occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti.


Nationale Suisse S.p.A.

Prot. N° 3401
18 FEB. 2008

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
uf.PT	PRODOTTI/TRAFFICO	☐
uf.RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐



Sede Legale e Direzione
Generale in Italia
Via XXV Aprile
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02 51 60 31
Fax 02 51 46 34
info@nationale.suisse.it
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.
soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della Compagnia
di Assicurazioni "Nazionale Svizzera" di
Basilea Capitale sociale 12.000.000 euro
interamente versato Reg. imp. di Milano
n° 112124 C.C.I.A.A. Milano 585006
Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159
Imp. aut. all'esercizio, Assic. con D.M.
6-10-72 (G.U. 20-10-72 n° 274) Compagnia
con sistema di management certificato

Nationale Suisse Vita
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.
soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della
Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale
8.000.000 euro interamente versato
Reg. imp. di Milano n° 268625
C.C.I.A.A. Milano 1242210
Partita IVA e Codice Fiscale n° 08710960157
Imp. aut. all'esercizio assic. con D.M.
16-05-88 (G.U. 22-06-88 n° 145) Compagnia
con sistema di management certificato

Fax

ALL. 3
Navale
ASSICURAZIONI DAL 1914

A: ING. GIOVANNI MATICHECCHIA

Fax: 0997794247

DA: TECNICA GARE

Telefono:

Fax: 0258211703

DATA: 18/02/2008

PAGINE: 3 (inclusa la presente)

Tutte le informazioni contenute in questo fax sono riservate e possono essere usate solo dal destinatario specificato. E' infatti vietato il loro uso da parte di soggetti a ciò non espressamente autorizzati. In caso di ricezione incompleta, illeggibile o errata, vi preghiamo di contattarci ai numeri sopra indicati. Ringraziamo anticipatamente per la vostra gentile collaborazione.

OGGETTO: domanda partecipazione gara AMAT SpA

Cordiali saluti,

Daniela Galetta

3386
Prot. N. 18 FEB. 2008
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI / CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA' / BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE / RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
uPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
uERG RAGIONERIA / ECONOMATO ☐
STQ STAFF QUALITA ☐
☐

ORE 12:23

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
AMAT SPA
All'attenzione di
Ing. Giovanni Matichecchia
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA COLLOCAZIONE DEL RISCHIO RC AUTOBUS E DEI RISCHI DIVERSI RIFERITI AL PERIODO 31/03/2008-31/03/2011

La sottoscritta DANIELA MARUCCI, nata a Latina (LT) il 16/01/1969 e residente a Milano in Via Poliziano n. 1, codice fiscale MRCDNL69A56E4720, in qualità di procuratrice dell'Impresa NAVALE ASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano, C.so di Porta Vigentina, n. 9, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00296790389, numero di telefono 02/582111 numero di fax 02/58211703, con i poteri per partecipazioni a gare di appalto indette da Enti Pubblici, Imprese Pubbliche e Soggetti Privati che esercitano attività di interesse pubblico della Compagnia Assicuratrice Navale Assicurazioni S.p.A..

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla procedura concorsuale ristretta per l'affidamento dei servizi assicurativi occorrenti all'azienda **AMAT SPA** per la durata di 36 mesi per tutti i lotti posti a gara

ed a tal fine, rimossa ogni eccezione e/o riserva e consapevole dell'applicabilità, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA

1. Che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano per le attività oggetto della gara;
2. Che l'Impresa non incorre nelle cause ostative previste dall'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs. n. 163/06;
3. Che l'Impresa è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami dei rischi per i quali si concorre e che la stessa è in regola con la normativa vigente per la continuità dell'esercizio;
4. Che l'Impresa è in regola con le norme della Legge 12.03.1999 n. 68;



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.
SEDE LEGALE E DIREZIONE: C.so di Porta Vigentina, 9-20122 Milano - MI - Italia - Tel. 02 582111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1107
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Assicurazioni SpA - www.navaleassicurazioni.it



5. Che l'Impresa è in regola con i contributi INAIL ed INPS dell'ultimo triennio;
6. Che l'Impresa non è incorsa in cause ostative legge 55/99;
7. Che l'ufficio delegato alla ricezione delle comunicazioni connesse alla presente procedura di gara è Navale Assicurazioni S.P.A. - C.so di Porta Vigentina, n. 9 - 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00296790389 numero di telefono 02/582111 numero di fax 02/58211703 Tecnica. Gare@navaleassicurazioni.it;

Letto, confermato e sottoscritto,

Milano lì, 18 febbraio 2008

NAVALE ASSICURAZIONI SPA
Responsabile Area Tecnica

Daniela Marzocchi
* MILANO *



Prot. n. : _____

Taranto, li _____

RACCOMANDATA A/R

Spett. «DITTA»
«INDIRIZZO»
«CAP» «CITTA» «PROV»
fax _____

OGGETTO: Procedura ristretta n. AC /2008 - [REDACTED], indetta ai sensi del D.lgs. 163/2006, Parte III – Settori Speciali, per l'individuazione di una Compagnia di assicurazioni con cui stipulare i contratti assicurativi "RC autobus e veicoli diversi" e quelli relativi ai "Rischi diversi". Lettera di invito-Capitolato. (Deliberazione CdA n. ____ del ____).

Il giorno [REDACTED] alle ore 12:00, presso la sede di questa Società si terrà una gara, indetta ai sensi del D.lgs. 163/2006, Parte III – Settori Speciali, per l'affidamento in un unico lotto dei contratti assicurativi "RC autobus e veicoli diversi" e "Rischi diversi". I singoli contratti avranno durata triennale con effetto dalle ore 24.00 del 31.3.2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31.3.2011. La Società Assicuratrice e l'AMAT S.p.A. potranno tuttavia recedere anticipatamente da ciascun contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di almeno 90 gg. da inoltrarsi mediante raccomandata A/R. La gara avrà una base d'asta annuale di € 1.420.000,00, importo comprensivo di imposte. Il "Disciplinare tecnico" è consultabile nel sito www.amat.ta.it e costituisce parte integrante della presente lettera di invito – capitolato.

A - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Codesta Compagnia, per partecipare alla gara, dovrà far pervenire entro il giorno [REDACTED], pena esclusione dalla gara, apposito plico intestato, chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente controfirmato sui lembi ed inviato o a mezzo raccomandata postale A.R., o a mezzo corriere o consegnato a mano presso l'Ufficio Segreteria dell'AMAT s.p.a. – Via Cesare Battisti n. 657 – 74100 TARANTO.

Su detto plico dovrà chiaramente risultare la scritta:

Procedura ristretta N. [REDACTED]/2008 - AC, per la collocazione dei rischi aziendali 2008/2011.

Esso dovrà contenere:

A.1. L'offerta economica annuale dovrà essere formulata mediante la compilazione a macchina o in stampatello leggibile delle seguenti 8 "SCHEDA - OFFERTA" contenute all'interno del "Disciplinare tecnico":

- SCHEDA – OFFERTA N. 1: riferita alla Polizza di Responsabilità Civile Veicoli a motore;
- SCHEDA – OFFERTA N. 2: riferita alla Polizza di Responsabilità Civile generale;
- SCHEDA – OFFERTA N. 3: riferita alla Polizza di Responsabilità Civile Inquinamento;
- SCHEDA – OFFERTA N. 4: riferita alla Polizza Cumulativa Infortuni;
- SCHEDA – OFFERTA N. 5: riferita alla Polizza Incendio;
- SCHEDA – OFFERTA N. 6: riferita alla Polizza Furti - portavalori;
- SCHEDA – OFFERTA N. 7: riferita alla Polizza A.R.D. veicoli di proprietà dell'ente;
- SCHEDA – OFFERTA N. 8: riferita alla Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio);

2004

Le 8 "SCHEDE OFFERTA", dovranno essere compilate in tutti gli spazi liberi e non dovranno presentare correzioni, neppure se effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovranno essere sottoscritte per esteso con apposizione del timbro della Compagnia offerente e della firma del Responsabile avente titolo. Le 8 "SCHEDE OFFERTA" dovranno successivamente essere inserite in un'apposita busta intestata, denominata "Busta – offerta", chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente e controfirmata sui lembi. In questa busta non dovranno essere inseriti altri documenti. La "Busta – offerta" dovrà recare sul retro l'indicazione **"Offerta economica"**. La "Busta – offerta", predisposta come sopra, dovrà a sua volta essere inserita nel plico più grande da inoltrare con le modalità e nei termini inizialmente stabiliti. In questo plico dovrà essere inserita una seconda busta denominata la "Busta - documentazione", al cui interno dovrà essere racchiusa la documentazione richiesta a corredo dell'offerta stessa, specificata nei successivi punti da A.2 ad A.3. La "Busta – documentazione" dovrà essere anch'essa intestata, chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo trasparente e controfirmata sui lembi e recare sul retro l'indicazione **"Documentazione"**

A.2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, con cui si dichiara di aver preso visione delle condizioni reggenti la gara e di accettarle tutte incondizionatamente, di aver preso visione delle condizioni regolanti le otto polizze assicurative, di ritenere i premi annuali offerti remunerativi e non suscettibili di richiesta d'incremento durante tutto il periodo triennale di validità del contratto, fatte salve regolazioni dei premi contrattualmente previste.

A.3. "Cauzione provvisoria" a garanzia dell'offerta, dell'importo di € 15.000,00 (quindicimila,00), da comprovarsi mediante una delle seguenti modalità:

- attestazione del versamento sul conto corrente bancario n° 87/68, presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Taranto ABI/CAB 1030-15801;
- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, per un importo di € 25.000,00 (venticinquemila,00 €) a garanzia dell'offerta.

La certificazione relativa alla cauzione provvisoria, con validità fino al 30.8.2008, dovrà - inoltre - riportare chiaramente sia la denominazione della Compagnia che l'oggetto della presente gara. La cauzione provvisoria sarà liberata nel termine di trenta giorni dalla consegna dei contratti assicurativi.

B - PATTI E CONDIZIONI REGOLANTI LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO CONTRATTUALE.

Le modalità di svolgimento e di aggiudicazione della gara, della stipula contrattuale e le norme regolanti il rapporto negoziale dovranno soddisfare le seguenti condizioni, nessuna esclusa:

- B.1. L'AMAT SpA non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile del plico contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta. Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate per partecipare alla gara.
- B.2. L'offerta non sarà presa in considerazione qualora pervenga oltre il termine fissato o non sia pienamente conforme alle prescrizioni riportate al presente capitolato.
- B.3. L'oggetto della gara è costituito dall'affidamento delle seguenti 8 polizze assicurative che dovranno essere debitamente sottoscritte:

- polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore -autobus ed autoveicoli diversi- (fac simile A) ;
- polizza della Responsabilità civile generale (fac simile B);
- polizza della Responsabilità civile inquinamento (fac simile C);
- polizza Infortuni cumulativa amministratori e dirigenti (fac simile D);
- polizza Incendio (fac simile E);
- polizza Furti portavalori (fac simile F);
- polizza A.R. D. veicoli di proprietà dell'ente diversi dagli autobus (fac simile G);
- polizza Rischi missioni ed adempimenti di servizio (fac simile H);

Le specifiche e le condizioni di ciascuna delle 8 polizze sono riportate nel già citato "Disciplinare tecnico". Si precisa che, a modifica di quanto indicato nel Bando di Gara regolarmente pubblicato, è stata esclusa dall'oggetto della gara la Polizza "All Risks Impianti Elettronici"

B.4. Principali condizioni comuni a tutte le polizze:

A) Termini di perfezionamento delle polizze e pagamento dei premi:

Le polizze verranno perfezionate dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna delle stesse, onde consentire un loro accurato controllo a cura del Broker, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 31/03/2008. La prima rata di premio complessivamente dovuta per tutti i contratti verrà pagata dall'AMAT SpA entro gg. 30 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 31/03/2008).

Il termine di pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato per ciascuna polizza in deroga all'art. 1901 c.c. da 15 a 60 gg.

B) Proroga dei contratti:

Alla scadenza delle polizze, da qualunque causa originate e quindi anche nell'ipotesi di recesso anticipato esercitato dall'AMAT o dalla Società Assicuratrice, a richiesta della prima quest'ultima si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

C) Recesso Anticipato Bilaterale:

Come già sopra anticipato e come specificamente previsto in ciascuno dei fac-simili costituenti il Disciplinare Tecnico, la Società Assicuratrice e l'AMAT S.p.A. potranno recedere anticipatamente da ciascun contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di almeno 90 gg. da inoltrarsi mediante raccomandata A/R. ***Resta altresì inteso che, nell'ipotesi in cui la Società Assicuratrice o l'AMAT esprimano la volontà di recedere anticipatamente solo da alcune delle polizze oggetto della presente gara, tale volontà si intenderà, salvo diverso accordo scritto delle parti, automaticamente espressa ed estesa a tutte le numero 8 polizze assicurative costituenti l'allegato Disciplinare Tecnico.***

B.5 La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso dell'offerta complessiva. Per ogni Compagnia concorrente l'offerta "complessiva" sarà determinata come somma aritmetica delle offerte indicate nelle 8 "SCHEDE OFFERTA". Nel caso due o più concorrenti dovessero produrre identica offerta si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827. L'azienda entro 10 gg dalla redazione del verbale di gara invierà alla Compagnia che risulterà aggiudicataria la nota con cui si dà notizia dell'avvenuta aggiudicazione, fornendo, limitatamente ai contratti riferiti alla copertura RCV:

- a. l'elenco definitivo dei bus da assicurare, il cui numero potrà variare di 10 unità in più o in meno entro il periodo assicurato;

- b. copia dei libretti di circolazione relativi ai bus ed ai veicoli diversi da assicurare;
- c. copia delle attestazioni dello stato di rischio.
- B.5. La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere giudicata conveniente o dovessero emergere vizi di procedura. L'AMAT S.p.A., comunque, è libera di procedere o meno all'aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che le Compagnie partecipanti abbiano nulla a pretendere a qualsiasi titolo.
- B.6. E' ammessa la coassicurazione tra Compagnie, da rendere nota secondo le modalità riportate nel "Disciplinare tecnico".
Nel caso di offerta in coassicurazione, l'Impresa delegataria dovrà indicare la ragione sociale delle coassicuratrici, così come previsto nelle "Scheda-Offerta" allegate.
Le Imprese coassicuratrici non dovranno, a loro volta, pena l'esclusione dalla Gara sia della Delegataria che delle Coassicuratrici, aver presentato altra offerta né in qualità di delegataria né in qualità di coassicuratrice.
Resta inteso che la Impresa delegataria si assumerà nei confronti dell'AMAT S.p.A. integralmente il rischio, anche per le quote sottoscritte dalle Coassicuratrici, in deroga all'art. 1911 del codice civile.
- B.7. La sola formulazione dell'offerta, secondo le modalità indicate nella presente, comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente capitolato e relativi allegati, nessuna esclusa. L'aggiudicazione sarà notificata con raccomandata A.R o a mezzo fax.
- B.8. Per il perfezionamento del contratto la Compagnia aggiudicataria dovrà consegnare, entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica della aggiudicazione, a pena di decadenza dell'aggiudicazione medesima e perdita della cauzione provvisoria, i seguenti documenti:
 - i. copia del presente Capitolato - lettera invito e del "Disciplinare Tecnico", sottoscritti entrambi per accettazione in ogni pagina;
 - ii. la nota di aggiudicazione, sottoscritta dal legale rappresentante per accettazione. La sottoscrizione per accettazione costituirà vincolo contrattuale per adesione con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.3.2008.
- B.10. L'AMAT S.p.A. ha in corso un rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativi con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l., che la coadiuverà e collaborerà con essa nella gestione dei singoli contratti assicurativi, secondo quanto specificamente previsto in ciascuno dei fac simili di polizza di cui al Disciplinare Tecnico.
- B.11. Per ogni controversia relativa alla regolazione contrattuale delle nove polizze assicurative nonché alla loro gestione, per tutto il periodo di validità delle stesse, sarà competente esclusivamente il foro di Taranto.

Ai sensi della D.lgs. 196/2003 s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall'AMAT per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.13 della legge stessa.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'AMAT in persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe Casatello, mentre Responsabile del trattamento dei dati medesimi è il Dott. Bruno Ancarola.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)

OGGETTO: Procedura ristretta n. AC /2008 - ??????, indetta ai sensi del D.lgs. 163/2006, Parte III – Settori Speciali, per l'individuazione di una Compagnia di assicurazioni con cui stipulare i contratti assicurativi "RC autobus e veicoli diversi" e quelli relativi ai "Rischi diversi".

SCHEDA - OFFERTA

(da utilizzare per la presentazione dell'offerta)

La Compagnia con sede in
....., Via, n.,
rappresentato/a da,
nato/a a, il, in qualità di
....., in riferimento alla
gara in oggetto formula la seguente offerta annuale riferita ai rischi descritti nella
lettera di invito e nel "Disciplinare tecnico", da considerare ai fini dell'aggiudicazione:
€/..... (in cifre) (€...../.....) (in lettere).

....., li.....

Firma e timbro

.....

Prot. n. : _____

Taranto, li

RACCOMANDATA A/R

Spett. «DITTA»
«INDIRIZZO»
«CAP» «CITTA» «PROV»
fax _____

OGGETTO: Procedura ristretta n. 001 /2008 - AC, indetta ai sensi del D.lgs. 163/2006, per l'individuazione di una Compagnia di assicurazioni con cui stipulare i contratti assicurativi "RC autobus e veicoli diversi" e quelli relativi ai "Rischi diversi". Capitolato- lettera di invito. (Deliberazione CdA n. ____ del ____).

Il giorno _____ alle ore 10:00, presso la sede di questa Società si terrà una gara per l'affidamento in un unico lotto dei contratti assicurativi "RC autobus e veicoli diversi" e "Rischi diversi". I singoli contratti avranno durata triennale con effetto dalle ore 24.00 del 31.3.2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31.3.2011. La Società Assicuratrice e l'AMAT S.p.A. potranno tuttavia recedere anticipatamente da ciascun contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di almeno 90 gg. da inoltrarsi mediante raccomandata A/R. La gara avrà una base d'asta annuale di € 1.420.000,00, importo comprensivo di imposte. Il "Disciplinare tecnico", parte integrante della presente lettera di invito - capitolato, potrà essere estratto consultando il sito www.amat.ta.it . **Codice CIG 0113549797.**

A - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Codesta Compagnia, per partecipare alla gara, dovrà far pervenire - entro il giorno _____, pena esclusione dalla gara, apposito plico intestato, chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo trasparente controfirmato sui lembi ed inviato o a mezzo raccomandata postale A.R., o a mezzo corriere o consegnato a mano presso l'Ufficio Segreteria dell'AMAT s.p.a. - Via Cesare Battisti n. 657 - 74100 TARANTO.

Su detto plico dovrà chiaramente risultare la scritta:

Procedura ristretta ai sensi del D.lgs 163/2006 N. 001/2008 - AC, per la collocazione dei rischi aziendali 2008/2011.

Esso dovrà contenere:

A.1. L'offerta economica annuale dovrà essere formulata mediante la compilazione a macchina o in stampatello leggibile delle seguenti 8 "SCHEDA - OFFERTA" contenute all'interno del "Disciplinare tecnico":

- SCHEDA - OFFERTA N. 1: riferita alla Polizza di Responsabilità Civile Veicoli a motore;
- SCHEDA - OFFERTA N. 2: riferita alla Polizza di Responsabilità Civile generale;

- SCHEDA – OFFERTA N. 3: riferita alla Polizza di Responsabilità Civile Inquinamento;
- SCHEDA – OFFERTA N. 4: riferita alla Polizza Cumulativa Infortuni;
- SCHEDA – OFFERTA N. 5: riferita alla Polizza Incendio;
- SCHEDA – OFFERTA N. 6: riferita alla Polizza Furti - portavalori;
- SCHEDA – OFFERTA N. 7: riferita alla Polizza A.R.D. veicoli di proprietà dell'ente;
- SCHEDA – OFFERTA N. 8: riferita alla Polizza rischio missioni ed adempimenti di servizio);

Le 8 "SCHEDE OFFERTA", dovranno essere compilate in tutti gli spazi liberi e non dovranno presentare correzioni, neppure se effettuate mediante uso di correttore e successiva sovrapposizione dei dati, e dovranno essere sottoscritte per esteso con apposizione del timbro della Compagnia offerente e della firma del Responsabile avente titolo. Le 8 "SCHEDE OFFERTA" dovranno successivamente essere inserite in un'apposita busta intestata, denominata "Busta – offerta", chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi. In questa busta non dovranno essere inseriti altri documenti. La "Busta – offerta" dovrà recare sul retro l'indicazione "Offerta economica". La "Busta – offerta", predisposta come sopra, dovrà a sua volta essere inserita nel plico più grande da inoltrare con le modalità e nei termini inizialmente stabiliti. In questo plico dovrà essere inserita anche la "Busta - documentazione", al cui interno dovrà essere racchiusa la documentazione richiesta a corredo dell'offerta stessa, specificata nei successivi punti da A.2 ad A.3. La "Busta – documentazione" dovrà essere anch'essa intestata, chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi.

A.2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, con cui si dichiara di aver preso visione delle condizioni reggenti la gara e di accettarle tutte incondizionatamente, di aver preso visione delle condizioni regolanti le nove polizze assicurative, di ritenere i premi annuali offerti remunerativi e non suscettibili di richiesta d'incremento durante tutto il periodo triennale di validità del contratto, fatte salve regolazioni dei premi contrattualmente previste.

A.3. "Cauzione provvisoria" a garanzia dell'offerta, dell'importo di € 25.000,00 (venticinquemila,00), da comprovarsi mediante una delle seguenti modalità:

- attestazione del versamento sul conto corrente bancario n° 87/68, presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Taranto ABI/CAB 1030-15801;
- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, per un importo di € 25.000,00 (venticinquemila,00 €) a garanzia dell'offerta.

La certificazione relativa al deposito cauzionale, con validità fino al 30.8.2008, dovrà - inoltre - riportare chiaramente sia la denominazione

della Compagnia che l'oggetto della presente gara. La cauzione provvisoria sarà liberalizzata nel termine di trenta giorni dalla consegna dei contratti assicurativi.

B - PATTI E CONDIZIONI REGOLANTI LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO CONTRATTUALE.

Le modalità di svolgimento e d'aggiudicazione della gara, della stipula contrattuale e le norme regolanti il rapporto negoziale dovranno soddisfare le seguenti condizioni, nessuna esclusa:

- B.1. L'AMAT SpA non è responsabile di mancati recapiti in tempo utile del plico contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta. Non sarà riconosciuto alcun diritto di rimborso delle spese eventualmente sopportate per partecipare alla gara.
- B.2. L'offerta non sarà presa in considerazione qualora pervenga oltre il termine fissato o non sia pienamente conforme alle prescrizioni riportate al presente capitolato.
- B.3. L'oggetto della gara è costituito dall'affidamento delle seguenti 8 polizze assicurative che dovranno essere debitamente sottoscritte:
- polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore -autobus ed autoveicoli diversi- (fac simile A) ;
 - polizza della Responsabilità civile generale (fac simile B);
 - polizza della Responsabilità civile inquinamento (fac simile C);
 - polizza Infortuni cumulativa amministratori e dirigenti (fac simile D);
 - polizza Incendio (fac simile E);
 - polizza Furti portavalori (fac simile F);
 - polizza A.R. D. veicoli di proprietà dell'ente diversi dagli autobus (fac simile G);
 - polizza Rischi missioni ed adempimenti di servizio (fac simile H);

Le specifiche e le condizioni di ciascuna delle 8 polizze sono riportate nel già citato " Disciplinare tecnico". Si precisa che, a modifica di quanto indicato nel Bando di Gara regolarmente pubblicato, è stata esclusa dall'oggetto della gara la Polizza "All Risks Impianti Elettronici"

B.4. Principali condizioni comuni a tutte le polizze:

A) Termini di perfezionamento delle polizze e pagamento dei premi:

Le polizze verranno perfezionate dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna delle stesse, onde consentire un loro accurato controllo a cura del Broker, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 31/03/2008. La prima rata di premio complessivamente dovuta per tutti i contratti verrà pagata dall'AMAT SpA entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 31/03/2008).

Il termine di pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato per ciascuna polizza in deroga all'art. 1901 c.c. da 15 a 90 gg.

B) Proroga dei contratti:

Alla scadenza delle polizze, da qualunque causa originate e quindi anche nell'ipotesi di recesso anticipato esercitato dall'AMAT o dalla Società Assicuratrice, a richiesta della prima quest'ultima si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

C) Recesso Anticipato Bilaterale:

Come già sopra anticipato e come specificamente previsto in ciascuno dei facsimili costituenti il Disciplinare Tecnico la Società Assicuratrice e l'AMAT S.p.A. potranno recedere anticipatamente da ciascun contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di almeno 90 gg. da inoltrarsi mediante raccomandata A/R. Resta, altresì, inteso che, nell'ipotesi in cui la Società Assicuratrice o l'AMAT esprimano la volontà di recedere anticipatamente solo da alcune delle polizze oggetto della presente gara, tale volontà si intenderà, salvo diverso accordo scritto delle parti, automaticamente espressa ed estesa a tutte le numero 8 polizze assicurative costituenti l'allegato Disciplinare Tecnico.

B.5. La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. Per ogni Compagnia concorrente l'offerta "complessiva" sarà determinata come somma aritmetica delle offerte indicate nelle 8 "SCHEDE OFFERTA". Nel caso due o più concorrenti dovessero produrre identica offerta si procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. 23/05/1924 n.827. L'azienda entro 10 gg dalla redazione del verbale di gara invierà alla Compagnia che risulterà aggiudicataria la nota con cui si dà notizia dell'avvenuta aggiudicazione, fornendo, limitatamente ai contratti riferiti alla copertura RCV:

- a. l'elenco definitivo dei bus da assicurare;
- b. copia dei libretti di circolazione relativi ai bus ed ai veicoli diversi da assicurare;
- c. copia delle attestazioni dello stato di rischio.

B.6. La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida o non essere aggiudicata affatto qualora nessuna offerta dovesse essere giudicata conveniente o dovessero emergere vizi di procedura. L'AMAT S.p.A., comunque, è libera di procedere o meno all'aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che le Compagnie partecipanti abbiano nulla a pretendere.

B.7. E' ammessa la coassicurazione tra Compagnie, da rendere nota secondo le modalità riportate nel "Disciplinare tecnico".

Nel caso di offerta in Coassicurazione, l'Impresa delegataria dovrà indicare la ragione sociale delle coassicuratrici, così come previsto nelle "Scheda-Offerta" allegate.

Le Imprese coassicuratrici non dovranno, a loro volta, pena l'esclusione dalla Gara sia della Delegataria che delle Coassicuratrici, aver presentato altra offerta né in qualità di delegataria né in qualità di coassicuratrice.

Resta inteso che la Impresa delegataria si assumerà nei confronti dell'AMAT S.p.A. integralmente il rischio, anche per le quote sottoscritte

- dalle Coassicuratrici, in deroga all'art. 1911 del codice civile.
- B.8. La sola formulazione dell'offerta, secondo le modalità indicate nella presente, comporta, in caso di aggiudicazione, la totale ed integrale accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente capitolato e relativi allegati, nessuna esclusa. L'aggiudicazione sarà notificata con raccomandata A.R o a mezzo fax.
- B.9. Per il perfezionamento del contratto la Compagnia aggiudicataria dovrà consegnare, entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica della aggiudicazione, a pena di decadenza dell'aggiudicazione medesima e perdita della cauzione provvisoria, i seguenti documenti:
- i. copia del presente Capitolato - lettera invito e del "Disciplinare Tecnico", sottoscritti entrambi per accettazione in ogni pagina;
 - ii. la nota di aggiudicazione, sottoscritta dal legale rappresentante per accettazione. La sottoscrizione per accettazione costituirà vincolo contrattuale per adesione con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.3.2008.
- B.10. L'AMAT S.p.A. ha in corso un rapporto di consulenza e brokeraggio assicurativi con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l., che la coadiuverà e collaborerà con essa nella gestione dei singoli contratti assicurativi, secondo quanto specificamente previsto in ciascuno dei fac simili di polizza di cui al Disciplinare Tecnico.
- B.11. Per ogni controversia relativa alla regolazione contrattuale delle nove polizze assicurative nonché alla loro gestione, per tutto il periodo di validità delle stesse, sarà competente esclusivamente il foro di Taranto.

Ai sensi della D.lgs. 196/2003 s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall'AMAT per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.13 della legge stessa.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'AMAT in persona del legale rappresentante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Giuseppe Casatello, mentre Responsabile del trattamento dei dati medesimi è il Dott. Bruno Ancarola.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)

FAC SIMILE A

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE

A.M.A.T. S.p.A.

(Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto)

SETTORE DI ATTIVITA': Trasporto Pubblico Urbano in città con meno di 200.000 abitanti

CARATTERISTICHE AUTOMEZZI DA ASSICURARE: vedasi elenco allegato

FORMA QUOTAZIONE: la quotazione "a polizze singole" è obbligatoria – la compagnia può facoltativamente quotare la polizza anche nella forma "a libro matricola" maggiormente gradita dall'AMAT

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

PREMESSA

Il rischio da coprire, obbligatorio ai sensi del D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 (c.d. codice delle Assicurazioni) e successive modificazioni ed integrazioni, è riferibile ad un parco mezzi di n. 143 unità (Autobus ed altri veicoli) secondo le Condizioni Generali di Assicurazione praticate dalla Compagnia Assicuratrice e le condizioni particolari di seguito riportate.

I massimali da garantire per tutte le categorie di veicoli con la presente copertura sono quelli minimi previsti ex lege per ciascuna tipologia di veicolo da assicurare, così come anche aggiornati dal D.Lgs n. 198 del 06/11/2007.

Forma oggetto del presente contratto l'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla circolazione degli autoveicoli tutti di proprietà dell'Assicurato/Contraente analiticamente specificati in polizza.

La quotazione dovrà essere obbligatoriamente espressa nella forma a c.d. "polizze singole", salva la facoltà della Compagnia Assicuratrice di formulare quotazione anche o solo nella forma "a libro matricola" maggiormente gradita dall'AMAT.

DEFINIZIONI

Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Broker:	Iacobino Insurance Brokers Srl
Società:	La Compagnia di Assicurazione

Contraente:	La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
Franchigia:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato
Polizza:	Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
ISVAP:	L'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Legge:	Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e successive modificazioni
Massimale:	Il limite di importo fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate nelle cose od animali di loro proprietà
Proprietario Veicolo:	L'intestatario al PRA o il titolare di titolo contrattuale o negoziale valido e scritto equipollente sul veicolo
Tariffa:	Le disposizioni operative, le norme tariffarie ed i premi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche della polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.1 - Qualifica di "terzo"

Sono considerati terzi (con esclusione dei conducenti):

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

i dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli Amministratori.

Art.2-Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o motocarri non destinati al trasporto di persone

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente - se persona diversa - dal proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso ai terzi trasportati.

Nel caso di veicoli caricati con merci pericolose (art. 1 Legge 10 luglio 1970 n. 579 e s.m.i.) la garanzia è limitata al personale di scorta o addetto al carico ed allo scarico.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

Art. 3 - Carico e scarico autoveicoli destinati al trasporto di cose

L'impresa assicura la responsabilità del contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Art. 4 - Danni a cose di terzi trasportati su autoveicoli ad uso pubblico e/o autobus

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

Art. 5-Estensione di garanzia

Le garanzie RCA si intendono estese:

- a) agli autoveicoli che, fermi e senza conducente, si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- b) agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- c) agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- d) agli autoveicoli (autobus aziendali, pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani etc.), in occasione della apertura e chiusura delle portiere, purché l'evento sia riconducibile a colpa del Contraente;
- e) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, e fenomeno elettrico in genere;
- f) per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- g) ai danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.

Art. 6- Rinuncia alla rivalsa per guida con "abilitazione alla guida scaduta" e per "guida in stato di ebrezza".

Nel caso che l'abilitazione non sia stata rinnovata da oltre un anno e tutto ciò non sia stato reso noto dal Conducente al Contraente, l'Impresa rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del Contraente stesso, purché detta abilitazione venga rinnovata dalle Autorità competenti entro tre mesi dalla data del sinistro.

E' inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del Contraente nel caso in cui al conducente viene rilevato, alla prova dell'etilometro, un tasso alcolemico non

inferiore a 0,8 grammi per litro di aria respirata.

Art.7 - Dichiarazioni inesatte del Contraente

L'impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 C.C..

Art. 8 – Pagamento del premio e perfezionamento della polizza

La polizza verrà perfezionata dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna della stessa, onde consentire un suo accurato controllo, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 31/03/2008. La prima rata di premio complessivamente dovuta dall'A.M.A.T. S.p.A. dovrà essere pagata entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 31/03/2008).

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato da 15 a 90 gg.

Art. 9 – Foro competente

Resta fra le parti convenuto che Foro competente è quello di Taranto.

Art.10- Denuncia sinistri

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine per la

denuncia dei sinistri si intende elevato a 30 giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e la denuncia stessa potrà pervenire anche per mezzo del Broker al quale la Contraente ha affidato la gestione del presente contratto.

Art.11- Clausola Brokers

Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ed al Broker (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. - Sede di Taranto, via Cavour 30, tel. n. 099.4533551 - fax n. 099.4533553).

Il Contraente dichiara di avere in corso con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. un rapporto gratuito di consulenza e brokeraggio assicurativi e di avere affidato alla stessa la gestione del presente contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente anche dalla Iacobino Insurance Brokers S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria, su direttive della A.M.A.T..

La Iacobino Insurance Brokers collaborerà con l'A.M.A.T. alla gestione del presente contratto con le Direzioni Generali o con le Gerenze competenti Territorialmente per formale attestazione della Direzione Generale della Compagnia Aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici.

Nel caso il contratto fosse in coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

Il pagamento dei premi di polizza resterà unico e sarà effettuato dal Contraente, anche per il tramite della Iacobino Insurance Brokers S.r.l., direttamente nei confronti della delegataria, la quale provvederà a rimettere le quote di rispettiva spettanza alle singole coassicuratrici.

Alla Società Iacobino Insurance Brokers, consulente e broker dell'A.M.A.T., dovranno essere riconosciute per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, dalla Compagnia aggiudicataria e dalle eventuali coassicuratrici una provvigione fissata nella misura del 9% annuo sul premio annuo imponibile (tributi fiscali esclusi).

La provvigione suindicata dovrà essere riconosciuta per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, anche nell'ipotesi di cessazione dell'incarico di brokeraggio e/o di nomina di altro Broker.

Art.12 – Clausola sinistri

E' fatto obbligo alla Società Assicuratrice di comunicare trimestralmente all'A.M.A.T. S.p.A., l'elenco delle denunce di sinistro ricevute ed il numero assegnato a ciascuna pratica.

La società assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, a cicli semestrali, i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del liquidato, del riservato e di quelli senza seguito) .

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Assicuratrice entro gg. 180 dalla ricezione di ogni denuncia di sinistro comunicare all'A.M.A.T. S.p.A., anche attraverso il broker, l'esistenza di eventuali scoperture assicurative da qualunque causa generate; in assenza di tale comunicazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

Art. 13 – Calcolo del premio

Il premio complessivo lordo annuo é determinato dalla sommatoria dei premi dell'elenco autoveicoli allegato, fatta salva ad ogni rinnovo annuale l'applicazione delle formule c.d. "Bonus-Malus" e/o Pejus.

Art. 14 – Recesso dal contratto

La Società Assicuratrice potrà recedere anticipatamente dal Contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, solo al termine di ogni ricorrenza annuale, con preavviso di almeno 90 gg.

E' riconosciuta anche all'A.M.A.T. S.p.A. la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per qualunque motivazione solo al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di 90 gg.

Art. 15 – Durata e proroga del contratto

L'assicurazione ha la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31/03/2011.

Alla scadenza della polizza, da qualunque causa originata e quindi anche nell'ipotesi di recesso esercitato dal Contraente o dalla Società a norma del precedente art. 14, a richiesta dell'A.M.A.T. S.p.A. la Società si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

Art. 16 - Gestione a Libro Matricola (garanzia facoltativa)

La presente polizza ha per base un libro matricola nel quale risultano indicati i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o allo stesso dati in dotazione. A richiesta del Contraente la Società Assicuratrice è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa di cui alla presente polizza. Le esclusioni di veicoli, ammesse in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi dovranno comunque essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati/contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la Contraente dovrà darne comunicazione scritta alla Società Assicuratrice, anche attraverso il proprio broker, e la garanzia avrà inizio o termine dalle ore 24.00 del giorno risultante sul timbro di emissione apposto dall'assicurato su detta comunicazione o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società Assicuratrice o al broker del certificato/contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Entro 90 giorni dalla fine dell'annualità assicurativo sarà effettuata la regolazione del premio relativo ai movimenti di entrata ed uscita degli automezzi, mediante

appendice, con le seguenti modalità:

- in caso di aumento rispetto al premio iniziale, la Contraente é tenuta a pagare la differenza dovuta per il periodo assicurativo trascorso, cui la regolazione si riferisce;
- in caso di diminuzione, rispetto al premio iniziale, la Società Assicuratrice restituirà la parte di premio netto riscossa in più.

L'aumento o la diminuzione sarà pari alla differenza esistente tra i premi netti indicati nel libro matricola preventivo, compilato all'inizio dell'annualità assicurativa e i premi netti indicati nel libro matricola consuntivo compilato alla fine dell'annualità assicurativa. Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per il frazionamento.

Il versamento per la eventuale regolazione del premio dovrà essere effettuato entro il 90° giorno dalla data di comunicazione della Società Assicuratrice e dalla contestuale consegna della Appendice.

Nell'ipotesi in cui l'AMAT non dovesse ottemperare al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta entro i termini precedentemente indicati, la Società Assicuratrice dovrà fissargli a mezzo raccomandata postale un ulteriore termine di 45 giorni, trascorso infruttuosamente il quale i sinistri saranno pagati in forma proporzionalmente ridotta rispetto al premio pagato.

Il termine di 90 gg. dalla comunicazione scritta con contestuale invio dell'appendice è valido anche in caso di eventuali regolazioni che prevedono differenze passive a favore dell'AMAT.

Art. 17 - NORMA VALIDA SOLO IN CASO DI COASSICURAZIONE

La Società assicuratrice si assumerà la responsabilità solidale anche per le quote sottoscritte dalle Società coassicuratrici in deroga all' art. 1911 Cod.Civ. .

LA SOCIETA'

L'ASSICURATO

FAC SIMILE B

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

A.M.A.T. S.p.A.

(Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto)

PREMESSA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La stipula della presente polizza è disciplinata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Particolari in deroga e/o integrazione di quelle riportate generali, con la precisazione che in caso di discordanza prevaranno quelle particolari.

La garanzia è prestata, altresì, in base alle disposizioni tutte di legge e di CC.CC.NN.LL. in corso al momento della stipula del contratto; la Compagnia si obbliga, altresì, ad adeguare automaticamente il contratto a nuove disposizioni di legge o a nuovi CC.CC.NN.LL. che dovessero essere emanati nel corso della sua vigenza, fermo restando il relativo obbligo dell'A.M.A.T. di pagare in trecentosessantesimi il sovrappremio dovuto, sempre che da tali nuove disposizioni di legge o di CCNL derivino nuovi rischi da assicurare o nuove garanzie da prestare.

Ciò premesso la Società presta l'assicurazione per la responsabilità civile derivante all'A.M.A.T. S.p.A., ai sensi di legge nella sua qualità di esercente il servizio di autotrasporto pubblico urbano di persone relativamente alle attività anche esterne derivanti dall'assolvimento di detto servizio, comprese le relative attività tecniche, meccaniche e di servizio (officine, carrozzeria, etc.) anche con uso di mezzi meccanici e di sollevamento semoventi, il servizio di fornitura gratuita di biciclette in un numero massimo di 300 (attualmente sono in uso 40 biciclette presso Parcheggio coperto ex Upim via Mazzini e 40 biciclette presso parcheggio scoperto di Via Oberdan) e quant'altro attinente l'esercizio cui è istituzionalmente preposta.

DEFINIZIONI

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Broker:	Iacobino Insurance Brokers Srl
Società:	La Compagnia di Assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione

- Franchigia:** L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato
- Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- Mercedi:** Ammontare delle retribuzioni lorde a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale assicurato in polizza
- Polizza:** Il documento che prova il contratto di assicurazione
- Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società
- Responsabilità Civile:** la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi degli artt. 2043 ss c.c. e 28 della Cost., nonché la responsabilità personale dell'Assicurato che nell'esercizio dell'attività amministrativa abbia leso un interesse legittimo
- Responsabilità Amministrativa ed Erariale:** la responsabilità che incombe sull'assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione ed all'Erario

Responsabilità Contabile: la forma di responsabilità amministrativa che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico da parte dell'assicurato, detto "agente - contabile", fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Richiesta Risarcimento: Qualunque citazione in giudizio od altra richiesta o comunicazione scritta di qualunque tipo emessa nei confronti dell'Assicurato ed a questi inviata che faccia riferimento ad un fatto illecito

Circostanza: qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti del Contraente o di un Assicurato ovvero qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Dipendenti: Tutto il personale, INAIL e NON INAIL ed i lavoratori parasubordinati

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI)

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 c.c. l'omissione involontaria da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società Assicuratrice, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio e/o modifica della normativa a decorrere dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate).

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 c.c.).

2) CLAUSOLA DI BUONA FEDE INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL, l'INPS e/o altri Istituti Previdenziali di dipendenti dell'Assicurato per errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo. L'Assicurato è altresì esonerato dell'obbligo di denuncia delle posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo restando l'obbligo in sede di regolazione del premio di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

3) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro

l'Assicurato e il Contraente debbono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.)

4) PERFEZIONAMENTO POLIZZA E PAGAMENTO DEL PREMIO

La polizza verrà perfezionata dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna della stessa, onde consentire un suo accurato controllo, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 31/03/2008. La prima rata di premio complessivamente dovuta dall'A.M.A.T. S.p.A. dovrà essere pagata entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 31/03/2008).

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato da 15 a 90 gg.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio o quelle successive entro i su indicati termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo a quello di scadenza per l'effettuazione del pagamento sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

5) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni tre aventi effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31/03/2011.

6) PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Alla scadenza della polizza, da qualunque causa originata e quindi anche nell'ipotesi di recesso esercitato dal Contraente o dalla Società a norma del successivo art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, a richiesta dell'A.M.A.T. S.p.A. la Società si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

7) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A deroga dell'art. 1913 c.c., in caso di sinistro, anche mortale, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società entro gg. 30 da quando ne hanno avuto conoscenza, fornendo altresì tutte le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento dell'attività istruttoria.

L'Assicurato e/o il Contraente devono, altresì, dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione giudiziale da chiunque proposta contro l'Assicurato, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

8) RECESSO DAL CONTRATTO

La Società Assicuratrice potrà recedere anticipatamente dal Contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, solo al termine di ogni ricorrenza annuale, con preavviso di almeno 90 gg.

E' riconosciuta anche all'A.M.A.T. S.p.A. la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per qualunque motivazione solo al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di 90 gg.

9) PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

10) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

11) FORO COMPETENTE

Resta convenuto che per qualunque controversia nascente dal presente contratto deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.

12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti.

SEZIONE N. 1 ASSICURAZIONE BASE

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società presta l'assicurazione per la responsabilità civile derivante all'A.M.A.T. S.p.A., ai sensi di legge nella sua qualità di esercente il servizio di autotrasporto pubblico urbano di persone relativamente alle attività anche esterne derivanti dall'assolvimento di detto servizio, comprese le relative attività tecniche, meccaniche e di servizio (officine, carrozzeria, etc.) anche con uso di mezzi meccanici e di sollevamento semoventi e quant'altro attinente l'esercizio cui è istituzionalmente preposta.

L'assicurazione si intende anche prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente ai sensi di legge:

- in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati ove si esplicano le attività per le quali è prestata la garanzia e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- dalla proprietà, installazione, e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari dell'Azienda;
- in qualità di esercente di parcheggi pubblici e dell'Impresa, garages ed impianti di distribuzione di carburante;
- dall'organizzazione di visite all'Azienda;
- in qualità di proprietario e/o conduttore di chioschi, tettoie, pensiline di attesa per sosta utenti ed attrezzature fisse, pertinenti all'attività dichiarata;
- dalla partecipazione a mostre ed a fiere;
- dall'esercizio di ambulatori e/o uffici, esclusivamente nell'ambito dei depositi e/o uffici, con rinuncia alla rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non;
- dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso dalle autorità;
- dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative gestite direttamente;
- da manifestazioni organizzate dall'Azienda;
- dall'organizzazione di concorsi in genere ovunque svolti;
- dalla proprietà di cani da guardia;

- dalla installazione e manutenzione di cartelli pubblicitari anche di proprietà di terzi, effettuata a cura del Contraente sia all'interno che all'esterno degli autobus, sia su pensiline che su altre pertinenze;
- per i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci;
- la garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree soggette alla disciplina del Codice delle Assicurazioni.

2) ESCLUSIONI:

Dall'Assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto al successivo art. 8 num. 5);
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti, fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;
- c) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità al Codice delle Assicurazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- d) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione o impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
- f) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso ingestione, inalazione e/o esposizione all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;
- g) di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente o che siano la conseguenza di un atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o successivamente al sinistro; a tal

fine per atto di terrorismo si intende qualunque atto che comprende, ma non solo: l'uso della forza o della violenza o della minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano, individualmente o per conto o in connessione con qualsiasi governo o organizzazione, per finalità politiche, religiose, ideologiche o con scopi simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di intimorire tutta o parte delle popolazione;

- h) di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per il controllo, la prevenzione o la repressione di atti di terrorismo;
- i) conseguenti a guerra, dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti.

3) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione si intende altresì prestata:

- a) Per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da dolo o colpa grave di persone delle quali debba rispondere (dipendenti e non), salvo rivalsa della Società Assicuratrice nei loro confronti.
- b) L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti del Contraente per i danni a cose o persone involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nell'esercizio delle loro mansioni. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p.

4) R.C.O.: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) Ai sensi degli artt. 10 e 11 DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 38/2000 degli infortuni (comprese le malattie professionali così come precisato al successivo art. 7), sofferti da prestatori di lavoro dipendenti INAIL dell'A.M.A.T. ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La Società Assicuratrice, quindi, si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste eventualmente dall'INAIL a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti

a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'INAIL e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

- b)** Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (biologico, morale ed esistenziale compresi) non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (comprese le malattie professionali)

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; la garanzia opera comunque nei casi di buona fede di cui all'art.2 delle Condizioni Generali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA "NON INAIL"

La Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 38/2000, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò semprechè sia operante la garanzia RCO e nell'ambito dei massimali previsti.

6) PERSONE CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente assicurazione devono considerarsi terzi:

- a) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni (comprese le malattie professionali) per gli infortuni da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio;

- b) il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore di esercizio, i Dirigenti ed i dipendenti di ogni ordine e grado soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, quando l'INAIL li considera fuori servizio;
- c) il Comune e la Provincia di Taranto, tutte le Aziende Municipalizzate e Provincializzate di Taranto, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione od in uso al Contraente;
- d) gli appaltatori, i subappaltatori ed i loro dipendenti, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- e) le persone (non in rapporto di dipendenza con l' Assicurato) che partecipano occasionalmente ai lavori, e che per tali eventi subiscano delle lesioni corporali.

7) MALATTIE PROFESSIONALI

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) di cui alla Condizione Particolare 4) è estesa al rischio delle malattie professionali secondo la elencazione di cui alle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al DPR 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società Assicuratrice:

- a)** per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b)** per i danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1.** per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2.** per le malattie professionali conseguenti:

- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3. per malattie professionali che si manifestano dopo sei mesi dalla data cessazione del rapporto di lavoro.

La Società Assicuratrice ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture sanitarie ed amministrative dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili le clausole della presente polizza in punto di denuncia di sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne ha avuto conoscenza, alla Società Assicuratrice l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

8) ALTRE ESTENSIONI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'assicurazione deve, altresì, intendersi estesa:

- 1) Ai danni cagionati dalla somministrazione di cibi e bevande, tramite distributori automatici o servizio bar, sempre che la somministrazione sia avvenuta durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
- 2) Ai danni cagionati a cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa, a carico dell'Assicurato, di €.130,00= per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di

€. 258.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

- 3) Ai danni ad autoveicoli di dipendenti o di terzi parcheggiati e sostanti fuori o nell'ambito delle strutture aziendali dove si svolge l'attività dell'Assicurato e di cui il medesimo sia responsabile. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio. Tale garanzia è prestata con una franchigia di €. 77,00 per ogni mezzo danneggiato.
- 4) Ai danni derivanti da interruzioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti al sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00=, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di €. 207.000,00= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

- 5) La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso eventuali ospiti ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'A.M.A.T. consegnate o non consegnate. Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di €. 2.500,00= per ogni danneggiato, per le cose consegnate e con il limite di €. 1.000,00= per le cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, danaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

- 6) Alla responsabilità civile derivante alla Contraente, nella sua qualità di sostituto, per l'incombenza di dichiarazione relativamente alla compilazione dei Mod. 730 dei propri dipendenti. Tale estensione di garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento per sinistro di €. 2.500,00 con un massimo di €. 52.000,00 per anno assicurativo.
- 7) Ai danni derivanti: da muri di recinzione e di contenimento; da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione purché si tratti di lavori effettuati in economia, con

l'intesa che, ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia diviene operante a favore dell'A.M.A.T. nella sua qualità di committente; da montavivande, montaletti e montalettighe, da cabine elettriche, depuratori, inceneritori, ferma la esclusione di cui all'art.2 lett. D delle presenti Condizioni Particolari.

- 8) Alla responsabilità civile personale e professionale del responsabile della sicurezza e dei preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono le attività indicate nell'art. 1 del D.Lgs 19/09/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze; tale estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di Dirigenti e funzionari fra loro.
- 9) Alla responsabilità civile ricadente sull'AMAT in qualità di società gestore dei parcheggi pubblici nel territorio del Comune di Taranto e precisamente individuate nelle Zone di cui al prospetto allegato alla presente polizza per costituirne parte integrante, giusta deliberazione Comunale.

Sono, altresì, comprese le responsabilità eventualmente ricadenti sull'AMAT per danni (esclusi incendio e furto) subiti dai veicoli di terzi parcheggiati nelle Zone di parcheggio pubblico gestite dall'AMAT di cui al prospetto allegato ; detta garanzia viene prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro e con un limite di indennizzo di € 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

- 10) Alla responsabilità civile ricadente sull'AMAT per il servizio di fornitura in comodato gratuito di biciclette in numero massimo di 300 (attualmente ne sono utilizzate 80, dislocate come in Premessa), limitatamente ai danni che gli utilizzatori di queste bici doversero subire e/o arrecare a terzi in conseguenza di guasti sulle stesse esistenti (ed opportunamente accertati) e con esclusione di qualsivoglia altro danno. Ai fini dell'operatività della presente estensione di garanzia si allega alla presente polizza per costituirne parte integrante modulo con relativa regolamentazione del servizio che gli utilizzatori devono sottoscrivere all'atto della consegna della bicicletta.

9) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione delle parti lese, anche se non costituitesi parte civile, e comunque massimo sino al giudizio di Cassazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati, su segnalazione dell'A.M.A.T. e di concerto con il Broker, e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

10) CLAUSOLA SINISTRI

E' fatto obbligo alla Società Assicuratrice di comunicare trimestralmente all'A.M.A.T. S.p.A., l'elenco delle denunce di sinistro ricevute ed il numero assegnato a ciascuna pratica.

La società assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, a cicli semestrali, i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del liquidato, del riservato e di quelli senza seguito) .

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Assicuratrice entro gg. 180 dalla ricezione di ogni denuncia di sinistro comunicare all'A.M.A.T. S.p.A., anche attraverso il broker, l'esistenza di eventuali scoperture assicurative da qualunque causa generate; in assenza di tale comunicazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

11) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza al successivo art. 15 ed é regolato alla fine di ciascun periodo

assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio (mercedi e compensi vari), dovendo a tal fine l'A.M.A.T. comunicare tutte le mercedi e compensi vari corrisposte ai soggetti garantiti dalla presente polizza in ciascun periodo assicurativo annuo o inferiore all'anno nel caso di minor durata del contratto. Il termine per la comunicazione dei dati di regolazione del premio viene convenuto in 90 gg. dalla fine di ogni annualità assicurativa, mentre il pagamento della eventuale differenza attiva dovuta dovrà avvenire entro 90 gg. dal pervenimento della comunicazione scritta della Società Assicuratrice con contestuale invio dell'appendice. Nell'ipotesi in cui l'A.M.A.T. non dovesse comunicare i dati necessari alla regolazione del premio e/o non dovesse ottemperare al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta entro i termini precedentemente indicati, la Società Assicuratrice dovrà fissargli a mezzo raccomandata postale un ulteriore termine di 45 giorni trascorso il quale i sinistri saranno pagati in forma proporzionalmente ridotta rispetto al premio pagato.

Il termine di gg. 90 dalla comunicazione scritta con contestuale invio dell'appendice è valido anche in caso di eventuali regolazioni che prevedono differenze passive a favore dell'A.M.A.T.

12) CLAUSOLA BROKER

Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ed al Broker (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. - Sede di Taranto, via Cavour 30, tel. n. 099.4533551 - fax n. 099.4533553).

Il Contraente dichiara di avere in corso con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. un rapporto gratuito di consulenza e brokeraggio assicurativi e di avere affidato alla stessa la gestione del presente contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente anche dalla Iacobino Insurance Brokers S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria, su direttive della A.M.A.T..

La Iacobino Insurance Brokers collaborerà con l'A.M.A.T. alla gestione del presente contratto con le Direzioni Generali o con le Gerenze competenti Territorialmente per

formale attestazione della Direzione Generale della Compagnia Aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici.

Nel caso il contratto fosse in coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto Comune.

Il pagamento dei premi di polizza resterà unico e sarà effettuato dal Contraente, anche per il tramite della Iacobino Insurance Brokers S.r.l., direttamente nei confronti della delegataria, la quale provvederà a rimettere le quote di rispettiva spettanza alle singole coassicuratrici.

Alla Società Iacobino Insurance Brokers, consulente e broker dell'A.M.A.T., dovranno essere riconosciute per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, dalla Compagnia aggiudicataria e dalle eventuali coassicuratrici una provvigione fissata nella misura del 15% annuo sul premio annuo imponibile (tributi fiscali esclusi).

La provvigione suindicata dovrà essere riconosciuta per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, anche nell'ipotesi di cessazione dell'incarico di brokeraggio e/o di nomina di altro Broker.

13) MASSIMALI ASSICURATI

I Massimali Assicurati con la presente polizza sono i seguenti:

RCT: €. 5.000.000,00 Unico per sinistro

RCO: €. 5.000.000,00 Unico per sinistro

Si precisa che in caso di sinistro che coinvolga entrambe le garanzie assicurative (Responsabilità civile terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) il massimale si intenderà sempre di €.5.000.000,00 Unico, senza possibilità di cumulo.

La massima esposizione annua della Società Assicuratrice non potrà comunque superare il limite annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi, di €.26.000.000,00=.

14) CALCOLO DEL PREMIO

Mercedi preventivate € 10.000.000,00 x _____ %° = € _____ (Premio Lordo annuo)

15) NORMA VALIDA IN CASO DI COASSICURAZIONE

La Società assicuratrice si assumerà la responsabilità solidale anche per le quote sottoscritte dalle Società Coassicuratrici in deroga all' art. 1911 c.c.

LA SOCIETÀ'

A.M.A.T. S.p.A.

SEZIONE N. 2) RC. PATRIMONIALE PER DIRIGENTI

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) RC. PATRIMONIALE DIRIGENTI

L'Assicurazione è prestata, in conformità a quanto disposto dall'art. 26 del CCNL – Accordo Confservizi – Federmanager del 21/12/2004 e ad ulteriore integrazione di quanto ivi espressamente previsto, per ogni tipo di responsabilità civile in cui possono incorrere i Dirigenti dell'AMAT nell'esercizio delle loro funzioni, senza diritto di rivalsa nei loro confronti ed escluse le ipotesi di atti e/o fatti commessi con dolo o colpa grave.

La garanzia comprende anche le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni, escluse sempre le ipotesi di dolo e colpa grave, di cui i Dirigenti debbono rispondere a norma di legge nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui i Dirigenti stessi debbano rispondere a norma di legge.

La garanzia assicurativa è, inoltre, estesa all'azione di rivalsa esperita dall'AMAT che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali o dei danni materiali provocati dai Dirigenti stessi, in proprio o in concorso con altri.

Si conviene, infine, che in caso di decesso del Dirigente, rimane l'obbligo della Compagnia di Assicurazioni di tenere indenni i suoi eredi sia dalle

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi sia dalle azioni di rivalsa esperite dall'A.M.A.T., per sinistri verificatisi durante il tempo di validità dell'assicurazione.

2) ESTENSIONI DI GARANZIA

Le garanzie di cui alla condizione n. 1 é estesa:

- alle perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- alla perdite patrimoniali connesse all'assunzione e gestione del personale;
- agli incarichi, di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Dirigenti in rappresentanza dell'A.M.A.T. presso altri organi collegiali;
- alle perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- alle richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere dai singoli Dirigenti in tutto il territorio dell'Unione Europea, ovvero, se in servizio presso consolati o ambasciate, anche al di fuori del territorio dell'Unione; in quest'ultimo caso la garanzia assicurativa è, però, operante esclusivamente a seguito dell'applicazione della legge italiana e per attività specificamente previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato consolare;
- alle perdite patrimoniali poste a carico dei Dirigenti dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, purché in possesso di legale qualifica e che abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla Legge; sono quindi assicurate dalla presente polizza le attività svolte dai singoli Dirigenti in funzione di "Datori di Lavoro" e/o "Responsabili del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lvo n. 626 del 19/09/1994 e successive modifiche

ed integrazioni, nonché di "Committenti", "Responsabili dei lavori", "Coordinatori per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lvo n. 494 del 14/08/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

3) ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante per:

- smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi e titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazioni di cose, furto, rapina od incendio;
- attività svolta dai Dirigenti quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di Enti della Pubblica Amministrazione diversi dall'AMAT S.p.A. e/o di enti privati;
- responsabilità assunte volontariamente dai Dirigenti al di fuori dei compiti d'ufficio o di servizio e non derivantigli dalla legge, da statuto, da contratto o da regolamenti o disposizioni dell'AMAT S.p.A.;
- azioni od omissioni imputabili ai Dirigenti a titolo di dolo, accertato con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria competente;
- inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danno ambientale in genere, presenza ed effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo ed amianto;
- calunnia, ingiuria e diffamazione;
- multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente contro il singolo Dirigente, salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale del Dirigente;
- azioni di un Dirigente contro un altro Dirigente, salvo che il Dirigente non provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito dalla presente polizza;

- la responsabilità civile di cui al D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche ed integrazioni o comunque legata al possesso, all'uso o alla custodia di veicoli a motore, natanti, rimorchi o velivoli;
- l'attività di levata protesti;
- le responsabilità incombenti sui Dirigenti e previste agli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487 e 2488 cod. civ.;
- l'attività professionale di consulenza fornita a terzi dietro pagamento;
- fatti o circostanze pregresse già note al singolo Dirigente, all'AMAT S.p.A. e/o già denunciati prima della decorrenza della presente assicurazione;
- danni derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- danni derivanti, direttamente o indirettamente, da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo.

4) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Compagnia Assicuratrice, sin dalla denuncia del sinistro ed anche in mancanza di domanda risarcitoria, assume sempre e tempestivamente a proprie spese la difesa del Dirigente, gestendo la vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale, amministrativa e contabile, designando di concerto con il Broker, ove occorra, legali, tecnici o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Dirigente stesso con il suo assenso.

La Compagnia Assicuratrice risponde delle spese necessarie ad assumere la difesa del Dirigente, ai sensi del precedente comma, entro il limite di un importo pari ad ¼ del massimale previsto per singolo sinistro, fermo restando che non risponde di spese per legali, tecnici o consulenti che non siano da essa designati e che non siano stati concordati con il Broker.

5) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Dirigente, a mezzo del Contraente, deve darne avviso per iscritto, anche a mezzo fax, alla Compagnia Assicuratrice e "per conoscenza" al Broker indicato in polizza, nel termine di 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- ricevimento di informazione di garanzia;
- formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (privato, Ente Pubblico, Corte dei Conti etc...) ovvero comunicazione di una circostanza da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento;
- ricevimento di notifica dell'avvio di procedimento per responsabilità contabile.

6) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (CLAIMS MADE)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento danni e per le circostanze di cui l'A.M.A.T. e/o l'Assicurato siano venuti a conoscenza per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (dalle ore 24.00 del 31/03/2008 sino alle ore 24.00 del 31/03/2011), a condizione che tali richieste e circostanza siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre cinque anni prima della data di stipula del presente contratto di assicurazione (periodo di garanzia retroattiva) .

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Compagnia di Assicurazioni nei due anni successivi alla scadenza del presente contratto di assicurazione (periodo di garanzia postuma), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, così come definito al comma precedente.

Il periodo di garanzia postuma è esteso ai cinque anni successivi alla scadenza della polizza, nel caso di morte o pensionamento del Dirigente assicurato o di cessazione da parte di questi ultimi per qualsiasi motivo dell'attività assicurata, tranne il licenziamento per giusta causa, purché naturalmente la denuncia di

sinistro sia afferente sempre a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del presente contratto di assicurazione, così come definito al primo comma della presente condizione contrattuale.

Per i sinistri denunciati alla Compagnia di Assicurazioni durante il periodo di postuma, quest'ultima risponderà non oltre il massimale indicato in polizza per assicurato e per sinistro.

La garanzia retroattiva e quella postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente ed a garanzia degli stessi rischi, avranno validità esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenti condizioni.

7) MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata per i seguenti massimali: € **1.000.000,00//** Unico per sinistro e per singolo assicurato. Nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro nella causazione di un medesimo sinistro il Massimale è pari ad Euro 10.000.000,00 Unico per sinistro.

Il massimo esborso che può derivare alla Società dalla presente polizza non potrà comunque superare il limite aggregato annuo di Euro 10.000.000,00 indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi.

8) CALCOLO DEL PREMIO

Mercedi preventivate € 210.000,00 x _____%° = € _____ (Premio Lordo annuo)

9) CLAUSOLE APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE

Per quanto non espressamente regolato in questa sezione, valgono le norme di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e di cui alla precedente sezione n. 1 Assicurazione Base.

LA SOCIETÀ'

A.M.A.T. S.p.A.

SEZIONE N. 3) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA – FACOLTATIVA A **CARICO DEI SINGOLI ASSICURATI**

1) Assicurazione integrativa - facoltativa per i Dirigenti

La Società si obbliga a tenere indenni i Dirigenti dell'AMAT S.p.A. di quanto questi siano tenuti a pagare, quali responsabili civili per atti e/o fatti commessi con colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nonché quali responsabili ai sensi di legge o per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza e/o all'Erario, in conseguenza di azioni, omissioni o ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni (Responsabilità Amministrativa ed Erariale), nonché in conseguenza dell'attività di gestione di beni e valori appartenenti alla Pubblica Amministrazione, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari (Responsabilità Amministrativo – Contabile).

Si conviene, infine, che in caso di decesso del Dirigente, rimane l'obbligo della Compagnia di Assicurazioni di tenere indenni i suoi eredi sia dalle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi sia dalle azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione, compreso l'Ente di appartenenza, per sinistri verificatisi durante il tempo di validità dell'assicurazione.

2) Assicurazione integrativa - facoltativa per Amministratori ***(Presidente e Consiglieri di Amministrazione)***

La Società si obbliga a tenere indenni gli Amministratori dell'AMAT S.p.A. (Presidente e Consiglieri di Amministrazione) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali responsabili civili anche per atti e/o fatti commessi con colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nonché quali responsabili ai sensi di legge o per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite

patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di appartenenza e/o all'Erario, in conseguenza di azioni, omissioni o ritardi commessi nell'esercizio delle proprie funzioni (Responsabilità Amministrativa ed Erariale), nonché in conseguenza dell'attività di gestione di beni e valori appartenenti alla Pubblica Amministrazione, in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari (Responsabilità Amministrativo - Contabile).

Si conviene, infine, che in caso di decesso del Presidente o dei Consiglieri d'Amministrazione, rimane l'obbligo della Compagnia di Assicurazioni di tenere indenni i suoi eredi sia dalle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi sia dalle azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione, compreso l'Ente di appartenenza, per sinistri verificatisi durante il tempo di validità dell'assicurazione.

3) MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione é prestata per i seguenti massimali: € **1.000.000,00//** Unico per sinistro e per singolo assicurato. Nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro nella causazione di un medesimo sinistro il Massimale è pari ad Euro 10.000.000,00 Unico per sinistro.

Il massimo esborso che può derivare alla Società dalla presente polizza non potrà comunque superare il limite aggregato annuo di Euro 10.000.000,00 indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi.

4) CLAUSOLE APPLICABILI ALLA PRESENTE SEZIONE

Per quanto non espressamente regolato in questa sezione, valgono le norme di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione e di cui alla precedente sezione n. 2.

REGOLAMENTO DELLE ADESIONI ALLE ASSICURAZIONI INTEGRATIVE – FACOLTATIVE

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

Per aderire alle assicurazioni integrative - facoltative di cui alla presente sezione n. 3, i Dirigenti o gli Amministratori interessati dovranno compilare e sottoscrivere una richiesta di adesione secondo i modelli predisposti dal Broker "Iacobino Insurance Brokers Srl" allegati alla polizza per costituirne parte integrante ed inviarla, tramite l'A.M.A.T. S.p.A., a quest'ultimo presso la sua Sede di Taranto alla Via Cavour 30 (Tel 099 4533551 / Fax 099 4533553).

Il singolo Assicurato (Dirigente o Amministratore) dovrà quindi corrispondere personalmente il sovrappremio dovuto entro giorni 90 dall'invio della richiesta di adesione al Broker medesimo (e per conoscenza all'AMAT) e la Società emetterà regolare appendice di polizza con decorrenza dalla data di ricezione di detta richiesta di adesione da parte del Broker e con scadenza alla stessa data della polizza base.

Il premio per le assicurazioni integrative - facoltative la cui richiesta di adesione dovesse pervenire successivamente alla data di effetto della polizza base, verrà calcolato in ragione di 1/365 di ogni giornata di garanzia.

LA SOCIETA'

A.M.A.T. S.p.A.

NOTA BENE

Si precisa, altresì, che la quotazione delle "assicurazioni integrative - facoltative" di cui alla presente Sezione n. 3 è obbligatoria per tutte le Compagnie Assicuratrici partecipanti alla gara, ma è ininfluente ai fini della aggiudicazione della stessa, per la quale si prenderà in considerazione solo la quotazione formulata per le sezioni n. 1-2.

RICHIESTA DI ADESIONE PER DIRIGENTI GARANZIE SEZIONE N. 3

Il/La _____ sottoscritto/a

Codice Fiscale _____, nato/a a _____

Residente a _____

Dirigente dell'A.M.A.T. S.p.A., e svolgente funzioni di _____

RICHIEDE

Di estendere la polizza n. _____ stipulata dall'AMAT S.p.A. con la Compagnia di Assicurazioni _____, avente effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31/03/2011, alla assicurazione integrativa - facoltativa ivi prevista alla Sezione n. 3, con impegno a corrispondere personalmente il sovrappremio di € _____, nei termini indicati in polizza e secondo le modalità che verranno comunicate dall'Azienda di concerto con il Broker Iacobino Insurance Brokers srl.

A TAL FINE DICHIARA

- Di non avere ricevuto alla data di sottoscrizione della presente alcuna richiesta di risarcimento danni in ordine a comportamenti, atti e/o fatti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a se imputabile;
- Di incaricare a titolo non oneroso la Iacobino Insurance Brokers Srl alla gestione di tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione, ivi compresa la segnalazione di tutti gli eventuali miglioramenti tecnico - economici sulla stessa praticabili;
- Di avere/non avere già in corso con la compagnia di assicurazione _____ polizza personale a garanzia dei medesimi rischi

Taranto, lì

FIRMA

.....

RICHIESTA DI ADESIONE PER AMMINISTRATORI GARANZIE SEZIONE N.

3

Il/Lasottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____, nato/a

a _____ Residente _____

Amministratore dell'A.M.A.T. S.p.A., e svolgente funzioni
di _____

RICHIEDE

Di estendere la polizza n. _____ stipulata dall'AMAT S.p.A. con la Compagnia di Assicurazioni _____, avente effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31/03/2011, alla assicurazione integrativa - facoltativa ivi prevista alla Sezione n. 3, con impegno a corrispondere personalmente il sovrappremio di € _____, nei termini indicati in polizza e secondo le modalità che verranno comunicate dall'Azienda di concerto con il Broker Iacobino Insurance Brokers srl.

A TAL FINE DICHIARA

- Di non avere ricevuto alla data di sottoscrizione della presente alcuna richiesta di risarcimento danni in ordine a comportamenti, atti e/o fatti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento, fatto o circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a se imputabile;
- Di incaricare a titolo non oneroso la Iacobino Insurance Brokers Srl alla gestione di tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione, ivi compresa la segnalazione di tutti gli eventuali miglioramenti tecnico - economici sulla stessa praticabili;

- Di avere/non avere già in corso con la compagnia di assicurazione_____ polizza personale a garanzia dei medesimi rischi

Taranto, lì

FIRMA

.....

ZONA	DELIMITAZIONE (quadrilatero compreso tra le vie)	N° POSTI TEORICI	POSTI DISABIL I	CARICO SCARICO MERCÌ	BAN CHE POS TA	PREFET. POLIZIA FF.AA.	MEDICI VISITA DOM.	MOTO	POSTI EFFETTIVI	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
A	C.SO DUE MARI - VIA ROMA - VIA DE CESARE - LUNGOMARE	1400	24	36	12	83	4	14	1227	DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 726/2007 N° 797/2007 CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N° 8327 DEL 24/05/2007
B	VIA DE CESARE - VIA NITTI - LUNGOMARE - VIA PITAGORA	1853	32	39	12	0	1	11	1758	
C	VIA NITTI - VIA CRISPI - VIA PITAGORA - V.LE VIRGILIO - VIA DI PALMA - VIA SAURO VIA PACORET	2250	20	21	1	10	0	15	2183	
D	VIA BRUNO - VIA LACLOS - VIA MINNITI - V.LE VIRGILIO	181	6	0	0	0	0	0	175	
E	C.SO ITALIA VIA MARCHE	81	2	6	0	0	0	0	73	
H	V.LE MAGNA GRECIA VIA LIGURIA	124	9	3	0	0	0	0	112	
I	VIA SALINELLA VIA SOLITO	80	2	0	0	0	0	0	78	
L	VIA C. BATTISTI	154	2	3	0	0	0	1	148	
M	VIA FALANTO - VIA LEONIDA - VIA P. AMEDEO - PIAZZALE FADINI	103	2	6	0	0	0	1	94	
MAZZINI	PARCHEGGIO CHIUSO E COPERTO (VIA MAZZINI)	69	1	0	0	0	0	0	68	
OBERDAN	PARCHEGGIO CHIUSO E SCOPERTO (VIA OBERDAN)	120	3	0	0	0	0	0	117	
BARACCAMENTI CATTOLICA	PARCHEGGIO RECINTATO E SCOPERTO (VIA DI PALMA)	130	2	0	0	0	0	0	128	

ZONA	DELIMITAZIONE (quadriatero compreso tra le vie	N° POSTI TEORICI	POSTI DISABIL I	CARICO SCARICO MERCİ	BAN CHE POS TA	PREFET. POLIZIA FF.AA.	MEDICI VISITA DOM.	MOTO	POSTI EFFETTIVI	PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
CAMPANIA	PARCHEGGIO RECINTATO E SCOPERTO (VIA CAMPANIA/EMILIA)	57	1	0	0	0	0	0	56	DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 14/2007
TALSA	C.SO VITTORIO EMANUELE	119	2	2	0	0	0	0	115	
TALSA	V.le EUROPA tra via Sanguzza e via Mad. Grazie	100	4	1	0	0	0	0	95	DETERMINE DIRIGENZIALI DEL 31/01/2008 NN° 32 - 33 - 34
TALSA	Via CACACE (area Mercatale - Mercoledì e Domenica)	90	3	0	0	0	0	0	87	
TARANTO	PIAZZA MUNICIPIO	30	5	0	0	0	0	0	25	
TOTALI		6941	120	117	25	83	5	42	6539	

DIMENSIONI DI OGNI SINGOLO
STALLO DI SOSTA PER VEICOLI:
m 4,80 x 2,20
PARI AD UN'AREA DI **10,56 m²**

AREA COMPLESSIVAMENTE DESTINATA A
PARCHEGGI A PAGAMENTO:
66.866 m² (10,56x6332)

**ATTESTATO DI PRESA IN CONSEGNA DELLA BICICLETTA
E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO SOTTOSCRITTE
AL MOMENTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA CHIAVE**

N. A/ 81402

Il sottoscritto....., nato
a.....il..... e residente
in..... alla Via.....
(c.f.....), lette attentamente le condizioni
riportate sul retro,

ACCETTA

il servizio offerto alle suddette inscindibili condizioni, assumendo gli obblighi e le responsabilità a proprio carico come sopra specificato. Precisa che la bicicletta presa in consegna è contraddistinta dal n.....

ORA DI PRELIEVO:.....

Taranto,.....

IL CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis del codice civile, il sottoscritto sottoscrive espressamente per accettazione delle seguenti clausole espressamente conosciute, accettate e concordate: art. 2 (Il bene consegnato al cliente), art. 3 (Modalità di utilizzazione) lett. A)-B)-C)-D), art. 4 (Responsabilità del cliente) lett. A)-B)-C)-D)-E)-F)-G)-H)-I)-J)-K)-L), art. 5 (Esenzione di responsabilità in capo all'A.M.A.T. S.p.A.), art. 6 (Rinvio alle norme del codice civile), art. 7 (Foro competente), art. 8 (Privacy).

IL CLIENTE

Taranto,.....

ORA DI CONSEGNA DELLA BICICLETTA PRELEVATA.....

IL CLIENTE

Taranto,.....

gct 3391 C8/6-2

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • e-mail: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° Iscrizione al registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

COPIA PER IL CLIENTE

Articolo 1. Gratuità del servizio.

L'utilizzo della bicicletta è completamente gratuito ed è riservato ai clienti i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Articolo 2. Il bene consegnato al cliente.

Il cliente dichiara e riconosce che la bicicletta consegnatagli in uso temporaneo è in perfette condizioni di manutenzione ed è idonea all'uso cui è destinata, munita di tutti i dispositivi obbligatori di cui all'art. 68 e 69 del codice della strada.

Articolo 3. Modalità di utilizzazione.

Il cliente accetta espressamente le seguenti condizioni e si obbliga:

- A) A consegnare al momento del ritiro un documento valido di riconoscimento.
- B) A riconsegnare la bicicletta nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento del prelievo.
- C) Ad utilizzare la bicicletta per il tempo strettamente necessario alle proprie necessità.
- D) In ogni caso, a non utilizzare la bicicletta per più di due ore consecutive, esclusi imprevisti da giustificare.

Articolo 4. Responsabilità del cliente.

Il cliente accetta espressamente le seguenti clausole e si obbliga:

- A) A risarcire tutti i danni, alle varie parti della bicicletta stessa, nessuna esclusa, compresi gli equipaggiamenti, eventualmente a lui imputabili per incauto utilizzo del mezzo.
- B) A condurre ed utilizzare la bicicletta rispettandone i criteri di costruzione e di legge (in quest'ultimo caso con particolare riferimento all'osservanza delle disposizioni dettate dal codice della strada).
- C) A non riconoscere alcun diritto di proprietà sulla bicicletta e sulla chiave in uso.
- D) A consegnare la chiave in dotazione dietro semplice richiesta ad insindacabile giudizio dell'A.M.A.T. S.p.A. e dei suoi incaricati.
- E) A non cedere la guida della bicicletta o la custodia a persone diverse dal cliente stesso. In caso contrario il cliente sarà comunque responsabile nei confronti dell'A.M.A.T. S.p.A..
- F) In caso di sinistro stradale, a corrispondere incondizionatamente il risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi, durante l'uso della bicicletta.
- G) A corrispondere in favore dell'A.M.A.T. S.p.A. la somma necessaria al ripristino totale della bicicletta eventualmente danneggiata e/o comunque resa inidonea al suo utilizzo a seguito di incidente e/o rottura colposa.
- H) Sempre in caso di sinistro stradale con veicoli assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 990/69, a compilare unitamente alla controparte il modulo di constatazione amichevole di incidente - consegnato in dotazione all'atto del ritiro della bicicletta - ovvero, in caso di particolare conflittualità nell'attribuzione della responsabilità o di altro tipo di sinistro, a chiedere l'intervento delle Autorità preposte (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia Stradale) per l'accertamento dei fatti. In difetto, il cliente sarà comunque ritenuto unico responsabile nei confronti dell'A.M.A.T. S.p.A..
- I) A non manomettere alcuna parte della bicicletta.
- J) A non trasportare alcun passeggero.
- K) A comunicare tempestivamente all'A.M.A.T. S.p.A. l'eventuale smarrimento della chiave in dotazione.
- L) A denunciare immediatamente agli Organi competenti l'eventuale furto della bicicletta ed a consegnare una copia della denuncia presso l'A.M.A.T. S.p.A. unitamente alla chiave in dotazione. In caso contrario, il cliente sarà tenuto al pagamento della bicicletta al valore commerciale del momento. È fatto comunque salvo il diritto dell'AMAT SpA di agire nei confronti del cliente ai sensi dell'art. 1805 del codice civile.

Articolo 5. Esenzione di responsabilità in capo all'A.M.A.T. S.p.A.

Il cliente accetta espressamente le seguenti clausole e, pertanto, dichiara di essere consapevole:

- A) Che l'A.M.A.T. S.p.A. non è responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, subiti dal cliente stesso o da terzi a causa di eventuali guasti o malfunzionamento della bicicletta e/o per vizi del prodotto.
- B) Che l'A.M.A.T. S.p.A. non è responsabile del furto di eventuali oggetti di proprietà del cliente portati a bordo della bicicletta.
- C) Che l'A.M.A.T. S.p.A. non è responsabile di eventuali contravvenzioni al codice della strada elevate a carico del cliente.
- D) Che l'A.M.A.T. S.p.A., conformemente a quanto previsto sub art. 4 lett. F che precede, non è responsabile degli eventuali danni, di qualsivoglia natura, arrecati dal cliente a terzi durante l'uso della bicicletta.

Articolo 6. Sanzione pecuniaria.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni previste nelle norme succitate comporterà l'applicazione nei confronti del cliente di una sanzione pecuniaria pari a 50 €.

Articolo 7. Rinvio alle norme del codice civile.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate in materia dagli artt. 1803 e ss. e 2051 del codice civile.

Articolo 8. Foro competente.

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Taranto.

Articolo 9. Privacy.

Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti (legge 675/96).

FAC SIMILE C

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA

RESPONSABILITÀ CIVILE INQUINAMENTO

A.M.A.T. S.p.A.
(Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto)

PREMESSA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La stipula della presente polizza è disciplinata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Particolari in deroga e/o integrazione di quelle riportate generali, con la precisazione che in caso di discordanza prevaranno quelle particolari.

La garanzia è prestata, altresì, in base alle disposizioni tutte di legge e di CC.CC.NN.LL. in corso al momento della stipula del contratto; la Compagnia si obbliga, altresì, ad adeguare automaticamente il contratto a nuove disposizioni di legge o a nuovi CC.CC.NN.LL. che dovessero essere emanati nel corso della sua vigenza, fermo restando il relativo obbligo dell'A.M.A.T. di pagare in trecentosessantesimi il sovrappremio dovuto, sempre che da tali nuove disposizioni di legge o di CCNL derivino nuovi rischi da assicurare o nuove garanzie da prestare.

Ciò premesso la Società presta l'assicurazione per la responsabilità civile inquinamento derivante all'A.M.A.T. S.p.A., ai sensi di legge nella sua qualità di esercente il servizio di autotrasporto pubblico urbano di persone relativamente alle attività anche esterne derivanti dall'assolvimento di detto servizio, comprese le relative attività tecniche, meccaniche e di servizio (officine, carrozzeria, etc.) anche con uso di mezzi meccanici e di sollevamento semoventi e quant'altro attinente l'esercizio cui è istituzionalmente preposta.

DEFINIZIONI

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Broker:	Iacobino Insurance Brokers Srl
Società:	La Compagnia di Assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Franchigia:	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a

termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato

Indennizzo:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Mercedi:

Ammontare delle retribuzioni lorde a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale assicurato in polizza

Polizza:

Il documento che prova il contratto di assicurazione

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Società

Responsabilità Civile: la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi degli artt. 2043 ss c.c. e 28 della Cost., nonché la responsabilità personale dell'Assicurato che nell'esercizio dell'attività amministrativa abbia leso un interesse legittimo

Responsabilità

Amministrativa

ed Erariale:

la responsabilità che incombe sull'assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione ed all'Erario

Responsabilità Contabile: la forma di responsabilità amministrativa che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico da parte dell'assicurato, detto "agente

- contabile", fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di appartenenza, ad altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione

Richiesta Risarcimento: Qualunque citazione in giudizio od altra richiesta o comunicazione scritta di qualunque tipo emessa nei confronti dell'Assicurato ed a questi inviata che faccia riferimento ad un fatto illecito

Circostanza: qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti del Contraente o di un Assicurato ovvero qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Dipendenti: Tutto il personale, INAIL e NON INAIL ed i lavoratori parasubordinati

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 c.c. l'omissione involontaria da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società Assicuratrice, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio e/o modifica della normativa a decorrere dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate).

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 c.c.).

2) CLAUSOLA DI BUONA FEDE INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL, l'INPS e/o altri Istituti Previdenziali di dipendenti dell'Assicurato per errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo. L'Assicurato è altresì esonerato dell'obbligo di denuncia delle posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo restando l'obbligo in sede di regolazione del premio di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

3) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro l'Assicurato e il Contraente debbono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.)

4) PERFEZIONAMENTO POLIZZA E PAGAMENTO DEL PREMIO

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

La polizza verrà perfezionata dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna della stessa, onde consentire un suo accurato controllo, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 31/03/2008. La prima rata di premio complessivamente dovuta dall'A.M.A.T. S.p.A. dovrà essere pagata entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 31/03/2008).

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato da 15 a 90 gg.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio o quelle successive entro i suindicati termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo a quello di scadenza per l'effettuazione del pagamento sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

5) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni tre aventi effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31/03/2011.

6) PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Alla scadenza della polizza, da qualunque causa originata e quindi anche nell'ipotesi di recesso esercitato dal Contraente o dalla Società a norma del successivo art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, a richiesta dell'A.M.A.T. S.p.A. la Società si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

7) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A deroga dell'art. 1913 c.c., in caso di sinistro, anche mortale, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società entro gg. 30 da quanto ne hanno avuto conoscenza, fornendo altresì tutte le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento dell'attività istruttoria.

L'Assicurato e/o il Contraente devono, altresì, dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione giudiziale da chiunque proposta contro l'Assicurato, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

8) RECESSO DAL CONTRATTO

La Società Assicuratrice potrà recedere anticipatamente dal Contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, solo al termine di ogni ricorrenza annuale, con preavviso di almeno 90 gg.

E' riconosciuta anche all'A.M.A.T. S.p.A. la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per qualunque motivazione solo al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di 90 gg.

9) PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

10) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

11) FORO COMPETENTE

Resta convenuto che per qualunque controversia nascente dal presente contratto deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.

12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento

(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività descritta in polizza per:

- a) Morte e lesioni personali;
- b) Danneggiamenti materiali a cosa comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente il verificarsi dell'evento dannoso;
- c) Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere da impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.

Col termine inquinamento si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

2) ESCLUSIONI:

Dall'Assicurazione RCT sono esclusi i danni:

- j) derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione e/o esposizione all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o malattia collegata;
- k) di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente o che siano la conseguenza di un atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o successivamente al sinistro; a tal fine per atto di terrorismo si intende qualunque atto che comprende, ma non solo: l'uso della forza o della violenza o della minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano, individualmente o per conto o in connessione con qualsiasi governo o organizzazione, per finalità politiche, religiose, ideologiche o con scopi simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo o di intimorire tutta o parte delle popolazione;

- l) di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per il controllo, la prevenzione o la repressione di atti di terrorismo;
- m) conseguenti a guerra, dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti;
- n) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) derivanti dalla proprietà, possesso o dall'uso di areomobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno degli stabilimenti descritti in polizza;
- p) derivanti dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione;
- q) derivanti da alterazione di carattere genetico della persona;
- r) provocate da attività svolte all'esterno degli stabilimenti descritti in polizza;
- s) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- t) derivanti dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei legali rappresentanti dell'Azienda;
- u) derivanti dalla mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei legali rappresentanti dell'Azienda (tale esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ritenuti ragionevolmente idonei in rapporto alle circostanze).

3) SPESE DI NEUTRALIZZAZIONE E CONTENIMENTO

L'assicurazione comprende altresì le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenute dall'Assicurato nel caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno

risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Questa garanzia viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato in polizza, fino alla concorrenza del 20% di detto massimale ed alla stessa non si applica alcuna franchigia o scoperto.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalla Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede, a scelta della Società, presso la sua Direzione o presso la sede della Gerenza competente territorialmente cui è assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio Peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

4) PERSONE CONSIDERATE TERZI

Ai fini della presente assicurazione devono considerarsi terzi:

- f) e persone che essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- g) i legali rappresentanti dell'Assicurato, i soci a responsabilità limitata, gli amministratori ed i loro coniugi, genitori, figli nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente;
- h) le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, collegate o controllate, nonché gli amministratori delle stesse, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

5) ALTRE ESTENSIONI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'assicurazione deve, altresì, intendersi estesa:

- 5) Ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da fatto accidentale.
- 6) Si conviene tra le parti che, per danni al sottosuolo prodotti dalla fuoriscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento in elementi interrati, o comunque direttamente posati sul terreno, il massimo esborso della Società, comprensivo delle spese sostenute dall'Assicurato per tentare di neutralizzare il danno, non potrà essere superiore al 30% del massimale assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa, a carico dell'Assicurato, di €.130,29= per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di €. 258.228,45= per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

6) CLAUSOLA SINISTRI

E' fatto obbligo alla Società Assicuratrice di comunicare trimestralmente all'A.M.A.T. S.p.A., l'elenco delle denunce di sinistro ricevute ed il numero assegnato a ciascuna pratica.

La società assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, a cicli semestrali, i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del liquidato, del riservato e di quelli senza seguito) .

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Assicuratrice entro gg. 180 dalla ricezione di ogni denuncia di sinistro comunicare all'A.M.A.T. S.p.A., anche attraverso il broker, l'esistenza di eventuali scoperture assicurative da qualunque causa generate; in assenza di tale comunicazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

7) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza al successivo art. 15 ed é regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio (mercedi e compensi vari), dovendo a tal fine l'A.M.A.T. comunicare tutte le mercedi

e compensi vari corrisposte ai soggetti garantiti dalla presente polizza in ciascun periodo assicurativo annuo o inferiore all'anno nel caso di minor durata del contratto. Il termine per la comunicazione dei dati di regolazione del premio viene convenuto in 90 gg. dalla fine di ogni annualità assicurativa, mentre il pagamento della eventuale differenza attiva dovuta dovrà avvenire entro 90 gg. dal pervenimento della comunicazione scritta della Società Assicuratrice con contestuale invio dell'appendice. Nell'ipotesi in cui l'A.M.A.T. non dovesse comunicare i dati necessari alla regolazione del premio e/o non dovesse ottemperare al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta entro i termini precedentemente indicati, la Società Assicuratrice dovrà fissargli a mezzo raccomandata postale un ulteriore termine di 45 giorni trascorso il quale i sinistri saranno pagati in forma proporzionalmente ridotta rispetto al premio pagato.

Il termine di gg. 90 dalla comunicazione scritta con contestuale invio dell'appendice è valido anche in caso di eventuali regolazioni che prevedono differenze passive a favore dell'A.M.A.T.

8) CLAUSOLA BROKER

Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ed al Broker (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. - Sede di Taranto, via Cavour 30, tel. n. 099.4533551 - fax n. 099.4533553).

Il Contraente dichiara di avere in corso con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. un rapporto gratuito di consulenza e brokeraggio assicurativi e di avere affidato alla stessa la gestione del presente contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente anche dalla Iacobino Insurance Brokers S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria, su direttive della A.M.A.T..

La Iacobino Insurance Brokers collaborerà con l'A.M.A.T. alla gestione del presente contratto con le Direzioni Generali o con le Gerenze competenti Territorialmente per formale attestazione della Direzione Generale della Compagnia Aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici.

Nel caso il contratto fosse in coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto Comune.

Il pagamento dei premi di polizza resterà unico e sarà effettuato dal Contraente, anche per il tramite della Iacobino Insurance Brokers S.r.l., direttamente nei confronti della delegataria, la quale provvederà a rimettere le quote di rispettiva spettanza alle singole coassicuratrici.

Alla Società Iacobino Insurance Brokers, consulente e broker dell'A.M.A.T., dovranno essere riconosciute per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, dalla Compagnia aggiudicataria e dalle eventuali coassicuratrici una provvigione fissata nella misura del 15% annuo sul premio annuo imponibile (tributi fiscali esclusi).

La provvigione suindicata dovrà essere riconosciuta per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, anche nell'ipotesi di cessazione dell'incarico di brokeraggio e/o di nomina di altro Broker.

9) MASSIMALI ASSICURATI

I Massimali Assicurati con la presente polizza sono i seguenti: €. 1.000.000,00 Unico per sinistro

La massima esposizione annua della Società Assicuratrice non potrà comunque superare il limite annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi, di €.1.000.000,00=.

E' prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00// ed il massimo di € 10.000,00, che non può, sotto pena di decadenza da ogni altro indennizzo, formare oggetto di copertura separata.

10) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (CLAIMS MADE)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento danni e per le circostanze di cui l'A.M.A.T. e/o l'Assicurato siano venuti a conoscenza per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (dalle ore 24.00 del 31/03/2008 sino alle ore 24.00 del 31/03/2011), a condizione che tali richieste e circostanza siano conseguenti a danni verificatisi nello stesso periodo.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

11) CALCOLO DEL PREMIO

Mercedi preventivate € 10.000.000,00 x _____ %° = € _____ (Premio Lordo annuo)

12) NORMA VALIDA IN CASO DI COASSICURAZIONE

La Società assicuratrice si assumerà la responsabilità solidale anche per le quote sottoscritte dalle Società Coassicuratrici in deroga all' art. 1911 c.c.

LA SOCIETA'

.....

A.M.A.T. S.p.A.

.....

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO PROPOSTA –QUESTIONARIO

(Testo approvato dall'ANIA – Associazione Nazionale fra Imprese Assicuratrici)

1) Denominazione e sede del Proponente: A.M.A.T. S.p.A.
(Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto)
Via Cesare Battisti, 657 Taranto
Codice Fiscale: 00146330733

2) Ubicazione degli stabilimenti e descrizione delle località circostanti:

Numero d'ordine:	1
Ubicazione degli stabilimenti:	Taranto Via Cesare Battisti, 657
Caratteristiche delle località circostanti:	Zona residenziale periferica

3) Attività svolte:

Tipo di attività: Sede di azienda di autotrasporto pubblico con piazzale per deposito automezzi, officine per manutenzioni e riparazioni (meccanica, carrozzeria, lavaggio), palazzine uffici, magazzino.

4) Dipendenti e Fatturato:

Numero d'ordine:	1
Numero dipendenti INAIL:	605
Totale retribuzione ultimo anno: (2007)	€ 13.101.198,00

5) Principali sostanze trattate (elencare tutte quelle classificazioni ex D. Lg.5/2/77 n°22)

1) Di lubrificanti	Kg 24.646
2) Fluido antifree	Kg 10.000
3) Gasolio	Kg 3.252.000
4) Vernici e solventi	Kg 350
5) Olio esausto	Kg 5.300
6) Accumulatori al Pb	Kg 6.407
7) Fanghi (Impianti depurazione acque industriali)	Kg 2.620
8) Fanghi da autolavaggio	///
9) Gas metano	mc 358.000

6) Caratteristiche degli scarichi:

a) Effluenti liquidi

N. Scarichi verso l'esterno. effluenti	Tipo di scarico	Destinazione degli
1) T Fossa Imhoff urbana	Acque nere civili	Fogna
2) T Impianto depurazione	0,4 mc/h Acque Industriali	Fogna urbana 0,75 mc/h

=====

=====

T=Trattato

NT=Non trattato

b) Effluenti gassosi:

Numero ed altezza dei camini:

Impianto riscaldamento officina – uffici :

n°3 h = 9 mt (combustibile gas metano)

Impianto riscaldamento spogliatoi:

n°1 h = 5 mt (combustibile gas metano)

Numero complessivo degli sfiatatoi, cappe e simili:

Impianto ventilazione officina :

n°6 estrattori

Eventuali trattamenti previsti:

Cabina di verniciatura :

Filtrazione a secco ed a velo d'acqua

Ambiente circostante nel raggio di 500 metri

☐ Altamente urbanizzato

☐ Mediamente urbanizzato

☐ Poco urbanizzato

☐ Industriale

☐ Agricolo

c) RIFIUTI SOLIDI

Tipo dei rifiuti e loro destinazione:

1) Rifiuti urbani:

AMIU

2) Batterie esauste:

Ditta autorizzata RTS Sp Pericolosi

3) Rottami ferrosi:

Ditta autorizzata RTS Sp Non pericolosi

4) Olio esausto:

Raccolta oli usati RTS Sp Pericolosi

5) Fanghi trattamento acque:

Ditta autorizzata RTS Sp Non pericolosi

6) Filtro olio- Gasolio:

Ditta autorizzata RTS Sp Pericolosi

7) Pneumatici usati:

Ditta autorizzata RTS Sp Non pericolosi

8) Filtri aria:

Ditta autorizzata RTS Sp Non pericolosi

9) Stracci intrisi d'olio:

Ditta autorizzata RTS Sp Pericolosi

10) Lattine vernici:

Ditta autorizzata RTS Sp Pericolosi

11) Carbone esausto:

Ditta autorizzata RTS Sp Non pericolosi

12) Liquame fosse settiche:

Ditta autorizzata RTS Sp Non pericolosi

13) Solventi e vernici di scarto:

Ditta autorizzata RTS Sp Non pericolosi

7) Vi sono nello stabilimento impianti o processi produttivi che non sono ancora in regola con quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ma lo potranno essere entro i termini prescritti?

Stabilimento

SI

NO

8) Indicare dettagliatamente circostanze che negli ultimi 5 anni abbiano dato luogo a denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela dell'inquinamento:

Nessuna

9) Indicare dettagliatamente circostanze e conseguenze che negli ultimi cinque anni abbiano originato:

a) Richieste di risarcimento da parte di terzi per danneggiamenti o pregiudizi conseguenti ad inquinamento dell'ambiente causato dall'attività svolta negli stabilimenti:

Nessuna

b) Richieste di risarcimento da parte di operai soggetti all'INAIL o per rivalsa di quest'ultimo per malattie professionali contratte da dipendenti negli stabilimenti:

Nessuno

10) Alla data della compilazione della presente "Proposta questionario" il Proponente è a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare inquinamenti o richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza d'inquinamento dell'ambiente causato dall'attività svolta negli stabilimenti?

Il capannone officina è dotato di copertura in Eternit (fibrocemento con amianto), il quale è stato adeguato alla normativa vigente eseguendo lavori di bonifica mediante incapsulamento.

11) Il proponente ha o ha avuto in corso polizze di assicurazione per danni da inquinamento?

Si

12) Il proponente ha in corso accordi con ditte specializzate per interventi tempestivi in caso di sinistro che possa dar luogo ad inquinamento?

NO

13) Entità del massimale di garanzia richiesto:

€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

14) Il proponente è disposto ad accettare franchigie elevate?

NO

15) Il Proponente si impegna a fornire ulteriori informazioni – oltre a quelle contenute nel presente questionario sul rischio da assicurazione ed a consentire il sopralluogo di un Consulente Tecnico del "Pool per l'assicurazione R.C. da inquinamento" agli stabilimenti secondo modalità da convenire: In tal caso, indipendentemente dalla stipulazione o meno della polizza di assicurazione, si impegna altresì a concorrere nella misura di 1/3 nelle spese di consulenza.

Si senza spese di consulenza

16) Indicare il responsabile del controllo antinquinamento per l'assistenza al Consulente Tecnico:

Cognome:

Nome:

Mansione:

Telefono:

La sottoscrizione del presente questionario non impegna il Proponente alla stipulazione della polizza di assicurazione; tuttavia, qualora sia emessa la polizza "responsabilità civile inquinamento"

le dichiarazioni rese nel questionario saranno prese a fondamento del contratto e formeranno parte integrante del medesimo.

Taranto li, 7.2.2008

Azienda richiedente

(AMAT SpA)

N. prog.	N. Az.	Anno	Marca e tipo	Targa	Età	Valore da Assicurare
1	386	1992	MENARINI 220	TA 499775	15	€ 2.200
2	390	1992	MENARINI 220	TA 499794	15	€ 2.200
3	391	1992	MENARINI 220	TA 499795	15	€ 2.200
4	392	1992	MENARINI 220	TA 499796	15	€ 2.200
5	393	1992	MENARINI 220	TA 499797	15	€ 2.200
6	394	1992	MENARINI 220	TA 499798	15	€ 2.200
7	395	1992	MENARINI 220	TA 499799	15	€ 2.200
8	396	1992	MENARINI 220	TA 499800	15	€ 2.200
9	397	1992	MENARINI 220	TA 499801	15	€ 2.200
10	403	1992	MENARINI 220	TA 499807	15	€ 2.200
11	405	1992	MENARINI 220	TA 499809	15	€ 2.200
12	406	1992	MENARINI 220	TA 499810	15	€ 2.200
13	408	1992	MENARINI 220	TA 499812	15	€ 2.200
14	409	1992	MENARINI 220	TA 499813	15	€ 2.200
15	410	1992	MENARINI 220	TA 499814	15	€ 2.200
16	425	1995	MENARINI M 220	AE 422 KA	12	€ 14.080
17	426	1995	BREDAM220/ELU/4P/AC	AE 423 KA	12	€ 14.080
18	427	1995	BREDAM220/ELU/4P/AC	AE 424 KA	12	€ 14.080
19	428	1995	BREDAM220/ELU/4P/AC	AE 419 KA	12	€ 14.080
20	429	1995	BREDAM220/ELU/4P/AC	BL 532 KL	12	€ 14.080
21	430	1995	BREDAM220/ELU/4P/AC	AE 421 KA	12	€ 14.080
22	431	1995	BREDAM220/ELU/4P/AC	AE 674 KA	12	€ 14.080
23	432	1995	BREDAM220/ELU/4P/AC	AE 675 KA	12	€ 14.080
24	433	1995	BREDAM220/ELU/4P/AC	AE 847 KA	12	€ 14.080
25	434	1995	BREDAM220/ELU/4P/AC	AE 848 KA	12	€ 14.080
26	435	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 328 JZ	12	€ 11.968
27	436	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 324 JZ	12	€ 11.968
28	439	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 329 JZ	12	€ 11.968

N. prog.	N. Az.	Anno	Marca e tipo	Targa	Età	Valore da Assicurare
29	441	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 326 JZ	12	€ 11.968
30	442	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 331 JZ	12	€ 11.968
31	444	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 386 JZ	12	€ 11.968
32	445	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 330 JZ	12	€ 11.968
33	446	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 335 JZ	12	€ 11.968
34	447	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 385 JZ	12	€ 11.968
35	448	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 332 JZ	12	€ 11.968
36	449	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 333 JZ	12	€ 11.968
37	450	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 337 JZ	12	€ 11.968
38	455	1998	MENARINI M221/1	AZ 478 GR	9	€ 25.179
39	456	1998	MENARINI M221/1	AZ 479 GR	9	€ 25.179
40	463	1995	MAN/ NG-312	BB 960 DW	12	€ 21.120
41	464	1998	B.MENARINI BUS 331/U	BB 731 EB	9	€ 41.965
42	468	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 342 RJ	5	€ 80.438
43	470	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 343 RJ	5	€ 80.438
44	471	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 344 RJ	5	€ 80.438
45	472	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 345 RJ	5	€ 80.438
46	473	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 346 RJ	5	€ 80.438
47	474	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 347 RJ	5	€ 80.438
48	475	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 348 RJ	5	€ 80.438
49	476	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 349 RJ	5	€ 80.438
50	477	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 350 RJ	5	€ 80.438
51	478	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 351 RJ	5	€ 80.438
52	479	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 352 RJ	5	€ 80.438
53	480	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 353 RJ	5	€ 80.438
54	481	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 354 RJ	5	€ 80.438
55	482	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 355 RJ	5	€ 80.438
56	483	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 356 RJ	5	€ 80.438
57	484	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 357 RJ	5	€ 80.438
58	485	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 358 RJ	5	€ 80.438
59	486	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 359 RJ	5	€ 80.438
60	487	2002	Cityclass 491 E.12.29	CA 360 RJ	5	€ 80.438
61	488	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 361 RJ	5	€ 80.438
62	489	2002	Europolis 203E.9.24	CA 385 RJ	5	€ 67.925
63	490	2002	Europolis 203E.9.24	CX 350 XG	5	€ 67.925
64	491	2002	Europolis 203E.9.24	CA 384 RJ	5	€ 67.925
65	492	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 387 RJ	5	€ 67.925
66	493	2002	Europolis 203E.9.24	CA 388 RJ	5	€ 67.925
67	494	2002	Europolis 203E.9.24	CA 389 RJ	5	€ 67.925

N. prog.	N. Az.	Anno	Marca e tipo	Targa	Età	Valore da Assicurare
68	495	2002	Cityclass 491E.12.29	CA 390 RJ	5	€ 67.925
69	496	2002	Europolis 203E.9.24	CA 391 RJ	5	€ 67.925
70	497	2002	Europolis 203E.9.24	CA 392 RJ	5	€ 67.925
71	498	2002	Europolis 203E.9.24	CA 383 RJ	5	€ 67.925
72	499	2002	Cityclass CNG 491E.12.22	CA 341 RJ	5	€ 101.173
73	500	2002	Cityclass CNG 491E.12.22	CA 339 RJ	5	€ 101.173
74	504	2005	Menarini M 231 MU 3P	CP 441 BL	2	€ 130.130
75	505	2005	Menarini M 231 MU 3P	CP 440 BL	2	€ 130.130
76	506	2005	Menarini M 231 MU 3P	CP 439 BL	2	€ 130.130
77	507	2005	Menarini M 231 MU 3P	CP 443 BL	2	€ 130.130
78	508	2005	Menarini M 231 MU 3P	CP 438 BL	2	€ 130.130
79	509	2005	Menarini M 231 MU 3P	CP 442 BL	2	€ 130.130
80	510	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 015 XG	2	€ 130.130
81	511	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 012 XG	2	€ 130.130
82	512	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 011 XG	2	€ 130.130
83	513	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 010 XG	2	€ 130.130
84	514	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 013 XG	2	€ 130.130
85	515	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 014 XG	2	€ 130.130
86	516	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 009 XG	2	€ 130.130
87	517	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 033 XG	2	€ 130.130
88	518	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 035 XG	2	€ 130.130
89	519	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 037 XG	2	€ 130.130
90	520	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 036 XG	2	€ 130.130
91	521	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 034 XG	2	€ 130.130
92	522	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 032 XG	2	€ 130.130
93	523	2005	Menarini M 231 MU 3P	CX 058 XG	2	€ 130.130
94	524	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 202 XG	2	€ 133.848
95	525	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 227 XG	2	€ 133.848
96	526	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 198 XG	2	€ 133.848
97	527	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 196 XG	2	€ 133.848
98	528	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 195 XG	2	€ 133.848
99	529	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 197 XG	2	€ 133.848
100	530	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 194 XG	2	€ 133.848
101	531	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 201 XG	2	€ 133.848
102	532	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 200 XG	2	€ 133.848
103	533	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 199 XG	2	€ 133.848
104	534	2005	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	CX 238 XG	2	€ 133.848
105	535	2005	Irisbus Italia 491ES 86	CX 218 XG	2	€ 139.648
106	536	2005	Irisbus Italia 491ES 86	CX 240XG	2	€ 139.648

N. prog.	N. Az.	Anno	Marca e tipo	Targa	Età	Valore da Assicurare
107	537	2005	Irisbus Italia 491ES 86	CX 239 XG	2	€ 139.648
108	538	2005	Irisbus Italia 491ES 86	CX 237 XG	2	€ 139.648
109	539	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 219 XG	2	€ 169.913
110	540	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 204 XG	2	€ 169.913
111	541	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 205 XG	2	€ 169.913
112	542	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 220 XG	2	€ 169.913
113	543	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 221 XG	2	€ 169.913
114	544	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 203 XG	2	€ 169.913
115	545	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 222 XG	2	€ 169.913
116	546	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 206 XG	2	€ 169.913
117	547	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 224 XG	2	€ 169.913
118	548	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 223 XG	2	€ 169.913
119	549	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 225 XG	2	€ 169.913
120	550	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 226 XG	2	€ 169.913
121	551	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 271 XG	2	€ 169.913
122	552	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 272 XG	2	€ 169.913
123	553	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 273 XG	2	€ 169.913
124	554	2005	Irisbus It. 491E.12/U91/T/F2G	CX 274 XG	2	€ 169.913
125	555	2006	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	DA 494 ND	1	€ 187.122
126	556	2006	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	DA 604 ND	1	€ 187.122
127	557	2007	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	DG 435 BF	0	€ 225.720
128	558	2007	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	DG 436 BF	0	€ 225.720
129	559	2007	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	DG 437 BF	0	€ 225.720
130	560	2007	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	DG 438 BF	0	€ 225.720
131	561	2007	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	DG 439 BF	0	€ 225.720
132	562	2007	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	DG 440 BF	0	€ 225.720
133	563	2007	Irisbus Italia 491EU 109 / 3 P	DG 441 BF	0	€ 225.720
POLLICINO						
1	452	1995	AUTOD. POLLICINO	AE 458 KB	12	€ 8.096
2	454	1995	AUTOD. POLLICINO	AE 455 KB	12	€ 8.096
Bus Elettrici						
1	501	2004	Menarini ZEUS M 200E/ABS	CK 951 XS	3	€ 83.314
2	502	2003	Menarini ZEUS M 200E/ABS	CG 942 HN	3	€ 83.314
3	503	2003	Menarini ZEUS M 200E/ABS	CG 936 HN	3	€ 83.314
Scuolabus						
1	465	2000	IVECO TURBODAILY A45 E10	BL 978 KL	7	€ 8.960
2	466	2000	IVECO TURBODAILY A45 E10	BL 979 KL	7	€ 8.960

N. prog.	N. Az.	Anno	Marca e tipo	Targa	Età	Valore da Assicurare
IVECO TURBODAILY A45 E10						
3	467	2000	41	BL 980 KL	7	€ 8.960
Autobus, compresi nel parco mezzi, non assicurati.						
1	360	1990	BREDABUS 2001	TA 453451	17	€ 2.090
2	361	1990	BREDABUS 2001	TA 453452	17	€ 2.090
3	362	1990	BREDABUS 2001	TA 453454	17	€ 2.090
4	363	1990	BREDABUS 2001	TA 453455	17	€ 2.090
5	365	1990	BREDABUS 2001	TA 453457	17	€ 2.090
6	367	1990	BREDABUS 2001	TA 453459	17	€ 2.090
7	368	1990	BREDABUS 2001	TA 453460	17	€ 2.090
8	370	1990	BREDABUS 2001	TA 453462	17	€ 2.090
9	371	1990	BREDABUS 2001	TA 453463	17	€ 2.090
10	373	1990	BREDABUS 2001	TA 453465	17	€ 2.090
11	374	1990	BREDABUS 2001	TA 453466	17	€ 2.090
12	376	1990	BREDABUS 2001	TA 453468	17	€ 2.090
13	380	1990	BREDABUS 2001	TA 454142	17	€ 2.090
14	381	1990	BREDABUS 2001	TA 454143	17	€ 2.090
15	382	1990	BREDABUS 2001	TA 454144	17	€ 2.090
16	384	1990	BREDABUS 2001	BE051VC	17	€ 2.090
17	385	1992	MENARINI 220	TA 499774	15	€ 2.200
18	387	1992	MENARINI 220	TA 499791	15	€ 2.200
19	388	1992	MENARINI 220	TA 499792	15	€ 2.200
20	389	1992	MENARINI 220	TA 499793	15	€ 2.200
21	398	1992	MENARINI 220	TA 499802	15	€ 2.200
22	399	1992	MENARINI 220	TA 499803	15	€ 2.200
23	400	1992	MENARINI 220	TA 499804	15	€ 2.200
24	401	1992	MENARINI 220	TA 499805	15	€ 2.200
25	402	1992	MENARINI 220	TA 499806	15	€ 2.200
26	404	1992	MENARINI 220	TA 499808	15	€ 2.200
27	407	1992	MENARINI 220	TA 499811	15	€ 2.200
28	411	1993	CACCIAMALI	TA 534709	14	€ 4.312
29	412	1993	CACCIAMALI	TA 534710	14	€ 4.312
30	413	1993	CACCIAMALI	TA 534711	14	€ 4.312
31	414	1995	CACCIAMALI877CAUC300	AE 853 JZ	12	€ 10.560
32	415	1995	CACCIAMALI877CAUC300	AE 859 JZ	12	€ 10.560
33	416	1995	CACCIAMALI877CAUC300	AE 856 JZ	12	€ 10.560
34	417	1995	CACCIAMALI877CAUC300	AE 854 JZ	12	€ 10.560
35	418	1995	CACCIAMALI877CAUC300	AE 850 JZ	12	€ 10.560
36	419	1995	CACCIAMALI877CAUC300	AE 849 JZ	12	€ 10.560

N. prog.	N. Az.	Anno	Marca e tipo	Targa	Età	Valore da Assicurare
37	420	1995	CACCIAMALI877CAUC301	AE 852JZ	12	€ 10.560
38	421	1995	CACCIAMALI877CAUC300	AE 640 KB	12	€ 10.560
39	422	1995	CACCIAMALI877CAUC300	AE 857 JZ	12	€ 10.560
40	423	1995	CACCIAMALI877CAUC300	AE 858 JZ	12	€ 10.560
41	424	1995	CACCIAMALI877CAUC300	AE 851 JZ	12	€ 10.560
42	437	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 327 JZ	12	€ 11.968
43	438	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 336 JZ	12	€ 11.968
44	440	1995	FIAT IVECO 490/E	AE 334 JZ	12	€ 11.968
45	443	1996	FIAT IVECO 490/E	AE 325 JZ	12	€ 11.968
46	462	1993	MAN7 NG-272	BB 957 DW	12	€ 21.120
Altri mezzi non assicurati						
1	451	1995	AUTOD. POLLICINO	AE 454 KB	12	€ 8.096
2	453	1995	AUTOD. POLLICINO	AE 453 KB	12	€ 8.096
						€ 12.792.542

ALL. FAC SIMILE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per «Assicurazione»: il contratto di assicurazione;
- per «Polizza»: il documento che prova l'assicurazione;
- per «Contraente»: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per «Assicurato»: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per «Società»: l'impresa assicuratrice;
- per «Premio»: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per «Rischio»: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per «Indennizzo»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

to
rat@amat.ta.it

In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso

esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 11 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 23.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;

- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
 - e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
 - g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali**
Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:
- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
 - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
 - c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
 - d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
 - e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, colle-

zioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;

- b) dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 19 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indenizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

to di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III — Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati — applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) — deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Era-rio.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate — illese, danneggiate o distrutte — avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I — Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II — Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, sta-

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il

medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi — escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente — superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C.; per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 c).

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

li 19

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- Art. 6 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
- Art. 7 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza);
- Art. 9 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria);
- Art. 13 (Cose assicurabili a condizioni speciali; pagamento dell'indennizzo a riparazione o ricostruzione avvenuta);
- Art. 17 (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
- Artt. 18 e 19 (Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti);
- Art. 22 (Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);
- Art. 24 (Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria).

IL CONTRAENTE

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- 1) **Incendio** - Combustione, con fiamma, dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- 2) **Esplosione** - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- 3) **Scoppio** - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
- 4) **Fabbricato** - L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, forza motrice e rete informatica, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e/o condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili.
- 5) **Macchinario** - Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.
- 6) **Attrezzature** - Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti speciali sotto la denominazione macchinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni.
- 7) **Arredamento** - Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e calcolo, personal computer, stampanti, elaboratori, etc..
- 8) **Arredamento domestico** - Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione.
- 9) **Merci** - Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.
- 10) **Esplosivi** - Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
 - a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

11) Infiammabili - Sostanze e prodotti non classificati "esplosivi"

- ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

12) Merci speciali

- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

13) Incombustibilità - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

14) Tetto - L'insieme delle strutture portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene) destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

15) Solaio - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

16) Contenitore antincendio - Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassette devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante.

Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

FAC SIMILE D

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

CUMULATIVA INFORTUNI

A.M.A.T. S.p.A.

(Azienda per la Mobilità nell' Area di Taranto)

PREMESSA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La stipula della presente polizza è disciplinata dalle **Condizioni Generali di Assicurazione (comprese le Condizioni Aggiuntive "A" , "D" , "E") e secondo le Condizioni Particolari in deroga e/o integrazione di quelle generali, nonché in base alle disposizioni tutte di legge in corso al momento della stipula del Contratto.**

La compagnia si obbliga, altresì, ad adeguare automaticamente il contratto a nuove disposizioni di legge o a nuovi CC.CC.NN.LL. che dovessero essere emanati nel corso della sua vigenza, fermo restando il relativo obbligo della A.S. di pagare in trecentossessantacinquesimi il sovrappremio dovuto, sempre che da tali nuove disposizioni di legge o di CC.CC.NN.LL. derivino nuovi rischi da assicurare o nuove garanzie da prestare.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione.

POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione.

ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

SOCIETA' : l'impresa assicuratrice.

PREMIO : la somma dovuta alla Società.

INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o

parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI (v. anche art. 22)

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (v. anche art. 21)

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (v. anche art. 23)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione.

Art. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Foro competente è a scelta della parte attrice esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie;
 - b) di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.
- E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie;
- gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizioni che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 14 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- 1) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- 2) dalla guida:
 - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B;
 - di macchine agricole ed operatrici;
 - di natanti a motore per uso non privato;

- 3) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
 - 4) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto al successivo art.15;
 - 5) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere;
 - 6) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove -ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
 - 7) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
 - 8) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
 - 9) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
 - 10) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazione o eruzioni vulcaniche; salvo quanto disposto al successivo art.16.
 - 11) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
- I rischi di cui ai numeri 1,2,5 ed 6 sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata.

Art. 15 - RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei - turistici o di trasferimento - effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potrà superare i seguenti importi :

- *per persona*: Euro 774.685,35 per il caso di Morte; Euro 774.685,35 per il caso di Invalidità Permanente; Euro 154,94 al giorno per il caso di Inabilità Temporanea.

- *Complessivamente per aeromobile*: Euro 4.131.655,19 per il caso di Morte; Euro 4.131.655,19 per il caso di Invalidità Permanente; Euro 3.098,00 al giorno per il caso di Inabilità Temporanea.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Art. 16 – RISCHIO CALAMITA' NATURALI

L'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

Resta convenuto però che in caso di evento:

-che colpisca più assicurati con la stessa Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel bilancio dell'esercizio precedente l'evento, con il minimo di Euro 1.032.913,80.

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Art. 17 - SERVIZIO MILITARE

Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, l'assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea.

In ogni caso, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio-o rata di premio-successiva all'inizio del servizio, l'assicurato ha diritto di ottenere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo.

Art. 18 - LIMITE DI ETÀ

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

Art. 19 – PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

Art. 20 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il mondo intero.

L'inabilità temporanea, al di fuori dell'Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro in Europa dell'Assicurato.

Art. 21- ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA

Fermo il disposto degli artt. 1, 5, 6 e 14, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l'Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio.

	Attività dichiarata				
	Classe	A	B	C	D
Attività svolta al momento del sinistro	A	100	100	100	100
	B	85	100	100	100
	C	70	85	100	100
	D	55	70	85	100

A tal fine per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro si farà riferimento alla "Tabella delle attività" (v. mod. ANIA 477 INF 08 bis) ove sono indicati anche i corrispondenti indici di rischio. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata.

Art. 22 - ALTRE ASSICURAZIONI

Fermo quanto previsto dall'art. 2, qualora le somme assicurate con altre polizze superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, entro 15 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 23 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI

Fermo quanto previsto dall'art. 7, la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Nel caso di Inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 24 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 26, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 25 - MORTE

L'indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il

pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Art. 26 - INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti.

Perdita anatomica o funzionale	DESTRO	C. SINISTRO
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange del pollice	9%	8%
Perdita anatomica o funzionale	DESTRO	D. SINISTRO
Una falange altro dito mano	1/3 del dito	
Un piede	40%	30%
Ambedue i piedi	100%	
Un alluce	5%	
Un altro dito del piede	3%	
Una falange dell'alluce	2,5%	
Una falange altro dito piede	1%	
Un arto inf. sopra ginocchio	60%	
Un arto inf. altezza o sotto ginocchio	50%	
Un occhi	25%	

Ambedue gli occhi	100%
-------------------	------

8

Un rene	25%
La Milza	10%
Sordità completa un orecchio	10%
Sordità completa ambedue gli orecchi	40%
Perdita totale voce	30%
Stenosi nasale bilaterale	15%
Esiti frattura amielica somatica da schiacciamento vertebre cervicali	10%
Vertebre dorsali	7%
12 [^] Dorsale	12%
Cinque Lombari	12%
Esiti frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente	5%

In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Art. 27 - INABILITÀ TEMPORANEA

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
 Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
 Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
 Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

L'indennizzo per Inabilità Temporanea è dovuto:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennizzo per Inabilità Temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni. L'indennizzo per Inabilità Temporanea è cumulabile con quelli dovuti per Invalidità Permanente o per Morte.

Art. 28 – MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL DANNO

Le divergenze sul grado di Invalidità Permanente o sul grado o durata dell'Inabilità Temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 24 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei Medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 29 – DISDETTA IN CASO DI INFORTUNIO

Il recesso previsto dall'art. 8 ha effetto alla scadenza del periodo di assicurazione in corso ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

Il recesso non può essere esercitato decorsi due anni dalla data di stipulazione dell'assicurazione.

Art. 30 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 31 - INDICIZZAZIONE

Le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato nel frontespizio, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti o le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, l'Assicurato avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le somme assicurate ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (applicabili solo se espressamente richiamate nel frontespizio)

A) – ASSICURAZIONI DI GRUPPO

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

B) LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI

L'assicurazione vale esclusivamente per le attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.

C) - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AGLI INFORTUNI PROFESSIONALI

L'assicurazione vale esclusivamente per le attività che l'Assicurato svolge con carattere di professionalità.

D) - RISCHIO "IN ITINERE"

L'assicurazione vale anche durante il percorso dell'Assicurato dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa..

E) - RIFERIMENTO ALLA TABELLA DI LEGGE PER I CASI DI INVALIDITA' PERMANENTE

A parziale deroga dell'art. 26 delle "Norme che regolano l'Assicurazione " la tabella delle percentuali di invalidità permanente ivi prevista, si intende sostituita con quella allegata al D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza, e con rinuncia da parte della Società alla applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa.

_____, lì _____

LA SOCIETA'

ILCONTRAENTE

.....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che Regolano l'Assicurazione":

art. 8 e 29 (Facoltà di disdetta in caso di sinistro)

art. 9 (Proroga dell'assicurazione in mancanza di disdetta almeno tre mesi di prima della scadenza)

art. 11 (Deroga alla competenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria)

art. 19 (Cessazione dell'assicurazione al sopravvenire di tossicodipendenza, alcolismo o infermità mentale)

art. 22 (Facoltà di disdetta nel caso di esistenza di altra assicurazione per il medesimo rischio)

art. 28 (Deferimento di controversi a un collegio medico)

IL CONTRAENTE

.....

SOGGETTI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata con la presente polizza alle Condizioni Particolari di seguito riportate per il personale appartenente alle seguenti categorie di persone:

- A) n. 3 DIRIGENTI AMAT;**
- B) n. 1 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMAT;**
- C) n. 2 COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMAT.**

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) a) Per le persone di cui al punto A) (**Direttore e Dirigenti**) l'assicurazione vale 24 ore su 24 e per 365/365 gg. e dovrà garantire, come da art. 26 del CCNL – Accordo Confservizi – Federmanager del 21/12/2004:

a1) in caso di invalidità permanente totale causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale e che determini una riduzione della capacità di lavoro specifica del Dirigente superiore ai 2/3, una somma pari a sei annualità della retribuzione annuale di fatto, con un massimo di somma assicurata pari ad € 600.000,00 per persona;

a2) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a1) sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario d'uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni);

a3) in caso di morte causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale, che non siano preceduti da un'invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera a1) e causati dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, una somma a favore degli aventi diritto ed in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto, con un massimo di € 600.000,00 per persona assicurata;

a4) per una sola volta in caso di morte o in caso di invalidità permanente che riduca in misura superiore ai 2/3 la capacità di lavoro specifica del Dirigente, per cause diverse da quelle dell'infortunio comunque determinato o da malattia professionale, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, una somma pari ad € 129.114,22 qualora il Dirigente non abbia figli a carico e di € 180.759,91 qualora abbia uno o più figli a carico.

Agli effetti delle garanzie anzidette si considera:

- infortunio l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ;
- professionale, la malattia che sia compresa tra quelle indicate nella tabella connessa alla Legge anzidetta;
- retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al II° comma dell'art. 36 del CCNL

A seguito dell'obbligo di iscrizione all'INAIL dei Dirigenti previsto dal D.Lgs 38/2000 e smi è prevista per i casi di infortunio su lavoro e malattia professionale una riduzione dell'indennizzo dovuto al Dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei capitali sopra indicati in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall'INAIL all'assicurato a titolo di invalidità permanente; si applicano pertanto le condizioni di cui al punto 4 lettere a), b) c) e d) dell'art. 26 del CCNL – Accordo Confservizi – Federmanager del 21/12/2004.

b) Per la persona di cui al punto B) (**Presidente**) l'assicurazione vale 24 ore su 24 e per 365/365 gg. in conseguenza e connessione con l'incarico conferitogli e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente l'espletamento del mandato da esso ricoperto, nonché per gli incarichi saltuari istituzionalmente conferitigli (con esclusione degli Infortuni Extra-Professionali e delle malattie extra-professionali e degli infortuni conseguenti alla propria eventuale attività professionale non afferente il mandato A.M.A.T.) alle seguenti condizioni:

b1) in caso di invalidità permanente totale causata da infortunio o malattia professionale avvenuti in occasione dell'attività specificata al sub-punto b) e che determini una riduzione della capacità di lavoro specifica del Presidente superiore ai 2/3, è assicurata una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto percepita, con un massimo di € 600.000,00;

b2) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto b1) sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario d'uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni);

b3) in caso di morte causata da infortunio o da malattia professionale in occasione sempre dell'attività specificata al sub-punto b) che non siano preceduti da un'invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera b1) e causati dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, è assicurata una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto percepita, con un massimo di € 600.000,00;

b4) di € 30.000,00 per rimborso spese sanitarie (vedi condizioni in seguito riportate al punto 9).

c) Per le persone di cui al punto C) (**Componenti il Consiglio di Amministrazione**) l'assicurazione vale 24 ore su 24 e per 365/365 gg. in conseguenza e connessione con l'incarico loro conferito e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente l'espletamento del mandato da essi ricoperto, nonché per gli incarichi saltuari ad essi istituzionalmente conferiti (con esclusione degli Infortuni Extra-Professionali e delle malattie extra-professionali e degli infortuni conseguenti alla propria eventuale attività professionale non afferente il mandato A.M.A.T.) alle seguenti condizioni:

- c1) in caso di invalidità permanente totale causata da infortunio o malattia professionale avvenuti in occasione dell'attività specificata al sub-punto c) e che determini una riduzione della capacità di lavoro specifica del Consigliere d'Amministrazione superiore ai 2/3, è assicurata una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto percepita, con un massimo di € 600.000,00 per persona assicurata;
- c2) in caso di invalidità permanente parziale causata da infortunio occorso anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto c1) sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario d'uso (in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni);
- c3) in caso di morte causata da infortunio o da malattia professionale in occasione sempre dell'attività specificata al sub-punto c) che non siano preceduti da un'invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera c1) e causati dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, è assicurata una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto percepita, con un massimo di € 600.000,00 per persona assicurata;

c4) di € 15.000,00 per rimborso spese sanitarie (vedi condizioni in seguito riportate al punto 9).

- 2) La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate.

Per la identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente, libri che questa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice richiesta delle persone che fossero incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

La Contraente è tenuta a denunciare per iscritto alla Società le variazioni numeriche che si verificassero.

- 3) Le garanzie tutte di cui alla presente polizza vengono estese agli infortuni, purché in relazione all'incarico conferito, provocati direttamente o indirettamente, da atti di aggressione, o comunque di violenza, sabotaggi, vandalismo ed attentati che abbiano movente politico, sociale, sindacale - purché l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva o volontaria - o nel caso di atti di dovere di solidarietà umana, nonché da inondazioni e movimenti tellurici.

- 4) La garanzia comprende il rischio in itinere, cioè gli infortuni che colpissero gli Assicurati durante il tragitto dall'abitazione (anche occasionale) al luogo di lavoro e viceversa purché questi infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, tanto privati che pubblici prima e dopo l'orario di inizio e cessazione del lavoro.

- 5) A parziale deroga dell'art. 24 delle "Norme che regolano l'assicurazione Infortuni", resta inteso e convenuto che sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli assicurati e ciò indipendentemente dalle loro eventuali anormali condizioni di salute e da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali gli assicurati stessi risultassero affetti. Pertanto, in

caso di sinistro, sarà tenuto in debito conto delle preesistenti minorazioni fisiche o mutilazioni dalle quali l'Assicurato fosse affetto, e, se le conseguenze dell'infortunio risultassero aggravate dalle suddette condizioni anormali di salute o fisiche dell'infortunato, l'indennità verrà calcolata non in base alle effettive conseguenze del caso, ma in base a quelle che si sarebbero presumibilmente verificate in un soggetto sano ed esente da condizioni patologiche difettose, da mutilazioni e/o minorazioni fisiche di qualunque genere. Pertanto la Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvenire.

- 6) A parziale deroga dell'art. 18 delle "Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni", si precisa che l'assicurazione è estesa agli Assicurati di età superiore ai 75 anni, purché il Contraente comunichi alla Compagnia i nominativi degli assicurati.
- 7) Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 delle Norme che regolano l'assicurazione Infortuni, e purché l'evento sia in relazione all'incarico conferito, le garanzie di cui alla presente polizza si intendono estese:
- ai colpi di freddo;
 - agli effetti della prolungata esposizione al freddo ed al caldo cui l'Assicurato non sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termine di polizza;
 - agli avvelenamenti acuti e alle intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione di cibo o altre sostanze;
 - alle morsicature, punture e alle lesioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché alle infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni indennizzabili a termini di polizza;
 - alle folgorazioni.
- 8) A parziale deroga di quanto richiamato dall'art. 13 lett. f) delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni e fermi comunque i criteri di indennizzabilità fissati per contratto, l'assicurazione comprende le conseguenze obiettivamente

constatabili di sforzi muscolari e le ernie addominali da causa fortuita, violenta ed esterna, limitatamente agli eventi garantiti dalla presente polizza.

Relativamente alle ernie addominali:

- se l'infortunio determina una ernia operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per inabilità per un periodo massimo di giorni 30, sempre che questo caso sia garantito in polizza;
- se invece l'ernia, anche se bilaterale, risulti obiettivamente non operabile, verrà corrisposta solamente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente, sempre che questo caso sia garantito in polizza;
- qualora insorga contestazione circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione e rimessa ai sensi di polizza al Collegio Medico.

9) Se gli assicurati di cui ai sub-punti B) e C), in conseguenza di infortunio, fanno ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici e medico legali;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.

Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana (Euro) al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

- 10) Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione annua dell'infortunato quella percepita nei dodici mesi che precedono il mese in cui si è verificato l'infortunio. Per infortunati che non abbiano raggiunto l'anno di servizio, è considerata retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione media giornaliera attribuibile all'infortunato per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio fino al giorno dell'infortunio, considerandosi agli effetti della media anche i giorni non lavorativi.
- 11) La Società, in deroga al disposto dell'art. 1916 C.C., rinuncia ad ogni azione di rivalsa verso i responsabili dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'assicurato o dei suoi aventi causa. Tale rinuncia non si estende per eventuali garanzie complementari per il rimborso delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e di degenza. Resta comunque inteso che la società richiederà comunque preventivo benessere alla Contraente per l'esercizio dell'azione di rivalsa.
- 12) Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati il capitale previsto in caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accoglimento dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata e, comunque, non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà il diritto al rimborso dell'intera somma liquidata.

- 13) A richiesta dell'Assicurato la Società quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, deve anticipare 1/3 (un terzo) dell'ammontare dell'indennizzo corrispondente al presunto grado di invalidità, con il massimo di € 5.164,57. Nel caso in cui l'indennità assicurata sia superiore a € 51.645,69 il massimo viene elevato al 10% dell'indennità assicurata.
- 14) In deroga agli artt. 2 e 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con le altre Società ed i sinistri dai medesimi sofferti; L'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli assicurati o da altri per la copertura degli stessi rischi, anche in caso che gli interessati non ne abbiano dato notizia alla Società assicuratrice, non pregiudica la garanzia prestata con la presente polizza e pertanto il pagamento delle relative indennità verrà fatto in ogni caso nella misura dovuta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 num. 4 del vigente CCNL.
- 15) A deroga di quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che il termine utile per la denuncia dei sinistri viene elevato da 3 a 30 giorni, fermo restando l'obbligo dell'immediato avviso telegrafico in caso di sinistro mortale.
- 16) La Società rinuncia ad eccepire la colpa grave dell'assicurato.
- 17) L'invalidità permanente che riduca di oltre i 2/3 la capacità lavorativa specifica del soggetto assicurato, valutata in base alla tabella di cui all'allegato 1 al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che non sia obiettivamente possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro anche con mansioni diverse purché confacenti alle attitudini dell'infortunato, sarà considerata invalidità permanente totale (100%);
- 18) Premesso che gli oneri di premio della polizza sono assunti esclusivamente dalla Spett.le Contraente, si conviene che i rapporti fra la Società e le persone

infortunate dovranno limitarsi agli accertamenti necessari alla liquidazione del danno, mentre le trattative di liquidazione dovranno farsi unicamente fra la Società e la Spett.le Contraente, e che infine tutte le indennità, da liquidarsi a termini di polizza per sinistri, od ai loro aventi diritto, saranno pagate tramite la Spett.le Contraente;

- 19) A completamento di quanto stabilito dall'art. 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che in caso di mancanza di successibili od aventi diritto, la somma assicurata andrà a beneficio della Spett.le Contraente, sempre che il defunto abbia lasciato conformi disposizioni per testamento o comunicazione scritta alla Società.
- 20) A parziale deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione resta convenuto che in caso di controversia deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.
- 21) Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio (mercedi e compensi vari), dovendo a tal fine l'A.M.A.T. comunicare tutte le mercedi e compensi vari corrisposte ai soggetti garantiti dalla presente polizza in ciascun periodo assicurativo annuo o inferiore all'anno nel caso di minor durata del contratto.

Il termine per la comunicazione dei dati di regolazione del premio viene convenuto in 90 gg. dalla fine di ogni annualità assicurativa, mentre il pagamento della eventuale differenza attiva dovuta dovrà avvenire entro 90 gg. dal pervenimento della comunicazione scritta della Società Assicuratrice con contestuale invio dell'appendice.

Nell'ipotesi in cui l'A.M.A.T. non dovesse comunicare i dati necessari alla regolazione del premio e/o non dovesse ottemperare al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta entro i termini precedentemente indicati, la Società Assicuratrice dovrà fissargli a mezzo raccomandata postale un ulteriore

termine di 45 giorni trascorso il quale i sinistri saranno pagati in forma proporzionalmente ridotta rispetto al premio pagato.

Il termine di gg. 90 dalla comunicazione scritta con contestuale invio dell'appendice è valido anche in caso di eventuali regolazioni che prevedono differenze passive a favore dell'A.M.A.T.

- 22) Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ed al Broker (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. - Sede di Taranto, via Cavour 30, tel. n. 099.4533551 - fax n. 099.4533553).

Il Contraente dichiara di avere in corso con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. un rapporto gratuito di consulenza e brokeraggio assicurativi e di avere affidato alla stessa la gestione del presente contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente anche dalla Iacobino Insurance Brokers S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria, su direttive della A.M.A.T.

La Iacobino Insurance Brokers collaborerà con l'A.M.A.T. alla gestione del presente contratto con le Direzioni Generali o con le Gerenze competenti Territorialmente per formale attestazione della Direzione Generale della Compagnia Aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici.

Nel caso il contratto fosse in coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto Comune.

Il pagamento dei premi di polizza resterà unico e sarà effettuato dal Contraente, anche per il tramite della Iacobino Insurance Brokers S.r.l., direttamente nei confronti della delegataria, la quale provvederà a rimettere le quote di rispettiva spettanza alle singole coassicuratrici.

Alla Società Iacobino Insurance Brokers, consulente e broker dell'A.M.A.T., dovranno essere riconosciute per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, dalla Compagnia aggiudicataria e dalle eventuali

coassicuratrici una provvigione fissata nella misura del 15% annuo sul premio annuo imponibile (tributi fiscali esclusi).

La provvigione suindicata dovrà essere riconosciuta per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, anche nell'ipotesi di cessazione dell'incarico di brokeraggio e/o di nomina di altro Broker.

23) E' fatto obbligo alla Società Assicuratrice di comunicare trimestralmente all'A.M.A.T. S.p.A., l'elenco delle denunce di sinistro ricevute ed il numero assegnato a ciascuna pratica.

La società assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, a cicli semestrali, i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del liquidato, del riservato e di quelli senza seguito) .

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Assicuratrice entro gg. 180 dalla ricezione di ogni denuncia di sinistro comunicare all'A.M.A.T. S.p.A., anche attraverso il broker, l'esistenza di eventuali scoperture assicurative da qualunque causa generate; in assenza di tale comunicazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

24) In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. ed all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione l' omissione involontaria da parte dell' A.M.A.T. di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell' Assicurato all' atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio e/o modifica della normativa a decorrere dall' annualità successiva a quella in corso) .

25) A deroga dell'art.8 delle Condizioni Generali di Assicurazioni la Società Assicuratrice potrà recedere anticipatamente dal Contratto, per sinistro o per

qualunque altra motivazione, solo al termine di ogni ricorrenza annuale, con preavviso di almeno 90 gg.

E' riconosciuta anche all'A.M.A.T. S.p.A. la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per qualunque motivazione solo al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di 90 gg.

26) Il contratto ha la durata di anni tre aventi effetto dalle ore 24.00 del 31/03/2008 e scadenza alle ore 24.00 del 31/03/2011.

27) A deroga dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la polizza verrà perfezionata dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna della stessa, onde consentire un suo accurato controllo, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 31/03/2008. La prima rata di premio complessivamente dovuta dall'A.M.A.T. S.p.A. dovrà essere pagata entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 31/03/2008).

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato da 15 a 90 gg.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio o quelle successive entro i suindicati termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo a quello di scadenza per l'effettuazione del pagamento sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

28) A deroga dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, alla scadenza della polizza, da qualunque causa originata e quindi anche nell'ipotesi di recesso esercitato dal Contraente o dalla Società a norma del precedente art. 25 delle Condizioni Particolari, a richiesta dell'A.M.A.T. S.p.A. la Società si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

29) **Norma valida solo in caso di coassicurazione.**

La Società assicuratrice si assumerà la responsabilità solidale anche per le quote sottoscritte dalle Società Coassicuratrici in deroga all' art. 1911 c.c..

LA SOCIETÀ

L' ASSICURATO

FAC SIMILE E

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

INCENDIO

A. M. A. T. S.p.A.

(Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto)

PREMESSA

La stipula della presente polizza è disciplinata dalle Condizioni Generali di assicurazione contenute nel modello ANIA riportato in calce alla presente polizza e secondo le condizioni particolari in deroga e/o integrazione di quelle riportate nel modello ANIA Ed. 1986, con la precisazione che in caso di discordanza prevalgono quelle particolari e speciali su quelle di cui al precitato Mod. ANIA.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società alle condizioni di legge, alle condizioni generali, speciali particolari si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni causati dall'incendio e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose ivi specificate e descritte.

In Taranto alla Via C. Battisti n. 657, Via D'Aquino n. 15-17-19-21 P.T., C.so Umberto n. 136 , Via Matteotti P.T. , Via Quagliatti e Struttura Upim via Mazzini (attualmente in uso solo P.T.)

Si precisa che gli immobili ubicati in Taranto alla via C. Battisti 657, C.so Umberto n. 136 e la struttura ex Upim di via Mazzini (piano terra) al momento sono utilizzati dall'AMAT in comodato d'uso; gli immobili invece ubicati in Via D'Aquino n. 15-17-19-21, Via Matteotti P.T. e via Quagliatti sono condotti dall'AMAT in locazione.

ESISTONO

complessi di fabbricati, variamente elevati e costruiti prevalentemente con strutture portanti verticali, strutture portanti dei solai del tetto in cemento armato e/o altri materiali incombustibili, con manto di copertura e coibentazioni, ove esistano, in materiali incombustibili.

Detti fabbricati sono adibiti ad uffici, rimessa, deposito, parcheggi, officina, carrozzeria anche con reparto di verniciatura ed altre minori dipendenze, il tutto relativo alla gestione dell'azienda di trasporto pubblico urbano di persone. Si intendono comprese in garanzia anche n. 8 gabbiotti prefabbricati ubicati n. 1 in

Piazza Gesù Divin Lavoratore, n. 1 in Via Lago di Garda, n. 3 in Via C. Colombo (Piazzale Porto Mercantile), n. 1 in Via Speciale c/o Ipermercato Auchan, n. 1 in Pezzavilla (Lama) e n. 1 in parcheggio di Via Oberdan nonché le pensiline dei punti di fermata autobus dislocate su tutto il territorio di Taranto e quant'altro di pertinenza dell'A.M.A.T.

Ciò premesso

SI ASSICURANO

1) Fabbricati per € 11.172.000,00

2) Macchinario, attrezzature, arredamento
e quant'altro di inerente l'attività nulla
escluso per € 720.000,00

3) Auto sostanti nei parcheggi
in gestione AMAT alla Via Oberdan (102 posti auto),
Via Di Palma (n. 130 posti auto), Via Campania
(n. 57 posti auto) ed ex Upim Via Mazzini (n. 69 posti
auto coperti) € 5.640.000,00

4) Autobus ovunque trovansi, in rimessa,
in circolazione, all'aperto e/o
nell'interno di recinti per € 12.792.542,00

5) Ricorso terzi per € 1.000.000,00

TOTALE € 31.324.542,00

GARANZIE COMPLEMENTARI

- Urto veicoli stradali;
- Fenomeno elettrico;
- Danni derivanti da dolo e colpa grave;
- Deroga alla regola proporzionale (20%);
- Valore a nuovo;
- Anticipo sugli indennizzi;
- Buona fede;
- Ricorso terzi;
- Parificazioni danni da incendio;
- Esplosioni e scoppi esterni;
- Autocombustione;

- Onda sonora;
- Estensione di garanzia agli eventi speciali.

URTO VEICOLI STRADALI

La Società risponde dei danni, che l'urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare alle cose assicurate anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

FENOMENO ELETTRICO

La società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi nonché componenti elettroniche direttamente asservite al macchinario, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 154,94//.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro somma superiore a € 85.000,00//.

DOLO E COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

A deroga delle condizioni generali di assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato o da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, si conviene fra le parti, che per le partite tutte, nella applicazione della proporzionale prevista, non si terrà conto dell'eventuale maggiore esistenza, semprechè questa si mantenga entro il limite del 20% delle somme assicurate alla rispettive partite.

Qualora invece detto limite del 20% risultasse oltrepassato, si applicherà il disposto delle condizioni generali di assicurazione per l'eccedenza del predetto

20% fermo in ogni caso, che in ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare le somme assicurate medesime.

In relazione a quanto sopra, l'Assicurato si impegna a richiesta della Società ad integrare il premio in misura proporzionale alla constatata e concordata scoperta di garanzia per l'intera annualità assicurativa.

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO (VALORE A NUOVO) :

Premesso che per " valore a nuovo " si intende convenzionalmente:

- Per i fabbricati le spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- Per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto " valore a nuovo " alle seguenti condizioni:

- 1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) L'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione " valore a nuovo " non esistesse;
 - b) Il supplemento che, aggiunto alla indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al " valore a nuovo ";
- 2) Agli effetti dell'art. 21 delle condizioni generali di assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo " valore a nuovo " è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo " valore a nuovo " ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale " assicurazione a nuovo " viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
- 3) Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime dell'articolo 20) delle condizioni generali di assicurazione;
- 4) Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è determinata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo o genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su un'altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salva comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definito di perizia;

- 5) L'assicurazione in base al " valore a nuovo " riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;
- 6) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato che proceda alla ricostruzione e/o rimpiazzo può richiedere con raccomandata a.r. inviata direttamente alla direzione delle Società un anticipo.

La richiesta non potrà essere accolta:

- a) quando l'ammontare del danno accertato sia inferiore ai € 100.000,00//;
- b) quando siano in atto contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso;
- c) quando il sinistro possa essere ritenuto " non accidentale ".

L'anticipo non potrà essere inferiore al 50% dell'ammontare di dette spese con un massimo di € 1.000.000,00//, salvo la facoltà della Società di concedere in una o - su richieste successive alla prima da parte dell'Assicurato in base agli stati di avanzamento dei lavori - in più soluzioni, somme maggiori al 50% fermo però quale contributo massimo dell'ammontare del danno totale liquidabile accertato in prima consulenza.

Le norme sul versamento dell'anticipo verranno concordate tra le parti per iscritto, tenendo presente lo stato di avanzamento dei lavori, e le fatture dei macchinari, impianti, attrezzature ed arredamento.

Il pagamento dell'anticipo sarà effettuato entro 60 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo tra le parti nel caso di unico anticipo o di primo versamento ed entro 30 gg. dalla presentazione della documentazione probatoria per le rate successive.

Rimane salvo ed impregiudicato il diritto della società a ripetere le somme versate od a sospendere ulteriori pagamenti:

- 1) quando da controlli effettuati risulti che l'Assicurato non ha ottemperato agli accordi concordati;
- 2) quando da indagini successive all'accordo emergono elementi di contestazione a carattere contrattuale o si verifichino le condizioni di cui ai punti a), b) e c).

BUONA FEDE

L'omissione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave; fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica alle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza

dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

RICORSO TERZI

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, vengono parificati i danni da " incendio ", oltre che i guasti arrecati per ordine

dell'autorità, anche quelli arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o di impedire il propagarsi dell'incendio.

ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli Enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dell'importo di € 150,00//.

AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustioni alle cose assicurate.

ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

ESTENSIONE DI GARANZIA - EVENTI SPECIALI E CATASTROFALI

- A. EVENTI ATMOSFERICI;
- B. TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI E SABOTAGGIO;
- C. ACQUA CONDOTTA (con deroga al comma A per i danni derivanti da traboccamenti, rigurgito, e rottura di fognatura);
- D. FUMO;
- E. INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI;
- F. TERREMOTO;
- G. TERRORISMO.

La descrizione del rischio, le definizioni, disposizioni ed in genere tutto quanto non espressamente derogato dalla presente appendice, s'intendono qui richiamate e confermate.

A - EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

- 1) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, grandine, tempesta, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- 2) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso

rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;

3) cedimento o franamento del terreno.

La società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.
 - gelo, neve;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2);

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

B - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI E SABOTAGGIO

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La società non risponde dei danni:

a) di inondazione o frana;

b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- c) subiti dalle merci di refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- d) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, ad alterazione od omissione di controlli o manovre;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza incendio.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 90 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

C - ACQUA CONDOTTA

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura o per la sua riparazione.

D - FUMO

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

E - INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 12 delle C.G.A. - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti

assicurati per effetto di inondazione, alluvione e allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione e allagamenti sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.

F - TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia, l'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni - La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcaniche, da inondazioni e da maremoto;
- c) causati da mancanza o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

G - TERRORISMO

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici della stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o d'impaurire la popolazione o sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Per le estensioni di garanzie sopra richiamate il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro nel modo seguente:

- GARANZIA A) EVENTI ATMOSFERICI:** di € 1.500,00//;
- " **B) TUMULTI, SCIOPERI, ETC.:**
scoperto del 10% con un minimo di € 2.500,00//;
- " **C) ACQUA CONDOTTA:** di € 250,00//;
- " **D) FUMO:** di € 500,00//;
- " **E) INONDAZIONI, ALLUVIONI, E ALLAGAMENTI:**
scoperto del 10% con un minimo di € 5.000,00//;
- " **F) TERREMOTI:**
scoperto del 1% della somma assicurata con un minimo di € 5.000,00// ed un massimo di € 52.000,00//;
- " **G) TERRORISMO:**
scoperto del 10% con un minimo di € 2.500,00//.

Massimi risarcimenti:

- Relativamente alle garanzie **A)** e **B)** in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri avvenuti nel periodo di assicurazione somma superiore al 70% del capitale assicurato a ciascuna partita;
- Relativamente alla garanzia **C)** con massimo di € 52.000,00//;
- Relativamente alla garanzia **E)** con massimo di € 3.000.000,00//;
- Relativamente alla garanzia **F)** in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri avvenuti nel periodo di assicurazione una somma superiore ad € 3.000.000,00//;
- Relativamente alla garanzia **G)** in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri avvenuti nel periodo di assicurazione somma superiore al 35% del capitale assicurato a ciascuna partita.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Società per Azioni con socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto
Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

1) ASSICURAZIONE DEGLI AUTOBUS

a) Il presente contratto di assicurazione è stipulato con la forma a polizza aperta: pertanto ha per base un libro matricola nel quale risultano indicati tutti i veicoli in dotazione al Contraente all'atto della stipulazione della polizza e successivamente, nonché il valore assegnato ai fini della garanzia incendio.

Per tutti i movimenti successivi di entrata ed uscita, per ogni mezzo, il Contraente dovrà darne comunicazione scritta e la garanzia avrà inizio o termine alle ore 24.00 del giorno della relativa comunicazione.

Le comunicazioni di variazione effettuate con la forma sopra stabilita dovranno contenere tutti i dati per la individuazione del veicolo avanti indicato.

La cessazione dei veicoli inclusi nel libro matricola è ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi.

b) La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, addizionando i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli inclusi e sottraendo i premi netti relativi alle somme assicurate dei veicoli esclusi.

Il premio netto risultante dal conguaglio, maggiorato di accessori ed imposte, costituirà il premio dovuto dal Contraente.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più.

Il pagamento della eventuale differenza attiva dovuta dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione scritta della Società Assicuratrice e dalla contestuale consegna a mezzo raccomandata postale della appendice.

Nell'ipotesi in cui l'A.M.A.T. S.p.A. non dovesse ottemperare al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta entro i termini precedentemente indicati, la Società Assicuratrice dovrà fissargli a mezzo raccomandata postale un ulteriore

termine di 45 giorni trascorso infruttuosamente il quale i sinistri saranno pagati in forma proporzionalmente ridotta rispetto al premio pagato.

- c) Per l'annualità assicurativa in corso il premio viene determinato sulla base di un valore complessivo degli autobus ammontante a €. 12.792.542,00= come da elenco analitico allegato, resta tuttavia inteso e convenuto che, fermo restando quanto dichiarato dalla Contraente, il risarcimento non potrà in nessun caso superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

2) TERMINE DENUNCIA SINISTRI

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione, si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri è di 30 giorni, da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., e che la denuncia stessa potrà pervenire anche per mezzo della Iacobino Insurance Brokers Srl alla quale la Contraente ha affidato la gestione del presente contratto.

3) FORO COMPETENTE

A deroga dell'art. 9 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, resta convenuto che in caso di controversia deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.

4) CLAUSOLA SINISTRI

E' fatto obbligo alla Società Assicuratrice di comunicare trimestralmente all'A.M.A.T. S.p.A., l'elenco delle denunce di sinistro ricevute ed il numero assegnato a ciascuna pratica.

La società assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, a cicli semestrali, i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del liquidato, del riservato e di quelli senza seguito) .

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Assicuratrice entro gg. 180 dalla ricezione di ogni denuncia di sinistro comunicare all'A.M.A.T. S.p.A., anche attraverso il broker, l'esistenza di eventuali scoperture assicurative da qualunque causa

generate; in assenza di tale comunicazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

5) RECESSO DAL CONTRATTO

La Società Assicuratrice potrà recedere anticipatamente dal Contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, solo al termine di ogni ricorrenza annuale, con preavviso di almeno 90 gg.

E' riconosciuta anche all'A.M.A.T. S.p.A. la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per qualunque motivazione solo al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di 90 gg.

6) CLAUSOLA BROKER

Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ed al Broker (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. - Sede di Taranto, via Cavour 30, tel. n. 099.4533551 - fax n. 099.4533553).

Il Contraente dichiara di avere in corso con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. un rapporto gratuito di consulenza e brokeraggio assicurativi e di avere affidato alla stessa la gestione del presente contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente anche dalla Iacobino Insurance Brokers S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria, su direttive della A.M.A.T.

La Iacobino Insurance Brokers collaborerà con l'A.M.A.T. alla gestione del presente contratto con le Direzioni Generali o con le Gerenze competenti Territorialmente per formale attestazione della Direzione Generale della Compagnia Aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici.

Nel caso il contratto fosse in coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto Comune.

Il pagamento dei premi di polizza resterà unico e sarà effettuato dal Contraente, anche per il tramite della Iacobino Insurance Brokers S.r.l., direttamente nei confronti della delegataria, la quale provvederà a rimettere le quote di rispettiva spettanza alle singole coassicuratrici.

Alla Società Iacobino Insurance Brokers, consulente e broker dell'A.M.A.T., dovranno essere riconosciute per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, dalla Compagnia aggiudicataria e dalle eventuali coassicuratrici una provvigione fissata nella misura del 15% annuo sul premio annuo imponibile (tributi fiscali esclusi).

La provvigione suindicata dovrà essere riconosciuta per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, anche nell'ipotesi di cessazione dell'incarico di brokeraggio e/o di nomina di altro Broker.

7) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza alle ore 24.00 del 31.03.2008 e scadenza fissata alle ore 24.00 del 31.10.2011.

8) PROROGA DEL CONTRATTO

Alla scadenza della polizza, da qualunque causa originata e quindi anche nell'ipotesi di recesso esercitato dal Contraente o dalla Società a norma del precedente art. 5, a richiesta dell'A.M.A.T. S.p.A. la Società si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

9) PERFEZIONAMENTO POLIZZA E PAGAMENTO DEL PREMIO

La polizza verrà perfezionata dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna della stessa, onde consentire un suo accurato controllo, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 31/03/2008. La prima rata di premio complessivamente dovuta dall'A.M.A.T. S.p.A. dovrà essere pagata entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 31/03/2008).

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato da 15 a 90 gg.

10) Norma valida solo in caso di coassicurazione

La Società assicuratrice si assumerà la responsabilità solidale anche per le quote sottoscritte dalle Società Coassicuratrici in deroga all' art. 1911 c.c..

LA SOCIETÀ

L' ASSICURATO

FAC SIMILE F

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

FURTI - PORTAVALORI

A. M. A. T. S.p.A.

(Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto)

PREMESSA E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La stipula della presente polizza è disciplinata dalle Condizioni Generali di Assicurazione di cui al Modello ANIA e secondo le Condizioni Particolari di cui alle successive Sezioni in deroga e/o integrazione di quelle generali, con la precisazione che in caso di discordanza prevarranno quelle particolari.

In Taranto, nei locali della Contraente ubicati in via C. Battisti 657, via D' Aquino 15-17-19-21 e Via Margherita n. _____

SI ASSICURANO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

Sezione I furto e rapina valori;

Sezione II perdita di valori trasportati dai dipendenti;

Sezione III furto contenuto locali.

MASSIMO RISARCIMENTO

La somma assicurata rappresenta il massimo di risarcimento che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nell'annualità assicurativa la polizza in oggetto.

Sezione I	A) Cassa di via C. Battisti 657	€ 350.000,00
	B) Cassa di via D'Aquino N.15-17, 19-21	€ 230.000,00
	C) Via Margherita n. _____	€ 100.000,00
Sezione II		€ 50.000,00
Sezione III (valida per tutti i locali della Contraente)		€ 150.000,00

SCOPERTO

Resta inteso e convenuto che, per le sezioni tutte, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 10% col minimo di € 155,00=, restando tali scoperto e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farli assicurare da altri.

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Valori:

Denaro, buoni carburanti, valute italiane ed estere in banconote, titoli di viaggio, grattini per la gestione della sosta a pagamento, metalli preziosi e/o rari nonché preziosi per uso industriale, moneta, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o di interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile.

SEZIONE I

FURTO E RAPINA "VALORI"

La società si obbliga a risarcire l'Assicurato dai danni materiali e diretti - riguardanti i "valori" - a lui derivanti da furto (come definito dall'art. 11 delle C.G.A.), purché i valori siano riposti in "fabbricati", e rapina (come definita dall'art. 628 del Codice Penale). Sono parificati ai danni da furto o rapina i danneggiamenti, le distruzioni (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio) cagionati ai "valori" assicurati.

CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE SEZIONE 1

1) Limiti di risarcimento

Relativamente alla sola garanzia furto, fermo restando i limiti massimi di risarcimento previsti per la presente sezione, si conviene che la Società non rimborserà l'importo maggiore a € 2.500,00= per "valori" rinchiusi in cassetti, mobili, armadi anche metallici o registratori di cassa, chiusi a chiave.

2) Furto commesso con chiavi autentiche

A parziale deroga del disposto dell'art. 11 delle C.G.A., l'assicurazione comprende anche il caso nel quale risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche, estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto comunque avvenuto, purché l'estorsione ed il furto di dette chiavi avvengano fuori dei locali contemplati dalla polizza ed il furto a casseforti od armadi corazzati chiusi, in ore non di lavoro.

3) Furto commesso da dipendenti

A parziale deroga dell'art. 12 lett. b) delle C.G.A. la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 11 delle "Norme che regolano l'Assicurazione Furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

4) Rapina iniziata fuori dai locali

L'assicurazione è estesa alla rapina avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

5) Mezzi di custodia

La Società prende atto dell'esistenza di:

- N. 1 Cassaforte modello 190 RC CERUTTI (h. 180 x l. 113 x p. 74), ubicata nei locali di Via C. Battisti n. 657 contenente titoli di viaggio del servizio trasporto su gomma, assegni e fondo economale);
- N. 7 Armadi blindati (h. 200 x l. 100 x p. 50) ubicati in via C. Battisti 657 contenenti titoli di viaggio per servizio trasporto su gomma ;
- N. 1 Armadio Corazzato (1800 x 750 x 500) con chiusura a chiave ubicato in Via D'Aquino n. 15-17-19-21;
- N. 3 Armadi Corazzati (2000 x 1000 x 500) con chiusura a chiave e combinazione segreta ubicati in Via D'Aquino n. 15-17-19-21;
- N. 2 Armadi Corazzati (2000 x 1000 x 500) con chiusura a chiave ubicati in Via Margherita n. [REDACTED]

La Contraente si riserva, ad eventuale richiesta della Società, di fornire ulteriori specifiche tecniche di sua conoscenza .

SEZIONE II

Perdita dei "valori" trasportati da "dipendenti"

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, riguardanti i "valori" durante il loro trasporto da parte di Dipendenti conseguenti a:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore delle persone addette al trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui le persone addette al trasporto hanno indosso od a portata di mano i valori medesimi;

- furto strappando di mano o di dosso alle persone i valori medesimi;
- rapina come definita dall'art. 628 del Codice Penale.

La garanzia inizia dal momento in cui i "valori" sono al di fuori dei locali goduti dall'Assicurato e cessa al momento della consegna agli aventi diritto.

CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLA SEZIONE II

1) Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i "dipendenti" aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

2) Parificazione a dipendenti

Ai soli effetti della presente assicurazione sono parificati ai "dipendenti" gli Amministratori dell'Assicurato, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate.

Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrare tra il personale dipendente.

3) Limiti temporali

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

SEZIONE III

FURTO CONTENUTO LOCALI

In Taranto, nei locali tutti della Contraente, indicati in premessa ed adibiti ad uffici tecnici, amministrativi, di biglietteria e abbonamenti, magazzino e deposito e quant'altro di inerente l'attività della Contraente

ASSICURASI

a primo rischio assoluto

pezzi di ricambio, pneumatici, olii lubrificanti, mobilio ed arredamento, macchine per scrivere, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre di ufficio, compresi strumenti professionali, personal computers, macchine ed apparecchiature elettroniche e di video-ripresa con relativi accessori, oggetti di cancelleria, registri, stampati, biglietti ed abbonamenti di viaggio per il valore nominale di tariffa, armadi di sicurezza o corazzati o blocchi di cassette di sicurezza (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme e quant'altro di inerente l'attività, esclusi: preziosi, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni, fino alla concorrenza di € 150.000,00//=, escluso tutto ciò che viene indicato nella "definizione valori".

L'assicurazione comprende altresì fino alla concorrenza di € 1.500,00= i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alla parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza o corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte; tale garanzia è prestata senza applicare gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI **(VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI)**

1) Fabbricati e protezioni

Caratteristiche costruttive dei fabbricati:

l'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per la efficacia del contratto, che le cose assicurate alle sezioni I, e III, siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti e coperture in calcestruzzo, cemento armato e non, vetro cemento, vivo e cotto, metallo e che le loro aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal

suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti di legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni raggiungibili e manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure siano protette da inferriate fissate nel muro.

Sono comunque esclusi i danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

2) Assicurazione di cose di proprietà di Terzi

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta; in caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni, diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

3) Stabilimenti

Per "stabilimenti" si intendono gli uffici, gli stabilimenti, i depositi e qualsiasi altra ubicazione anche temporanea attraverso le quali l'Assicurato esercita la propria attività.

L'Assicurato si impegna a consegnare alla Compagnia al termine di ogni annualità assicurativa l'elenco degli stabilimenti in essere.

Eventuali nuovi "stabilimenti" aperti nel corso dell'annualità assicurativa sono compresi in garanzia senza che l'Assicurato debba darne comunicazione né pagare alcun premio aggiuntivo.

4) Perfezionamento polizza e pagamento premio

La polizza verrà perfezionata dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna della stessa, onde consentire un suo accurato controllo, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del

31/03/2008. La prima rata di premio complessivamente dovuta dall'A.M.A.T. S.p.A. dovrà essere pagata entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 31/03/2008).

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato da 15 a 90 gg.

5) Competenza territoriale

Resta convenuto che in caso di controversia deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.

6) Denuncia sinistri

Si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri viene elevato da 3 a 30 giorni e la denuncia stessa potrà pervenire anche per mezzo del Broker al quale la Contraente ha affidato la gestione del presente contratto.

7) Clausola Broker

Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ed al Broker (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. - Sede di Taranto, via Cavour 30, tel. n. 099.4533551 - fax n. 099.4533553).

Il Contraente dichiara di avere in corso con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. un rapporto gratuito di consulenza e brokeraggio assicurativi e di avere affidato alla stessa la gestione del presente contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente anche dalla Iacobino Insurance Brokers S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria, su direttive della A.M.A.T.

La Iacobino Insurance Brokers collaborerà con l'A.M.A.T. alla gestione del presente contratto con le Direzioni Generali o con le Gerenze competenti Territorialmente per formale attestazione della Direzione Generale della Compagnia Aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici.

Nel caso il contratto fosse in coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto Comune.

Il pagamento dei premi di polizza resterà unico e sarà effettuato dal Contraente, anche per il tramite della Iacobino Insurance Brokers S.r.l., direttamente nei confronti della delegataria, la quale provvederà a rimettere le quote di rispettiva spettanza alle singole coassicuratrici.

Alla Società Iacobino Insurance Brokers, consulente e broker dell'A.M.A.T., dovranno essere riconosciute per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, dalla Compagnia aggiudicataria e dalle eventuali coassicuratrici una provvigione fissata nella misura del 15% annuo sul premio annuo imponibile (tributi fiscali esclusi).

La provvigione suindicata dovrà essere riconosciuta per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, anche nell'ipotesi di cessazione dell'incarico di brokeraggio e/o di nomina di altro Broker.

8) Clausola sinistri

E' fatto obbligo alla Società Assicuratrice di comunicare trimestralmente all'A.M.A.T. S.p.A., l'elenco delle denunce di sinistro ricevute ed il numero assegnato a ciascuna pratica.

La società assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, a cicli semestrali, i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del liquidato, del riservato e di quelli senza seguito) .

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Assicuratrice entro gg. 180 dalla ricezione di ogni denuncia di sinistro comunicare all'A.M.A.T. S.p.A., anche attraverso il broker, l'esistenza di eventuali scoperture assicurative da qualunque causa generate; in assenza di tale comunicazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

9) Buona fede

In deroga agli artt.1892, 1893, 1894 C.C. l'omissione involontaria da parte dell'A.M.A.T. di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a

conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio e/o modifica della normativa a decorrere dall'annualità successiva a quella in corso) .

10) Recesso dal Contratto

La Società Assicuratrice potrà recedere anticipatamente dal Contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, solo al termine di ogni ricorrenza annuale, con preavviso di almeno 90 gg.

E' riconosciuta anche all'A.M.A.T. S.p.A. la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per qualunque motivazione solo al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di 90 gg.

11) Durata e proroga dell' Assicurazione

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza alle ore 24.00 del 31.03.2008 e scadenza fissata alle ore 24.00 del 31.03.2011.

Alla scadenza della polizza, da qualunque causa originata e quindi anche nell'ipotesi di recesso esercitato dal Contraente o dalla Società a norma del precedente art. 10, a richiesta dell'A.M.A.T. S.p.A. la Società si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

12) **Norma valida solo in caso di coassicurazione.**

La Società assicuratrice si assumerà la responsabilità solidale anche per le quote sottoscritte dalle Società Coassicuratrici in deroga all' art. 1911 c.c..

LA SOCIETÀ

L' ASSICURATO

ALLEGATO FAC SIMILE F

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione nei sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art 3 - Modifiche dell'assicurazione. - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art 4 - Aggravamento del rischio. - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art 5 - Diminuzione del rischio. - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art 6 - Recesso in caso di sinistro. - Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione. - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art 8 - Oneri fiscali. - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art 9 - Foro competente. - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art 10 - Rinvio alle nonne di legge. - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art 11 - Rischio assicurato. - La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art 12 - Esclusioni. - Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti

c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art 13 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi. - Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art 14 -Trasloco delle cose assicurate.- In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 1 o giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 delle <Norme che regolano l'assicurazione in generale> se il trasloco comporta aggravamento del rischio

Art 15 - Obblighi in caso di sinistro. - In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza.
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità,
- c) Denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esprimere – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione di qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di

prova, nonchè facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

- g) presentare a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art 16 –Esagerazione dolosa del danno. – L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione dei mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art 17 – Procedura per la valutazione del danno. – L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art 18 - Mandato dei Periti. - 1 Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art 19 - Determinazione dell'ammontare del danno. - L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. - In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso dei premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art 21 - Titoli di credito. - Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli (il credito siano divenuti inefficaci
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art 22 - Assicurazione parziale. - Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art 23 - Assicurazione presso diversi assicuratori. - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art 24 - Pagamento dell'indennizzo. - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a

richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lett. b).

Art 25 - Recupero delle cose rubate. - Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Agli effetti dell'art 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- Art6** - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.
- Art7** - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza.
- Art9** - Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria. Art 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e relative sanzioni. Art. 16 - Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti.
- Artt. 17 e 18** - Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti. Art 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
- Art 23** - Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

FAC SIMILE G

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

A.R.D. VEICOLI DELL'ENTE

(INCENDIO, FURTO, KASKO, EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL' ENTE) .

A.M.A.T. S.p.A.

(Azienda per la mobilità nell'area di Taranto)

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

Premesso che l' assicurazione vale per i veicoli di proprietà dell'A.M.A.T. S.p.A. identificati in polizza, ivi compresi gli accessori di serie e non di serie, gli optional stabilmente installati sullo stesso ed eventuali attrezzature o dotazioni extra, la Società si obbliga nei limiti precisati in polizza ed alle condizioni che seguono ad:

- A) KASKO:** indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche e/o private.
- B) INCENDIO:** indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell' impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.
- C) FURTO/RAPINA CONSUMATI O TENTATI:** indennizzare l' Assicurato dei danni materiali e diretti subiti in conseguenza di furto e/o rapina dei veicoli descritti in polizza, o di parti di essi. Devono altresì essere parificati ai danni da furto o rapina quelli arrecati al veicolo nel tentativo di commettere i suddetti reati.
- D) EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI:** indennizzare l'Assicurato dei danni subiti dai veicoli di sua proprietà identificati in polizza, compresi quelli da incendio, in conseguenza di trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, grandine e frane, nonché determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti vandalici e dolosi in genere.

2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, salvo che abbia provocato fiamma;
- b) derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezione, invasioni e calamità provocate da forze della natura;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del cui fatto esso debba rispondere a norma di legge;
- d) verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) indiretti, come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- f) preesistenti al sinistro denunciato;
- g) derivanti dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge.

3) VALUTAZIONE DEI DANNI

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle

sue parti accessorie al momento del sinistro, desunto dalle quotazioni della pubblicazione "EUROTAX giallo vendita", con riferimento al mese di accadimento dell' evento.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell' indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso l'Impresa ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro, corrispondendone all' Assicurato il controvalore.

Per i danni parziali si applica, al costo dei materiali di nuova fornitura, una riduzione pari al rapporto esistente fra il valore a nuovo e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; tale rapporto potrà essere ridotto per effetto di eventuali migliorie documentate.

L' indennizzo non può comunque superare, nei limiti della somma assicurata in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli optional assicurati al momento del sinistro, fermo quanto previsto dal successivo art. 7).

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a sua carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

4) DEROGA ALL' APPLICAZIONE DEL DEGRADO

In caso di danno totale, qualora l'assicurazione sia prestata per un valore non inferiore al valore a nuovo del veicolo al momento della prima immatricolazione e sempre che l'autoveicolo risulti essere stato assicurato con la Impresa per detto valore fin dal momento della sua prima immatricolazione, non verrà applicato alcun degrado se il sinistro si verifica:

- entro un anno dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli il cui valore di listino a nuovo comprensivo di IVA al momento della prima immatricolazione risulta essere non superiore ad € 18.000,00;

- entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, per i veicoli il cui valore di listino a nuovo comprensivo di IVA al momento della prima immatricolazione risulta superiore ad € 18.000,00.

In caso di danno parziale, qualora l'assicurazione sia prestata per autovetture, non verrà applicato nessun degrado ai pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria (selleria esclusa), la strumentazione ed i cristalli .

In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza é inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 cod. civ.

Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia possibilmente con valuta italiana e comunque nel rispetto delle norme valutarie in vigore.

In nessun caso l'indennizzo potrà superare il valore assicurato .

5) PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-Politici e Naturali, l'Impresa rimborsa il danno, sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso rilasciato dagli Uffici competenti. L'Impresa in caso di furto parziale e/o totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria;
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

Limitatamente alla garanzia Furto l'Assicurato é tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare

subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo dovuto.

6) NOMINA DEI PERITI - RINUNCIA AD ADIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo fra le parti ovvero, a richiesta di una di esse, da due periti che le parti dovranno nominare. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Le decisioni dei periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle parti sopporterà le spese e competenze del terzo.

7) LIMITI D'INDENNIZZO

Le garanzie di cui alla presente polizza vengono prestate senza applicazione di franchigia e/o scoperto.

8) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in polizza, salvo il caso di dolo del medesimo.

9) RIDUZIONE DEL VALORE ASSICURATO

L'Impresa si impegna, nell'ipotesi di rinnovo di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

10) VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello stato della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché di quello di tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia Responsabilità civile da circolazione.

11) RECESSO DELL' ASSICURAZIONE

La Società Assicuratrice potrà recedere anticipatamente dal Contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, solo al termine di ogni ricorrenza annuale, con preavviso di almeno 90 gg.

E' riconosciuta anche all'A.M.A.T. S.p.A. la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per qualunque motivazione solo al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di 90 gg.

12) DENUNCIA DEI SINISTRI

Si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri è pari a 30 giorni.

Resta convenuto tra le parti che in caso di danno, la denuncia descrittiva dell'evento dovrà essere corredata dalla copia della denuncia fatta dal conducente, e comunque in ogni caso il tutto dovrà essere inoltrato attraverso la Direzione dell'A.M.A.T. S.p.A., che apporrà il proprio "visto" alla denuncia prima dell'invio alla Società.

13) CLAUSOLA BROKERS

Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ed al Broker (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. - Sede di Taranto, via Cavour 30, tel. n. 099.4533551 - fax n. 099.4533553).

Il Contraente dichiara di avere in corso con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. un rapporto gratuito di consulenza e brokeraggio assicurativi e di avere affidato alla stessa la gestione del presente contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente anche dalla Iacobino Insurance Brokers S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria, su direttive della A.M.A.T..

La Iacobino Insurance Brokers collaborerà con l'A.M.A.T. alla gestione del presente contratto con le Direzioni Generali o con le Gerenze competenti Territorialmente per formale attestazione della Direzione Generale della Compagnia Aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici.

Nel caso il contratto fosse in coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto Comune.

Il pagamento dei premi di polizza resterà unico e sarà effettuato dal Contraente, anche per il tramite della Iacobino Insurance Brokers S.r.l., direttamente nei confronti della delegataria, la quale provvederà a rimettere le quote di rispettiva spettanza alle singole coassicuratrici.

Alla Società Iacobino Insurance Brokers, consulente e broker dell'A.M.A.T., dovranno essere riconosciute per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, dalla Compagnia aggiudicataria e dalle eventuali coassicuratrici una provvigione fissata nella misura del 15% annuo sul premio annuo imponibile (tributi fiscali esclusi).

La provvigione suindicata dovrà essere riconosciuta per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, anche nell'ipotesi di cessazione dell'incarico di brokeraggio e/o di nomina di altro Broker.

14) PERFEZIONAMENTO POLIZZA E PAGAMENTO DEL PREMIO

La polizza verrà perfezionata dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna della stessa, onde consentire un suo accurato controllo, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 31/03/2008. La prima rata di premio complessivamente dovuta dall'A.M.A.T. S.p.A. dovrà essere pagata entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 31/03/2008).

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato da 15 a 90 gg.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio o quelle successive entro i suindicati termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo a quello di scadenza per l'effettuazione del pagamento sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

15) FORO COMPETENTE

Resta convenuto fra le parti che in caso di controversia deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.

16) CLAUSOLA SINISTRI

E' fatto obbligo alla Società Assicuratrice di comunicare trimestralmente all'A.M.A.T. S.p.A., l'elenco delle denunce di sinistro ricevute ed il numero assegnato a ciascuna pratica.

La società assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, a cicli semestrali, i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del liquidato, del riservato e di quelli senza seguito) .

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Assicuratrice entro gg. 180 dalla ricezione di ogni denuncia di sinistro comunicare all'A.M.A.T. S.p.A., anche attraverso il broker, l'esistenza di eventuali scoperture assicurative da qualunque causa generate; in assenza di tale comunicazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

17) REGOLAZIONE PREMIO

Il contratto è soggetto a regolazione del premio sulla base delle inclusioni e/o esclusioni degli automezzi segnalati dalla Contraente.

L'assicurazione per ogni singolo veicolo avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione (del veicolo da inserire in garanzia) a mezzo telex o telefax o telegramma o raccomandata postale. Tale comunicazione deve essere inviata alla Società e dovrà comprendere i dati caratteristici del veicolo, quali targa e/o telaio, marca e modello, valore e la data di inclusione e/o esclusione dalle garanzie.

Al termine di ciascuna annualità assicurativa sulla base delle inclusioni / esclusioni effettuate nel corso dell'anno la Società provvederà ad emettere un'apposita appendice di regolazione del premio che la Contraente si impegna a regolare entro 90 giorni dalla sua presentazione, fermo che il premio di polizza in ogni caso è da considerarsi come premio minimo anticipato.

Nell'ipotesi in cui l'A.M.A.T. S.p.A. non dovesse ottemperare al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta entro i termini precedentemente indicati, la Società Assicuratrice dovrà fissargli a mezzo raccomandata postale un ulteriore termine di 45 giorni, trascorso infruttuosamente il quale i sinistri saranno pagati in forma proporzionalmente ridotta rispetto al premio pagato.

18) DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalle ore 24.00 del 31.03.2008 con scadenza fissata alle ore 24.00 del 31.03.2011.

Alla scadenza della polizza, da qualunque causa originata e quindi anche nell'ipotesi di recesso esercitato dal Contraente o dalla Società a norma del precedente art. 11, a richiesta dell'A.M.A.T. S.p.A. la Società si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

19) NORMA VALIDA SOLO IN CASO DI COASSICURAZIONE

La Società assicuratrice si assumerà integralmente il rischio anche per le quote sottoscritte dalle Società Coassicuratrici in deroga all' art. 1911 Cod.Civ. .

LA SOCIETÀ'

L' ASSICURATO

FAC SIMILE H

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RISCHIO MISSIONI E ADEMPIMENTI DI SERVIZIO

A.M.A.T. S.p.A.

(Azienda per la mobilità nell'area di Taranto)

CONDIZIONI PARTICOLARI

DANNEGGIAMENTO VEICOLI DEL DIPENDENTE

1) OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

L'assicurazione é prestata per la copertura assicurativa dei danni materiali diretti subiti dai mezzi di trasporto di proprietà (ancorché intestati al P.R.A. al coniuge, ai figli o ai conviventi) dei dipendenti, dei Dirigenti, del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione nonché di altre persone aventi rapporto di collaborazione con l'Azienda autorizzate al loro utilizzo in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio (l'autorizzazione alla missione e/o all'adempimento di servizio con il proprio mezzo di trasporto dovrà essere comprovata, a richiesta della Società, da idonea documentazione Aziendale regolarmente protocollata).

Per mezzo di trasporto si intendono sia le autovetture, che le altre categorie di autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori in genere, purché dotati di regolare intestazione presso il pubblico registro automobilistico (PRA).

Pertanto la Società assicuratrice si obbliga nei limiti precisati in polizza ed alle condizioni che seguono ad:

A) KASKO: indennizzare i soggetti Assicurati dei danni materiali e diretti subiti dal proprio mezzo di trasporto in conseguenza di collisione, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento o uscita di strada verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche e/o private.

B) INCENDIO: indennizzare i soggetti Assicurati dei danni materiali e diretti subiti dal proprio mezzo di trasporto in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.

C) FURTO/RAPINA CONSUMATI O TENTATI: indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dai soggetti Assicurati in conseguenza di furto e/o rapina del proprio mezzo di trasporto, o di parti di esso. Devono altresì essere parificati ai danni da furto o rapina i danni arrecati al mezzo di trasporto nel tentativo di commettere i suddetti reati .

D) EVENTI SOCIO-POLITICI E NATURALI: indennizzare i soggetti Assicurati dei danni subiti dai propri mezzi di trasporto, compresi quelli da incendio, in conseguenza di trombe d'aria, tempeste, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, grandine e frane, nonché determinati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti vandalici e dolosi in genere.

2) ESCLUSIONI

L'assicurazione non copre i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, salvo che abbia provocato fiamma;
- b) derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezione, invasioni e calamità provocate da forze della natura;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'assicurato del Contraente o delle persone del cui fatto essi rispondono a norma di legge;
- d) verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) indiretti, come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- f) preesistenti al sinistro denunciato;
- g) derivanti dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge.

3) SOMME ASSICURATE

L'assicurazione si intende prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza di € 50.000,00.

4) VALUTAZIONE DEI DANNI

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo sulla base delle quotazioni della pubblicazione "EUROTAX giallo vendita" con riferimento al mese di accadimento dell'evento e delle sue parti accessorie al momento del sinistro.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'indennizzo, valutato in base al criterio di cui al successivo paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà dell'Impresa di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro, corrispondendone all'Assicurato il controvalore.

Per i danni parziali si applica, al costo dei materiali di nuova fornitura, una riduzione pari al rapporto esistente fra il valore a nuovo e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; tale rapporto potrà essere ridotto per effetto di eventuali migliorie documentate.

L'indennizzo non può comunque superare, nei limiti della somma assicurata in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli optional assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 7).

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

5) PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO

Limitatamente alle garanzie Furto ed Eventi Socio-Politici e Naturali, l'Impresa rimborsa il danno sempre che l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita

totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso rilasciato dagli Uffici competenti. L'Impresa in caso di furto parziale e/o totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere :

- il certificato di chiusa istruttoria;
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo.

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell' indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell' Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo dovuto.

6) NOMINA DEI PERITI - RINUNCIA AD ADIRE L' AUTORITA' GIUDIZIARIA

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo fra le parti ovvero, a richiesta di una di esse, da due periti che le parti dovranno nominare. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

Le decisioni dei periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l' Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle parti sopporterà le spese e competenze del terzo.

7) LIMITI D' INDENNIZZO

Le garanzie sono prestate dalla Impresa Assicuratrice senza la previsione di alcuna franchigia.

8) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell' art. 1916 c.c. nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo descritto in polizza, salvo il caso di dolo del medesimo.

9) ASSICURAZIONI DI TERZI RESPONSABILI

Dagli importi liquidati dall'infrascritta Società per danni risarcibili con la presente polizza, fino alla concorrenza delle somme precedentemente indicate, e da quelli liquidati in base a polizze stipulate da terzi responsabili, saranno detratte le somme eventualmente spettanti ai danneggiati a titolo di equo indennizzo.

10) ESTENSIONE TERRITORIALE

L' assicurazione è operante nel territorio della Repubblica Italiana, dello stato della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché di quello di tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia Responsabilità civile da circolazione.

11) RECESSO DELL' ASSICURAZIONE

La Società Assicuratrice potrà recedere anticipatamente dal Contratto, per sinistro o per qualunque altra motivazione, solo al termine di ogni ricorrenza annuale, con preavviso di almeno 90 gg.

E' riconosciuta anche all'A.M.A.T. S.p.A. la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per qualunque motivazione solo al termine di ogni ricorrenza annuale e con preavviso di 90 gg.

12) DENUNCIA DEI SINISTRI

Si conviene che il termine utile per la denuncia dei sinistri è pari a 30 giorni.

Resta convenuto tra le parti che in caso di danno, la denuncia descrittiva dell'evento dovrà essere corredata dalla copia della denuncia fatta dal conducente, e comunque in ogni caso il tutto dovrà essere inoltrato attraverso la Direzione dell'A.M.A.T. S.p.A., che apporrà il proprio "visto" alla denuncia prima dell'invio alla Società.

13) CLAUSOLA BROKERS

Tutte le comunicazioni alle quali l'A.M.A.T. è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata, telegramma o fax indirizzati alla Direzione della Compagnia ed al Broker (Iacobino Insurance Brokers S.r.l. - Sede di Taranto, via Cavour 30, tel. n. 099.4533551 - fax n. 099.4533553).

Il Contraente dichiara di avere in corso con la Iacobino Insurance Brokers S.r.l. un rapporto gratuito di consulenza e brokeraggio assicurativi e di avere affidato alla stessa la gestione del presente contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente anche dalla Iacobino Insurance Brokers S.r.l. la quale tratterà con la Società Delegataria, su direttive della A.M.A.T..

La Iacobino Insurance Brokers collaborerà con l'A.M.A.T. alla gestione del presente contratto con le Direzioni Generali o con le Gerenze competenti Territorialmente per formale attestazione della Direzione Generale della Compagnia Aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici.

Nel caso il contratto fosse in coassicurazione le Compagnie coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto Comune.

Il pagamento dei premi di polizza resterà unico e sarà effettuato dal Contraente, anche per il tramite della Iacobino Insurance Brokers S.r.l., direttamente nei confronti della delegataria, la quale provvederà a rimettere le quote di rispettiva spettanza alle singole coassicuratrici.

Alla Società Iacobino Insurance Brokers, consulente e broker dell'A.M.A.T., dovranno essere riconosciute per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, dalla Compagnia aggiudicataria e dalle eventuali coassicuratrici una provvigione fissata nella misura del 15% annuo sul premio annuo imponibile (tributi fiscali esclusi).

La provvigione suindicata dovrà essere riconosciuta per tutta la durata della polizza, ivi comprese eventuali proroghe o rinnovi, anche nell'ipotesi di cessazione dell'incarico di brokeraggio e/o di nomina di altro Broker.

14) PERFEZIONAMENTO POLIZZA E PAGAMENTO DEL PREMIO

La polizza verrà perfezionata dall'A.M.A.T. S.p.A., attraverso la relativa sottoscrizione, entro gg. 15 dall'avvenuta consegna della stessa, onde consentire un suo accurato controllo, ferma la decorrenza della garanzia dalle ore 24.00 del 31/03/2008. La prima rata di premio complessivamente dovuta dall'A.M.A.T. S.p.A. dovrà essere pagata entro gg. 45 dalla data di decorrenza della garanzia (ore 24.00 del 31/03/2008).

Si conviene che il termine di rispetto per il pagamento delle rate successive di premio annuo a quella di perfezionamento viene elevato da 15 a 90 gg.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio o quelle successive entro i suindicati termini, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo a quello di scadenza per l'effettuazione del pagamento sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

15) FORO COMPETENTE

Resta convenuto fra le parti che in caso di controversia deve considerarsi Foro competente quello di Taranto.

16) CLAUSOLA SINISTRI

E' fatto obbligo alla Società Assicuratrice di comunicare trimestralmente all'A.M.A.T. S.p.A., l'elenco delle denunce di sinistro ricevute ed il numero assegnato a ciascuna pratica.

La società assicuratrice si impegna a fornire al Contraente, a cicli semestrali, i dati afferenti l'andamento del rischio (elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del liquidato, del riservato e di quelli senza seguito) .

E' fatto, altresì, obbligo alla Società Assicuratrice entro gg. 180 dalla ricezione di ogni denuncia di sinistro comunicare all'A.M.A.T. S.p.A., anche attraverso il broker, l'esistenza di eventuali scoperture assicurative da qualunque causa generate; in assenza di tale comunicazione il sinistro sarà considerato in garanzia ed assoggettato alle ordinarie procedure di liquidazione.

17) REGOLAZIONE PREMIO

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed é regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, dovendo a tal fine l'A.M.A.T. comunicare l'ammontare dei chilometri percorsi con il proprio mezzo di trasporto dai soggetti garantiti dalla presente polizza in ciascun periodo assicurativo annuo o inferiore all'anno nel caso di minor durata del contratto per il compimenti di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

Il termine per la comunicazione dei dati di regolazione del premio viene convenuto in 90 gg. dalla fine di ogni annualità assicurativa, mentre il pagamento della eventuale differenza attiva dovuta dovrà avvenire entro 90 gg. dal pervenimento della comunicazione scritta della Società Assicuratrice con contestuale invio dell'appendice.

Nell'ipotesi in cui l'A.M.A.T. non dovesse comunicare i dati necessari alla regolazione del premio e/o non dovesse ottemperare al pagamento della eventuale differenza attiva dovuta entro i termini precedentemente indicati, la Società Assicuratrice dovrà fissargli a mezzo raccomandata postale un ulteriore termine di 45 giorni trascorso il quale i sinistri saranno pagati in forma proporzionalmente ridotta rispetto al premio pagato.

Il termine di gg. 90 dalla comunicazione scritta con contestuale invio dell'appendice è valido anche in caso di eventuali regolazioni che prevedono differenze passive a favore dell'A.M.A.T.

18) DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalle ore 24.00 del 31.03.2008 con scadenza fissata alle ore 24.00 del 31.03.2011.

Alla scadenza della polizza, da qualunque causa originata e quindi anche nell'ipotesi di recesso esercitato dal Contraente o dalla Società a norma del precedente art. 11, a richiesta dell'A.M.A.T. S.p.A. la Società si impegna a concedere una proroga fino a mesi 6 (sei). In tale ipotesi il premio relativo verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura, esclusi aumenti a qualsiasi titolo.

19) NORMA VALIDA SOLO IN CASO DI COASSICURAZIONE

La Società assicuratrice si assumerà integralmente il rischio anche per le quote sottoscritte dalle Società Coassicuratrici in deroga all' art. 1911 Cod.Civ. .

LA SOCIETA'

L' ASSICURATO

SCHEDA OFFERTA N. 1
RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE/A.M.A.T. S.p.A.

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA IMPRESA E DA
INSERIRE IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA COME DA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Durata copertura assicurativa: Anni 3 (tre) dalle ore 24.00 del 31/03/2008 alle ore 24.00 del 31/03/2011 (per i veicoli indicati dal num. 138 al num. 143 dell'allegato elenco la copertura avrà decorrenza dalla data di scadenza delle relative polizze attualmente in corso ed ivi specificamente indicate, con previsione di rateo sino alle ore 24.00 del 31/03/2009)

Quotazione ipotesi 1 "polizze singole" – obbligatoria ai sensi del D.Lgs 209/05 e s.m.i.

PREMIO TOTALE N. 143 VEICOLI (da riportare analiticamente nell'elenco allegato):

€ _____ (premio in lettere _____)

Quotazione ipotesi 2 "libro matricola" – facoltativa

PREMIO TOTALE N. 143 VEICOLI (da riportare analiticamente nell'elenco allegato):

€ _____ (premio in lettere _____)

Aliquote da applicare nelle ipotesi di frazionamento del premio dovuto:

trimestrale _____ %

quattrimestrale _____ %

semestrale _____ %

TIMBRO E FIRMA DELLA COMPAGNIA

.....

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia

"

"

"

Quota%

Quota%

Quota%

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

	Matr. Azie n.	Marca	Tipo	Pianale Port.i Inv. S/N	alimentazio ne	Targa	Data Immatr.	Posti	Lungh ezza	Scadenza assicurazione	Premio lordo annuo
		AUTOBUS									
1	392	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499796	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
2	393	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499797	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
3	394	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499798	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
4	395	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499799	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
5	396	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499800	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
6	397	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499801	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
7	403	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499807	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
8	405	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499809	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
9	406	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499810	06/03/1992	116	12,00	13/04/2008	
10	408	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499812	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
11	409	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499813	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
12	410	MENARINI	MON 220	N	gasolio	TA 499814	06/03/1992	116	12,00	31/03/2008	
13	425	BREDAMEN ARINI	M 220	N	gasolio	AE 422 KA	23/08/1995	102	12,00	31/03/2008	
14	426	BREDAMEN ARINI	M 220	N	gasolio	AE 423 KA	23/08/1995	102	12,00	31/03/2008	
15	427	BREDAMEN ARINI	M 220	N	gasolio	AE 424 KA	23/08/1995	102	12,00	31/03/2008	
16	428	BREDAMEN ARINI	M 220	N	gasolio	AE 419 KA	23/08/1995	102	12,00	31/03/2008	
17	429	BREDAMEN ARINI	M 220	N	gasolio	BL532KL	23/08/1995	102	12,00	31/03/2008	
18	430	BREDAMEN ARINI	M 220	N	gasolio	AE 421 KA	23/08/1995	102	12,00	31/03/2008	
19	431	BREDAMEN ARINI	M 220	N	gasolio	AE 674 KA	05/09/1995	102	12,00	31/03/2008	
20	432	BREDAMEN ARINI	M 220	N	gasolio	AE 675 KA	05/09/1995	102	12,00	31/03/2008	
21	433	BREDAMEN ARINI	M 220	N	gasolio	AE 847 KA	12/09/1995	102	12,00	31/03/2008	
22	434	BREDAMEN ARINI	M 220	N	gasolio	AE 848 KA	12/09/1995	102	12,00	31/03/2008	
23	435	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 328 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
24	436	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 324 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
25	439	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 329 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
26	441	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 326 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
27	442	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 331 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
28	444	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 386 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
29	445	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 330 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
30	446	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 335 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
31	447	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 385 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
32	448	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 332 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
33	449	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 333 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
34	450	IVECO	490/E	N	gasolio	AE 337 JZ	10/07/1995	101	10,79	31/03/2008	
35	455	BREDAMEN ARINI	M 221	S	gasolio	AZ 478 GR	10/03/1998	101	12,00	31/03/2008	
36	456	BREDAMEN ARINI	M 221	S	gasolio	AZ 479 GR	10/03/1998	101	12,00	31/03/2008	

	Matr. Azie n.	Marca	Tipo	Pianale Port.i Inv. S/N	alimentazio ne	Targa	Data Immatr.	Posti	Lungh ezza	Scadenza assicurazione	Premio lordo annuo
37	463	MAN	NG 312	N	gasolio	BB 960 DW	25/08/1998	136	18,00	31/03/2008	
38	464	BREDAMEN ARINI	M 321/1	N	gasolio	BB 731 EB	24/10/1998	169	18,00	31/03/2008	
39	468	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA342RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
40	470	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA343RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
41	471	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA344RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
42	472	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA345RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
43	473	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA346RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
44	474	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA347RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
45	475	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA348RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
46	476	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA349RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
47	477	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA350RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
48	478	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA351RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
49	479	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA352RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
50	480	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA353RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
51	481	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA354RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
52	482	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA355RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
53	483	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA356RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
54	484	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA357RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
55	485	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA358RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
56	486	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA359RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
57	487	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA360RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
58	488	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12.29	S	gasolio	CA361RJ	18/06/2002	109	12,50	31/03/2008	
59	489	IRISBUS ITALIA	EUROPOLIS 203 E.9.24	S	gasolio	CA385RJ	18/06/2002	82	9,20	31/03/2008	
60	490	IRISBUS ITALIA	EUROPOLIS 203 E.9.24	S	gasolio	CZ 350 XG	18/06/2002	82	9,20	31/03/2008	
61	491	IRISBUS ITALIA	EUROPOLI S203 E.9.24	S	gasolio	CA384RJ	18/06/2002	82	9,20	31/03/2008	
62	492	IRISBUS ITALIA	EUROPOLIS 203 E.9.24	S	gasolio	CA387RJ	18/06/2002	82	9,20	31/03/2008	
63	493	IRISBUS ITALIA	EUROPOLIS 203 E.9.24	S	gasolio	CA388RJ	18/06/2002	82	9,20	31/03/2008	
64	494	IRISBUS ITALIA	EUROPOLIS 203 E.9.24	S	gasolio	CA389RJ	18/06/2002	82	9,20	31/03/2008	
65	495	IRISBUS ITALIA	EUROPOLIS 203 E.9.24	S	gasolio	CA390RJ	18/06/2002	82	9,20	31/03/2008	
66	496	IRISBUS ITALIA	EUROPOLIS 203 E.9.24	S	gasolio	CA391RJ	18/06/2002	82	9,20	31/03/2008	
67	497	IRISBUS ITALIA	EUROPOLIS 203 E.9.24	S	gasolio	CA392RJ	18/06/2002	82	9,20	13/04/2008	
68	498	IRISBUS ITALIA	EUROPOLIS 203 E.9.24	S	gasolio	CA383RJ	18/06/2002	82	9,20	31/03/2008	

	Matr. Azie n.	Marca	Tipo	Pianale Port.i Inv. S/N	alimentazio ne	Targa	Data Immatr.	Posti	Lungh ezza	Scadenza assicurazione	Premio lordo annuo
69	499	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491E12.29 CNG	S	GAS	CA 341 RJ	18/06/2002	103	12,50	31/03/2008	
70	500	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491E12.29 CNG	S	GAS	CA 339 RJ	18/06/2002	103	12,50	31/03/2008	
71	501	BREDAMEN ARINIBUS	ZEUS M200/E ABS	S	ELETT.	CK 951 XS	07/04/2004	34	5,87	31/03/2008	
72	502	BREDAMEN ARINIBUS	ZEUS M200/E ABS	S	ELETT.	CG 942 HN	23/12/2003	34	5,87	31/03/2008	
73	503	BREDAMEN ARINIBUS	ZEUS M200/E ABS	S	ELETT.	CG 936 HN	23/12/2003	34	5,87	31/03/2008	
74	504	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CP 441 BL	13/07/2005	75	9,09	31/03/2008	
75	505	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CP 440 BL	13/07/2005	75	9,09	31/03/2008	
76	506	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CP 439 BL	13/07/2005	75	9,09	31/03/2008	
77	507	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CP 443 BL	13/07/2005	75	9,09	31/03/2008	
78	508	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CP 438 BL	13/07/2005	75	9,09	31/03/2008	
79	509	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CP 442 BL	13/07/2005	75	9,09	31/03/2008	
80	510	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 015 XG	01/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
81	511	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 012 XG	01/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
82	512	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 011 XG	01/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
83	513	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 010 XG	01/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
84	514	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 013 XG	01/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
85	515	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 014 XG	01/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
86	516	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 009 XG	01/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
87	517	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 033 XG	03/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
88	518	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 035 XG	03/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
89	519	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 037 XG	03/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
90	520	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 036 XG	03/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
91	521	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 034 XG	03/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
92	522	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 032 XG	03/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
93	523	BREDAMEN ARINIBUS	M 231/3P	S	gasolio	CX 058 XG	05/08/2005	75	9,09	31/03/2008	
94	524	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 202 XG	15/09/2005	109	11,99	31/03/2008	
95	525	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 227 XG	19/09/2005	109	11,99	31/03/2008	
96	526	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 198 XG	15/09/2005	109	11,99	31/03/2008	
97	527	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 196 XG	15/09/2005	109	11,99	31/03/2008	
98	528	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 195 XG	15/09/2005	109	11,99	31/03/2008	
99	529	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 197 XG	15/09/2005	109	11,99	31/03/2008	
100	530	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 194 XG	15/09/2005	109	11,99	31/03/2008	

	Matr. Azie n.	Marca	Tipo	Pianale Port.i Inv. S/N	alimentazio ne	Targa	Data Immatr.	Posti	Lungh ezza	Scadenza assicurazione	Premio lordo annuo
101	531	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 201 XG	15/09/2005	109	11,99	31/03/2008	
102	532	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 200 XG	15/09/2005	109	11,99	31/03/2008	
103	533	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 199 XG	15/09/2005	109	11,99	31/03/2008	
104	534	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 EU 109/3P	S	gasolio	CX 238 XG	21/09/2005	109	11,99	31/03/2008	
105	535	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 ES 86/3P	S	gasolio	CX 218 XG	19/09/2005	86	11,99	31/03/2008	
106	536	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 ES 86/3P	S	gasolio	CX 240 XG	21/09/2005	86	11,99	31/03/2008	
107	537	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 ES 86/3P	S	gasolio	CX 239 XG	21/09/2005	86	11,99	31/03/2008	
108	538	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 ES 86/3P	S	gasolio	CX 237 XG	21/09/2005	86	11,99	31/03/2008	
109	539	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 219 XG	19/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
110	540	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 204 XG	15/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
111	541	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 205 XG	15/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
112	542	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 220 XG	15/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
113	543	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 221 XG	19/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
114	544	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 203 XG	15/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
115	545	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 222 XG	19/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
116	546	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 206 XG	15/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
117	547	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 224 XG	19/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
118	548	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 223 XG	19/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
119	549	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 225 XG	19/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
120	550	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 226 XG	19/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
121	551	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 271 XG	28/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
122	552	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 272 XG	28/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
123	553	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 273 XG	28/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
124	554	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E.12/U91/T/F2G	S	GAS	CX 274 XG	28/09/2005	91	11,99	31/03/2008	
125	555	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 ES 86/3P	S	gasolio	DA 494 ND	18/12/2006	109	11,99	31/03/2008	
126	556	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 ES 86/3P	S	gasolio	DA 604 ND	25/01/2007	109	11,99	31/03/2008	
127	557	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E88/DA	S	gasolio	DG 435 BF	13/09/2007	88	11,99	31/03/2008	
128	558	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E88/DA	S	gasolio	DG 436 BF	13/09/2007	88	11,99	31/03/2008	
129	559	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E88/DA	S	gasolio	DG 437 BF	13/09/2007	88	11,99	31/03/2008	
130	560	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E88/DA	S	gasolio	DG 438 BF	13/09/2007	88	11,99	31/03/2008	
131	561	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E88/DA	S	gasolio	DG 439 BF	13/09/2007	88	11,99	31/03/2008	
132	562	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E88/DA	S	gasolio	DG 440 BF	13/09/2007	88	11,99	31/03/2008	

	Matr. Azie n.	Marca	Tipo	Pianale Port.i Inv. S/N	alimentazio ne	Targa	Data Immatr.	Posti	Lungh ezza	Scadenza assicurazione	Premio lordo annuo
		ALTRI VEICOLI									
133	452	AUTODROM O	POLLICINO	S	gasolio	AE 458 KB	24/10/1997	16	6,89	31/03/2008 .	
134	465	IVECO (SCUOLABU S)	TURBODAILY A45 E10 41	N	gasolio	BL 978 KL	13/10/2000	41	6,86	31/03/2008 .	
135	466	IVECO (SCUOLABU S)	TURBODAILY A45 E10 41	N	gasolio	BL 979 KL	13/10/2000	41	6,86	31/03/2008 .	
136	467	IVECO (SCUOLABU S)	TURBODAILY A45 E10 41	N	gasolio	BL 980 KL	13/10/2000	28	6,86	31/03/2008 .	
137	/	IVECO	AUTOCARRO 35 8	/	gasolio	AB 545 AV	09/05/2005	/	5,25	31/03/2008 .	
		AUTOBUS CON SCADENZA DIVERSA									
138	563	IRISBUS ITALIA	CITYCLASS 491 E88/DA	S	gasolio	DG 441 BF	13/09/2007	88	11,99	12/02/2008 .	
139	454	AUTODROM O	POLLICINO	S	sagolio	AE 458 KB	09/09/1997	16	6.89	15/09/2008	
140	/	IVECO	FURGONE 35	/	gasolio	DA 001 ND	30/09/2007	/	6.00	08/06/2008	
141	/	PIAGGIO	FREE C.C.50	/	benzina	Tel. 67874	20/12/1996	/	/	10/08/2008	
142	/	PIAGGIO	FREE C.C.50	/	benzina	Tel. 67870	20/12/1996	/	/	10/08/2008	
143	/	/	Targa Prova	/	/	XO71402	20/04/2007	/	/	01/06/2008	

SCHEDA OFFERTA N. 2

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE / A.M.A.T. S.p.A.

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA _____

E DA INSERIRE IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA COME DA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Durata copertura: Anni 3 dalle ore 24.00 del 31/03/2008 alle ore 24.00 del 31/03/2011

QUOTAZIONE

A. Sezione n. 1 Assicurazione Base (quotazione valida ai fini dell'aggiudicazione)

€ 10.000.000,00 x _____ % (Tasso Lordo Annuo) = € _____ (premio lordo annuo)

B. Sezione n. 2 RC. Patrimoniale Dirigenti (quotazione valida ai fini dell'aggiudicazione)

€ 210.000,00 x _____ % (Tasso Lordo Annuo) = € _____ (premio lordo annuo)

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO SEZIONE 1 + SEZIONE 2 € _____

C. Sezione n. 3: Assicurazione integrativa - facoltativa per "colpa grave" e responsabilità amministrativa, erariale e contabile Dirigenti e Amministratori - da quotare obbligatoriamente ma ininfluente ai fini dell'aggiudicazione

Presidente € _____ (premio lordo annuo)

Vice Presidente € _____ (premio lordo annuo)

n. 1 Consigliere € _____ (premio lordo annuo)

n. 3 Dirigenti x € _____ premio lordo pro capite = € _____ (premio lordo annuo)

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO SEZIONE N. 3 € _____

N.B.) Si prega la Compagnia per quanto attiene le garanzie delle Sezioni n. 1 e 2 di voler esprimere il premio sopracitato in tasso finito calcolato sulle retribuzioni preventivate in € 10.000.000,00 (calcolato sulla base del 75% circa di quelle erogate nel periodo 01/01/2007 - 31/12/2007).

I premi dovuti per l'assicurazione integrativa di cui alla Sezione n. 3 di polizza, verranno posti a carico dei singoli assicurati.

Aliquote da applicare nelle ipotesi di frazionamento del premio dovuto per l'assicurazione base (sezione n. 1) e per la RC. Patrimoniale Dirigenti (sezione n. 2):

trimestrale	_____ %
quattrimestrale	_____ %
semestrale	_____ %

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA	%
Eventuali Coassicuratrici:	
Compagnia	Quota%
"	Quota%
"	Quota%

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

SCHEDA OFFERTA N. 3

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO / A.M.A.T. S.p.A.

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA _____

E DA INSERIRE IN BUSTA CHIUSA E SIGILLATA COME DA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Durata copertura: Anni 3 dalle ore 24.00 del 31/03/2008 alle ore 24.00 del 31/03/2011

QUOTAZIONE

€ 10.000.000,00 x _____ % (Tasso Lordo Annuo) = € _____ (premio lordo annuo)

N.B.) Si prega la Compagnia di voler esprimere il premio sopracitato in tasso finito calcolato sulle retribuzioni preventivate in € 10.000.000,00 (calcolato sulla base del 75% circa del consuntivo relativo al periodo 01/01/2007 - 31/12/2007).

Aliquote da applicare nelle ipotesi di frazionamento del premio dovuto:

trimestrale _____ %
quattrimestrale _____ %
semestrale _____ %

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia
"
"

Quota%

Quota%

Quota%

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

SCHEDA OFFERTA N. 4

CUMULATIVA INFORTUNI/A.M.A.T.

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA.....
DA INVIARE SECONDO LE MODALITÀ E NEI TERMINI PREVISTI NEGLI ATTI DI GARA.

DURATA COPERTURA ASSICURATIVA:

- Anni 3 (tre): dalle ore 24.00 del 31.03.2008 alle ore 24.00 del 31.03.2011

E. A) N. 3 DIRIGENTI

€ 210.000,00 (Preventivo retribuzioni) x _____ %° (tasso lordo annuo) = €.....

F. B) N. 1 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

€ 40.000,00 (Preventivo retribuzioni) x _____ %° (tasso lordo annuo) = €.....

G. C) N. 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

€ 51.000,00 (Preventivo retribuzioni) x _____ %° (tasso lordo annuo) = €.....

H. TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) = € _____

Aliquote da applicare nelle ipotesi di frazionamento del premio dovuto:

trimestrale _____ %

quattrimestrale _____ %

semestrale _____ %

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia
"
"

Quota%
Quota%
Quota%

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

SCHEDA OFFERTA n. 5

INCENDIO/A.M.A.T.

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA.....

DA INVIARE SECONDO LE MODALITÀ E NEI TERMINI PREVISTI NEGLI ATTI DI GARA.

DURATA COPERTURA ASSICURATIVA:

Anni 3 (tre): dalle ore 24.00 del 31.03.2008 alle ore 24.00 del 31.03.2011

QUOTAZIONE

FABBRICATI	€ 11.172.000,00 x _____ %° =	€ _____
CONTENUTO	€ 720.000,00 x _____ %° =	€ _____
AUTO (PARCHEGGI)	€ 5.640.000,00 x _____ %° =	€ _____
AUTOBUS	€ 12.792.542,00 x _____ %° =	€ _____
RICORSO TERZI	€ 1.000.000,00 x _____ %° =	€ _____
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO		€ _____

Aliquote da applicare nelle ipotesi di frazionamento del premio dovuto:

trimestrale	_____ %
quadrimestrale	_____ %
semestrale	_____ %

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia
"
"

Quota%
Quota%
Quota%

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

SCHEDA OFFERTA N. 6
FURTI-PORTAVALORI/A.M.A.T.

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA.....
DA INVIARE SECONDO LE MODALITÀ E NEI TERMINI PREVISTI NEGLI ATTI DI GARA.

DURATA COPERTURA ASSICURATIVA:

Anni 3 (tre): dalle ore 24.00 del 31.03.2008 alle ore 24.00 del 31.03.2011

QUOTAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

	<u>VALORE</u>	<u>TASSO</u>	<u>PREMIO</u>
<u>LORDO</u>			
		<u>FINITO</u>	
A) SEZIONE I	€ 680.000,00	X _____ %° =	€ _____
B) SEZIONE II	€ 50.000,00	X _____ %° =	€ _____
C) SEZIONE III	€ 150.000,00	X _____ %° =	€ _____

TOTALE PREMI LORDI (A+B+C) = €. _____

Aliquote da applicare nelle ipotesi di frazionamento del premio dovuto:

trimestrale _____ %
quattrimestrale _____ %
semestrale _____ %

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%
Eventuali Coassicuratrici:
Compagnia Quota%
" Quota%
" Quota%

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

SCHEDA OFFERTA N. 7

A.R.D. / A.M.A.T. S.p.A.

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA.....

DA INVIARE SECONDO LE MODALITÀ E NEI TERMINI PREVISTI NEGLI ATTI DI GARA.

DURATA COPERTURA ASSICURATIVA:

Anni 3 (tre): dalle ore 24.00 del 31.03.2008 alle ore 24.00 del 31.03.2011

QUOTAZIONE

PREMIO TOTALE LORDO N. 4 VEICOLI come da scheda analitica e tabulato allegato:

premio in cifre	premio in lettere
€ _____	(_____)

N.B.) Si allega alla presente scheda offerta:

- 1) Scheda analitica da restituire timbrata e firmata unitamente alla presente Scheda-Offerta, ove la IMPRESA assicuratrice dovrà indicare per ciascuna delle garanzie richieste i tassi applicati ed in cifre e in lettere il relativo premio lordo annuo.
- 2) Tabulato analitico dei veicoli da restituire timbrato e firmato unitamente alla presente Scheda-Offerta, con relative caratteristiche tecniche, valori da assicurare.

Si precisa che tanto nella scheda analitica, quanto nel tabulato analitico dei veicoli, la IMPRESA deve esprimere i tassi per ciascuna garanzia al lordo delle imposte.

Il tasso declinato dalla IMPRESA per la garanzia Kasko deve intendersi comprensivo anche della garanzia Eventi Naturali e Socio-Politici.

Aliquote da applicare nelle ipotesi di frazionamento del premio dovuto:

trimestrale	_____ %
quattrimestrale	_____ %
semestrale	_____ %

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia	Quota%
"	Quota%
"	Quota%

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

SCHEDA ANALITICA

A) INCENDIO

Tipo Veicolo	Valori assicurati	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
n. 2 Autocarri	€ 51.000,00	_____‰	€
n. 2 Ciclomotori	€ 300,00	_____‰	€
		Totale	€

B) FURTO

Tipo Veicolo	Valori assicurati	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
n. 2 Autocarri	€ 51.000,00	_____‰	€
n. 2 Ciclomotori	€ 300,00	_____‰	€
		Totale	€

C) KASKO - EV. NATURALI E SOCIO POLITICI

Tipo Veicolo	Valori assicurati	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
n. 2 Autocarri	€ 51.000,00	_____‰	€
n. 2 Ciclomotori	€ 300,00	_____‰	€
		Totale	€

TIMBRO E FIRMA IMPRESA ASSICURATRICE

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

IMPRESA Quota%

" Quota%

" Quota%

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

TABULATO ANALITICO VEICOLI DA ASSICURARE

	Tipo Veicolo	Targa	Immat.	Valore	Premio Lordo annuo
1	Autocarro Iveco Q.li 35	AB 545 AV	05/95	€ 1.000,00	€
2	Autocarro Iveco Q.li 35	DA 001 ND	09/97	€ 50.000,00	€
3	Ciclomotore cc. 50	Tel 67874	1996	€ 150,00	€
4	Ciclomotore cc. 50	Tel 67870	1996	€ 150,00	€
	Totale Premio Lordo Annuo				€

Nota Bene

La copertura assicurativa relativa all'Autocarro Iveco targato DA 001 ND dovrà avere decorrenza dalle ore 24.00 del 08/06/2008, data di scadenza della polizza attualmente in corso.

Sempre in riferimento a tale automezzo dovrà essere previsto apposito vincolo a favore della società COMMERCIO E FINANZA S.p.A., scadente il 30/06/2011, trattandosi di automezzo acquistato in leasing dall'AMAT S.p.A.

TIMBRO E FIRMA IMPRESA ASSICURATRICE

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA%

Eventuali Coassicuratrici:

IMPRESA Quota%

" Quota%

" Quota%

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA

SCHEDA OFFERTA N. 8

RISCHIO MISSIONI E ADEMPIMENTI DI SERVIZIO/A.M.A.T. S.p.A.

COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLA COMPAGNIA.....

DA INVIARE SECONDO LE MODALITÀ E NEI TERMINI PREVISTI NEGLI ATTI DI GARA.

Durata copertura assicurativa: Anni 3 (tre) dalle ore 24.00 del 31.03.2008 alle ore 24.00 del 31.03.2011

SVILUPPO E CONTEGGIO DEL PREMIO

KM PREVENTIVATI

N. 8.000 x € _____ (TASSO PRO KM) = PREMIO LORDO € _____

Aliquote da applicare nelle ipotesi di frazionamento del premio dovuto:

trimestrale _____ %

quattrimestrale _____ %

semestrale _____ %

TIMBRO E FIRMA COMPAGNIA

Eventuale riparto coassicurativo

Massima ritenzione DELEGATARIA %

Eventuali Coassicuratrici:

Compagnia
"
"

Quota %

Quota %

Quota %

TIMBRO E FIRMA COASSICURATRICI

TIMBRO E FIRMA DELEGATARIA